

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

384° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 8
2 ^a - Giustizia	» 12
3 ^a - Affari esteri	» 26
4 ^a - Difesa	» 34
5 ^a - Bilancio	» 46
6 ^a - Finanze e tesoro	» 56
7 ^a - Istruzione	» 65
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 94
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 98
10 ^a - Industria	» 115
11 ^a - Lavoro	» 121
12 ^a - Igiene e sanità	» 128
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 132
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 138

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag. 146
Sul ciclo dei rifiuti	» 147

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag. 154
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 155

CONVOCAZIONI	Pag. 163
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Vietti e per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» (n. 292)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN), relatore per la 2^a Commissione, interviene in sede di replica proponendo che le Commissioni riunite esprimano un parere favorevole con osservazioni sullo schema in titolo.

La normativa in esame – come già evidenziato – si inquadra, infatti, pienamente nello schema legislativo attualmente vigente in tema di contrasto alle attività di riciclaggio dei proventi di attività illecite che si avvalgono (o tentano di avvalersi) dei canali del sistema finanziario legale attualmente disponibili. La normativa italiana in materia, per vero, attesa l'elevata attenzione alle problematiche del riciclaggio e del reimpiego dei capitali illeciti, connaturata all'invasività del fenomeno, già si presenta all'avanguardia nel contesto europeo, fondandosi su istituti che da tempo

hanno mostrato la loro attitudine ed idoneità a intercettare flussi di denaro cosiddetto «sporco». Ne consegue che lo schema di decreto in esame viene ad inserirsi in un quadro normativo ampiamente predisposto a riceverlo ed, in parte, già adeguatamente strutturato al riguardo. Si consideri, ad esempio, la nozione di reato presupposto che nel vigente ordinamento italiano già si presenta ben più estesa. Anche l'allargamento del novero dei soggetti sottoposti agli obblighi di identificazione, registrazione e denuncia di operazioni sospette è pienamente compatibile con le norme già vigenti ed ha il merito ulteriore di fare tesoro dell'esperienza concreta, consentendo di allargare ulteriormente il già ampio quadro di riferimento tracciato dalla legislazione interna in materia. Sotto questo profilo la Direttiva europea ed il connesso schema di decreto legislativo hanno l'indubbio pregio di normare un non più trascurabile dato di esperienza che ha visto, purtroppo, nel corso del tempo dilatarsi a dismisura i soggetti e, quindi, i canali finanziari strumentalizzati dalla criminalità per ripulire il denaro proveniente da reato.

Per quel che concerne l'introduzione dei soggetti tenuti all'obbligo de quo, un'osservazione, sembra, tuttavia, doversi fare in relazione alle categorie professionali degli avvocati e dei commercialisti. Sembra infatti opportuno segnalare che la peculiare funzione della professione forense va considerata, in relazione al ruolo e alla tipologia dell'opera professionale prestata e, quindi, più in generale al tipo di rapporto professionale che si viene ad instaurare tra legale e cliente. Tale rapporto risulta improntato ad un legame tecnico-fiduciario che, ai fini in questione, imporrebbe di fissare uno spartiacque, quello della cooperazione consapevole alla realizzazione dello scopo illecito che il cliente si propone di conseguire per il tramite dello strumento legale predisposto dal professionista o dall'attività professionale di costui. È del tutto evidente che, in tali casi, il legale potrà essere chiamato a rispondere a titolo di concorso pieno nel reato commesso dal cliente ma in assenza di tale conoscenza appare alquanto difficile addossare ad un privato cittadino, non chiamato a funzioni o compiti pubblici, un vero e proprio ruolo di supplenza o addirittura di ausilio ad un ruolo di contenuto eminentemente pubblico. Perplessità non dissimili sembrano poi potersi sollevare in riferimento alla posizione del commerciante di oggetti di elevato valore, attese le caratteristiche specifiche dell'attività svolta dallo stesso. Sotto un diverso profilo va evidenziato poi che la previsione dell'obbligo a carico degli avvocati finisce con il riguardare operazioni che prevedono il loro interagire finale con altri soggetti istituzionalmente investiti di ruoli pubblici o parapubblici e, quindi, a loro volta correttamente già inseriti nel novero dei soggetti obbligati alla segnalazione.

Per quel che concerne le case da gioco si ritiene infine che l'inserimento nell'elenco sia da tenere fermo nei termini previsti, posto che per un verso l'informativa consentirà certamente di ovviare a taluni problemi pratici e, per altro verso, sarà solo la segnalazione delle concrete operazioni a soddisfare le esigenze di conoscenza che la normativa tende a realizzare. Sarebbe peraltro, forse, opportuno innalzare la soglia norma-

tiva oltre la quale scatterebbe l'obbligo di segnalazione a carico di tali soggetti.

Il senatore BALBONI (AN), relatore per la 6^a Commissione, esprime apprezzamento per l'obiettivo della direttiva 2001/97/CE, oggetto del recepimento, di accrescere il sistema di protezione del settore finanziario e di altre attività suscettibili di essere interessate da attività criminose. In tal senso, essa dispone un ampliamento delle fattispecie criminose considerate «base» o «presupposto» delle attività di riciclaggio – comprendendovi tutte le forme di criminalità organizzata e di attività illecite suscettibili di ledere gli interessi economici e finanziari dell'Unione e dei singoli Stati membri –, nonché un'estensione della normativa ad attività non finanziarie suscettibili di essere utilizzate a scopo di riciclaggio e una ridefinizione degli obblighi di identificazione e registrazione delle operazioni sospette.

Rispetto alla normativa in materia di antiriciclaggio in vigore nell'ordinamento italiano la novità sostanziale dello schema di decreto legislativo in esame consiste nella estensione ai revisori, ai contabili esterni, ai consulenti tributari, ai notai e ad altri liberi professionisti legali della disciplina antiriciclaggio.

Tale previsione è stata frutto di una lunga elaborazione in sede comunitaria, vista la necessità di prevedere meccanismi applicativi appropriati per salvaguardare le specifiche prerogative delle professioni legali. La soluzione da ultimo adottata dalle autorità comunitarie preserva la disciplina del segreto professionale vigente negli Stati; infatti, la direttiva dispone che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di segnalazione per i notai, i professionisti legali indipendenti, i consulenti tributari in riferimento alle informazioni ricevute nel corso dell'esame della posizione giuridica o nell'espletamento dei compiti di difesa del cliente in un procedimento giudiziario.

Va ricordato che l'inserimento della direttiva tra quelle da recepire ai sensi della legge comunitaria 2002 (legge 3 febbraio 2003, n. 14) era stato proposto dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, in sede di espressione del parere sul disegno di legge A.S. n. 1329.

In particolare, nel corso dell'esame in sede consultiva era stato rilevato come il recepimento in tempi brevi di tale direttiva avrebbe determinato un'estensione della disciplina antiriciclaggio allora vigente, atta a prevenire e contrastare più efficacemente tale fenomeno, nell'ambito di un sistema di collaborazione sovranazionale e di maggiore armonizzazione tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri dell'Unione.

Tale affermazione traeva peraltro origine dall'esito dell'indagine conoscitiva sui rischi di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'euro, condotta dalla stessa Commissione finanze e tesoro sul finire dell'anno 2001.

Nel corso dell'indagine era maturata la consapevolezza che il campo di azione delle attività di riciclaggio si è esteso oltre l'ambito finanziario e creditizio, laddove si concentra maggiormente il sistema di prevenzione e

di accertamento. Conseguentemente, la Commissione, proprio in concomitanza con il varo della direttiva comunitaria, si era espressa all'unanimità in merito alla opportunità di coinvolgere altre categorie nell'attività di segnalazione delle operazioni sospette, prime fra tutte i notai, per gli aspetti concernenti il settore immobiliare, e le professioni legali. Tale orientamento traeva origine dalla consapevolezza, confermata anche dagli organismi investigativi, che nel settore del riciclaggio si verifica un continuo spostamento delle risorse illecite verso i settori economici ritenuti meno esposti all'azione di controllo e vigilanza.

In base a tali considerazioni, esprime quindi apprezzamento per i contenuti del decreto legislativo.

Va tuttavia rilevato che l'effettiva incisività ai fini del contrasto delle attività di riciclaggio potrebbe essere compromessa dalla prevista limitazione degli obblighi di identificazione e di segnalazione ai soli professionisti iscritti agli Albi. Non può sfuggire, infatti, che la strada – certamente più agevole – di identificare quali destinatari della disciplina in commento gli iscritti agli albi, mostra il fianco alla ovvia osservazione che le operazioni "sospette" si indirizzeranno verso altri professionisti non iscritti negli Albi e quindi non tenuti ad alcuna segnalazione.

Egli propone quindi di invitare il Governo a ripensare sotto tale specifico aspetto l'ambito di applicazione, modificando opportunamente disposizione di cui alla lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 2.

Un'ulteriore osservazione – prosegue il relatore – concerne l'avviso che occorre giungere al più presto ad una definizione degli aspetti tecnico-funzionali dell'anagrafe dei conti e dei depositi, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 della legge n. 413 del 1991, istituita con Decreto del Ministro del tesoro in data 4 agosto 2000.

Si segnala, inoltre, che il disposto di cui all'articolo 6, comma 11, dello schema – volto a eliminare dall'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario la norma relativa all'esclusione dei confidi dagli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette – risulta superato dalla riformulazione della medesima disposizione del testo unico bancario effettuata ad opera dell'articolo 13, comma 37, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, ai sensi del quale la citata esclusione non è più prevista.

Infine, ritiene opportuno invitare il Governo a elaborare uno specifico testo unico concernente la disciplina di contrasto al riciclaggio, anche in coordinamento con la disciplina recata dalle leggi speciali riguardanti il contrasto della criminalità di stampo mafioso.

Interviene il senatore BRUNALE (*DS-U*), sottolineando la difficoltà di valutare due proposte di parere da parte dei relatori, anche per il ristretto margine di tempo assegnato alle Commissioni per deliberare.

Il presidente PEDRIZZI fa presente che le Commissioni delibereranno il mandato ai due relatori a redigere, ovviamente, un unico parere.

Il senatore SALERNO (AN) fa presente che lo schema di decreto legislativo pone certamente all'attenzione delle Commissioni la questione della valutazione dell'attività dei professionisti non iscritti agli Albi professionali.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) fa presente al senatore Luigi Bobbio che avrebbe preferito un esplicito riconoscimento nel parere da lui proposto del valore costituzionale del principio di difesa.

Il senatore GIRFATTI (FI) preannuncia il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sulle proposte di parere illustrate dai relatori, osservando criticamente come la disciplina in esame non contempli la definizione delle operazioni sospette, in modo da attutire la discrezionalità assegnata al soggetto tenuto alla segnalazione. Per quanto riguarda, invece, l'estensione degli obblighi di segnalazione ai professionisti iscritti agli albi, ribadisce l'opportunità di attribuire agli ordini, attraverso un meccanismo di autoregolamentazione, gli strumenti per tutelare l'anonimato, pur rimanendo impregiudicata la questione dei professionisti non iscritti agli Albi.

Il senatore COSTA (FI) sottolinea in termini dubitativi l'efficacia della disciplina antiriciclaggio in raffronto ai costi amministrativi e gestionali dell'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti da tale normativa.

A giudizio del senatore CENTARO (FI) la disciplina antiriciclaggio non ha mai costituito un ostacolo né per la generalità delle imprese né tanto meno per gli intermediari finanziari.

Il senatore BUCCIERO (AN) preannuncia il voto favorevole per la propria parte politica.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) preannuncia il voto contrario a nome della propria parte politica.

Il senatore EUFEMI (UDC) preannuncia il voto favorevole.

La Commissione dà infine mandato ai relatori a predisporre un parere favorevole con le osservazioni illustrate in precedenza.

La seduta termina alle ore 9,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

347^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.**La seduta inizia alle ore 18,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 8)** Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole sulla Tabella 2 e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, limitatamente a quanto di competenza. Rapporto favorevole sulla Tabella 8 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512-B)

Il presidente PASTORE ricorda che l'esame si limita alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati e propone un termine per eventuali emendamenti e ordini del giorno, alle ore 19.

La Commissione consente.

Il senatore MAFFIOLI(UDC), relatore sullo stato di previsione dell'economia e delle finanze e le corrispondenti parti del disegno di legge n. 2512-B, limitatamente a quanto riferito alle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri, richiama l'attenzione, anzitutto, sul comma 71 dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria, che riguarda il passaggio di personale verso gli organi di giustizia amministrativa, contabile e

l'Avvocatura dello Stato: in particolare, esso prevede che, per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i TAR, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possano avvalersi di personale dipendente del CONI, ovvero di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Tale forma di passaggio di personale, che comunque deve essere contenuta entro il limite di 300 unità, può avvenire su base volontaria, anche eventualmente in soprannumero o in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità.

La Commissione bilancio della Camera ha, inoltre, specificato che – per quanto concerne il personale dipendente del CONI – questo doveva essere in servizio alla data del 7 luglio 2002: la precisazione è da mettere in relazione con l'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, che ha previsto la costituzione di una società per azioni denominata «CONI Servizi S.p.A. «per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Per quanto concerne i rapporti tra il CONI (ente pubblico) e la CONI Servizi S.p.A., il comma 11 dell'articolo 8 del citato decreto n. 138 ha previsto che il personale alle dipendenze del CONI (ente pubblico) venga trasferito alle dipendenze della CONI Servizi S.p.A..

Il secondo periodo del comma in esame demanda la definizione delle modalità di trasferimento e di riparto del personale tra le amministrazioni interessate a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, su proposta delle amministrazioni stesse previa consultazione delle organizzazioni sindacali. In seguito a modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera sono stati inseriti due periodi aggiuntivi al comma in esame con i quali si permette al Consiglio di Stato, ai TAR, alla Corte dei conti e all'Avvocatura dello Stato di avvalersi anche del personale in servizio presso l'Agenzia del Demanio che abbia esercitato il diritto di opzione per il passaggio ad altra amministrazione pubblica. Inoltre, il personale della medesima Agenzia potrà anche essere destinato ad altre Amministrazioni con le modalità, i criteri ed i limiti numerici che saranno in seguito indicati con apposito decreto del Ministro per la funzione pubblica.

Propone, quindi, di formulare un rapporto favorevole.

Il senatore BOSCETTO (*FI*) , relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'interno e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, osserva che quest'ultimo, a seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, presenta i seguenti profili di interesse per il Ministero dell'interno: all'articolo 3, il secondo periodo del comma 47 prevede ulteriori risorse a favore delle Forze Armate e delle Forze di polizia. Vengono stanziati, a decorrere dall'anno 2004, 200 milioni di euro da desti-

nare al trattamento economico accessorio di tali categorie di pubblici dipendenti. La disposizione è posta in relazione a esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della difesa nazionale nonché agli accresciuti impegni in ambito internazionale. Il comma 53 prevede una deroga al blocco delle assunzioni in forza della quale sono fatte salve quelle non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003: tale provvedimento ha autorizzato, in deroga al divieto di cui all'articolo 34, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca, ad assumere nell'anno 2003 un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive 6.967 unità, corrispondente a un limite di spesa di 57,969 milioni di euro per l'anno 2003, e a una spesa complessiva annua lorda a regime di 219,783 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004. In particolare, 5601 unità sono state assegnate alle Forze Armate, ai Corpi di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, con un limite di spesa, per l'anno 2003, di 27.377 milioni di euro, e di 165,216 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Il comma 72 reca una norma interpretativa con cui si chiarisce che l'indennità perequativa prevista dall'articolo 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999, compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate e ai corrispondenti gradi delle forze di polizia. Tale norma interpretativa interviene anche su situazioni controverse in giudizio e ciò, come di consueto, suscita qualche perplessità. I commi 151 e 152 prevedono risorse per il Ministero dell'interno. In particolare, il comma 151 istituisce un fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro; la ripartizione tra le varie unità previsionali di base è demandata a decreti del Ministro dell'interno. Il comma 152 autorizza, per far fronte alle esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, la spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004. Tale stanziamento è iscritto in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'Interno; le modalità di ripartizione tra le varie unità previsionali di base sono identiche a quelle previste dal comma precedente. Il comma 153 incrementa complessivamente di 500 unità la dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine espresso di innalzare l'efficienza e l'efficacia nello svolgimento di funzioni e compiti istituzionali. Il comma 154 reca una rideterminazione di spesa relativa all'articolo 22 della legge n. 128 del 2001. La spesa massima che può derivare dall'applicazione della legge citata è incrementata: si stanziavano 48 milioni di euro per l'anno 2004 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Il comma 155 stanziava 73 milioni nel 2004, 118 nel 2005 e 122 a decorrere dal 2006 per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Il comma 156 introduce disposizioni per un adeguamento delle indennità spettanti a talune figure del personale specialista del Corpo dei vigili del fuoco. Le risorse previste dal presente comma 156 sono in particolare destinate,

con modalità previste in sede di contrattazione, al personale del settore operativo che svolge mansioni corrispondenti ai profili del settore aeronavigante nonché al personale con la specializzazione di sommozzatore in servizio presso sedi di nucleo. A tale fine la norma introduce un incremento di 600.000 euro (per il settore aeronavigante) e di 1.000.000 di euro (per il personale sommozzatori) delle risorse recate dall'articolo 47, comma 2, lettera *d*), del contratto collettivo nazionale del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo. Il comma 157 prevede la collocazione di 120 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenenti ai profili operativi corrispondenti alla posizione economica B1, nella posizione economica B2 anche in soprannumero e con progressivo riassorbimento nella dotazione organica.

Il relatore, quindi, propone di formulare un rapporto favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'ALÌ osserva che le modifiche approvate dalla Camera dei deputati in tema di risorse per la sicurezza, corrispondono agli auspici formulati dalla Commissione in sede di prima lettura.

Non essendo stati presentati, nel termine convenuto, né emendamenti né ordini del giorno, accertato il numero legale, sono poste distintamente in votazione, e approvate, le proposte di rapporto favorevole avanzate dai relatori, con dichiarazioni di voto contrario del senatore TURRONI (*Verdi-U*).

La seduta termina alle ore 19,05.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

301^a Seduta (1^a pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
ZANCAN*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE REFERENTE***(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento**

(Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il presidente Antonino CARUSO (AN), il quale si sofferma preliminarmente sulle ragioni che rendono non più differibile una riforma della disciplina delle procedure concorsuali tra cui segnala la necessità di adeguare la disciplina vigente ai principi espressi dal nuovo articolo 111 della Costituzione nonché l'esigenza di intervenire per colmare le lacune e risolvere talune questioni interpretative conseguenti alle numerose declaratorie di illegittimità costituzionale intervenute dal varo della legge fallimentare ad oggi.

Passa quindi ad illustrare l'articolato in cui si sostanzia il disegno di legge in titolo e, in relazione all'articolo 1, osserva come la previsione intenda abrogare il secondo comma che definisce con criteri non più attuali i piccoli imprenditori che, ricorda, al pari degli enti pubblici, sono esclusi, malgrado l'insolvenza, dalle procedure fallimentari.

L'articolo 2 abroga l'articolo 4 del regio decreto n. 267 del 1942, con conseguente definitiva «uscita di scena» dell'agente di cambio (e del contribuente per debito di imposta) dall'ambito di applicazione della legge fallimentare, peraltro già ora essendo gli agenti di cambio una categoria residuale disciplinata da leggi speciali.

L'articolo 3, introduce, con la numerazione «9-bis», un nuovo articolo, che mira a regolare, sotto il profilo processuale, il caso della sentenza – resa nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento – che dichiara l'incompetenza del tribunale adito. La nuova disposizione è diretta, da un parte, alla conservazione degli atti compiuti e, dall'altra,

al rapido trasferimento del fascicolo fallimentare e dell'ulteriore corso del giudizio d'opposizione e di ogni altro giudizio in cui abbia parte il curatore, con l'utilizzo dello strumento, per l'accesso al giudice dichiarato competente, delle previsioni rispettivamente previste negli articoli 50, 302 e 303 del codice di procedura civile.

L'articolo 4 aggiunge un secondo comma all'articolo 10 del regio decreto n. 267 del 1942, disponendo che il fallimento delle società commerciali non può essere in nessun caso dichiarato decorso un anno dalla relativa cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente, ai sensi del comma 1, dal momento in cui si è manifestata l'insolvenza. Si intende in tal modo risolvere alcune incertezze giurisprudenziali.

L'articolo 5 dà luogo alla sostituzione integrale dell'articolo 15 del regio decreto n. 267 del 1942, rendendo obbligatoria l'audizione del resistente nel processo per dichiarazione di fallimento. È assegnato un termine, sostanzialmente a difesa, di quindici giorni, abbreviabili se del caso. L'audizione e l'istruttoria inoltre può essere delegata al giudice delegato.

L'articolo 6 interviene innovativamente sull'articolo 16 del regio decreto n. 267 del 1942, rendendo flessibile il termine entro cui ha luogo l'esame dello stato passivo e superando quindi il mai osservato termine di cinquanta giorni ora stabilito, come somma di quello – trenta giorni – destinato alle domande dei creditori che vantano diritti reali mobiliari ai sensi del numero 4 e di quello di ulteriori venti giorni previsto dal numero 5 del medesimo articolo 16 della legge fallimentare. Si stabilisce poi che tali diritti debbano essere fatti valere nei sette giorni antecedenti l'udienza di cui sopra. Viene, infine, soppresso il quarto comma del vigente articolo 16 che contempla l'ipotesi che possa essere disposta, con la sentenza, la cattura del fallito o di altri soggetti chiamati a rispondere dei reati previsti nella legge fallimentare. Con il che è resa esplicita l'abrogazione della detta norma, per effetto della disposizione dell'articolo 214 delle disposizioni attuative del nuovo codice di procedura penale.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 17 del regio decreto n. 267 del 1942, stabilendo che la sentenza dichiarativa del fallimento sia comunicata al creditore richiedente ed al curatore, come attualmente avviene, ma sia viceversa anche notificata, con le modalità dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al debitore. L'adempimento, tanto della notifica, quanto – ovviamente – della comunicazione è a carico del cancelliere così come a suo carico sono gli ulteriori incombeni dell'affissione all'albo del tribunale, in luogo della affissione alla porta esterna dello stesso e della comunicazione al pubblico ministero, al registro delle imprese, alla cancelleria del tribunale del luogo in cui la società fu costituita.

L'articolo 8 interviene sostitutivamente sul comma 1 dell'articolo 18 del regio decreto n. 267 del 1942, disponendo che l'opposizione alla sentenza di fallimento debba essere proposta entro trenta giorni, e non più quindici, dalla notifica per il debitore e dall'affissione, per ogni altro interessato. La problematicità della disposizione è evidente con riferimento ai destinatari della comunicazione di cui all'articolo 17 così come novellato. Continua a suscitare

perplessità invece il permanere del secondo comma del citato articolo 18, relativo al divieto di opposizione da parte del richiedente il fallimento, che, sia pur perfettamente spiegabile dal punto di vista logico in termini di condotta coerente, determina tuttavia un'irragionevole rigidità alla norma nel suo complesso, nei casi in cui la ragione del contendere, che sempre vi è, è rimossa dopo la camera di consiglio.

L'articolo 9 interviene sull'articolo 26 del regio decreto n. 267 del 1942 e cioè sulle disposizioni che regolano il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato. Il nuovo termine di dieci giorni dalla notificazione appare più ragionevole dell'attuale di tre giorni decorrenti dalla data del decreto. Anche in questo caso come in quello prima visto del novellato articolo 18, è previsto un termine massimo per il reclamo che è fissato in 120 giorni dal deposito in cancelleria.

Osserva poi come sia di grandissimo rilievo la previsione – contenuta nel nuovo comma 5 della legge fallimentare – dell'esclusione del giudice delegato dal collegio chiamato a provvedere sul reclamo.

Va evidenziato, in merito all'articolo 10 il suo intervento sull'articolo 34 del regio decreto n. 267 del 1942 nel senso di rafforzare i criteri di trasparenza della gestione delle somme riscosse dal curatore. È questo un punto significativo che dovrebbe essere ulteriormente potenziato, anche alla luce di fatti recentemente emersi.

Si osserva che l'articolo 11, modificando il secondo comma dell'articolo 35 della legge fallimentare, aggiorna il limite obsoleto di Lire 200.000 per gli atti (transazioni, rinunzie, riduzioni crediti), cui è abilitato il giudice delegato, senza intervento del collegio, adeguandolo a Euro 15.000, con aggiornamento triennale periodico a cura del Ministero della giustizia.

L'articolo 12 modifica l'articolo 46 del regio decreto n. 267 del 1942, che individua i beni non compresi nel fallimento, riallineando le disposizioni all'intervenuta riforma del diritto di famiglia. Se da un lato è pacifica l'inconciliabilità del n. 4 del citato articolo 46 con la nuova previsione contenuta nell'articolo 188 del codice civile che riguarda ora la comunione e le disposizioni dei beni ricevuti in donazione e successione, è forse da meglio considerare la previsione del n. 3 in relazione alla salvezza del disposto dell'articolo 170 del codice civile.

L'articolo 13 interviene sull'articolo 48 del regio decreto n. 267 del 1942, in materia di corrispondenza diretta al fallito, escludendo la conoscenza del curatore a quella estranea ai «rapporti compresi nel fallimento», ancorché avente carattere patrimoniale.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 49 – obbligo di residenza del fallito – del regio decreto n. 267 del 1942, sostituendo all'obbligo di risiedere e al divieto di allontanarsi, l'obbligo di reperibilità, attraverso la comunicazione al curatore dei relativi mutamenti. Resta ferma la facoltà di disporre l'accompagnamento coatto, quando il fallito non risponde alla richiesta di presentazione.

L'articolo 15 modifica l'articolo 50 del regio decreto n. 267 del 1942, rendendo in sostanza automatico il cosiddetto «diritto all'oblio» e dispo-

nendo - quindi - una riconsiderazione generale della previsione con lo stabilire che il fallito è cancellato, come tale, dal registro tenuto dal tribunale, una volta chiusa la procedura. Analogamente è stabilito che le incapacità durano fintanto che la procedura è aperta. Decisamente «fuori tempo» appare poi l'ultimo comma - di cui viene disposta l'abrogazione - che assegna al Ministro il compito di determinare i criteri di tenuta dei registri.

Passa poi all'articolo 16, che modifica l'ultimo comma dell'articolo 54 del regio decreto n. 267 del 1942, aggiungendo alle norme richiamate per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi - articolo 2788 del codice civile - pegno sui mobili e articolo 2855 del codice civile - ipoteca - anche l'articolo 2749 in analoga materia, collocato tra le disposizioni generali in materia di privilegio.

Ricorda che sull'articolo 54 e sul comma in questione vi sono stati plurimi interventi della Corte costituzionale (sentenze 300/1986, 204/1989, 408/1989 e 567/1989) con riferimento agli interessi collegati a crediti di lavoro o in ambito cooperativistico.

Si sofferma quindi sull'articolo 17, il quale dispone l'abrogazione dell'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, che prevedeva - con presunzione *iuris tantum* - l'acquisto di beni nel quinquennio da parte del coniuge come eseguito con danaro del fallito, con conseguente apprensione degli stessi da parte del curatore o revoca, se ceduti, salva la prova della buona fede da parte del terzo. È questo un intervento condivisibile sia in relazione alla riforma del diritto di famiglia, sia *lato sensu*.

L'articolo 18 sostituisce integralmente l'articolo 84 del regio decreto n. 267 del 1942, in materia di apposizione dei sigilli. Lo stesso articolo 18 sopprime, poi, l'articolo 85 del regio decreto n. 267 del 1942 che consentiva al giudice di pace di apporre i sigilli preventivamente, avuta notizia della dichiarazione di fallimento e dispone, in relazione all'articolo 86 del medesimo regio decreto, che sia il curatore, e non già il giudice delegato, a stabilire la non apposizione dei sigilli alle cose necessarie alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa.

L'articolo 19 interviene innovativamente sull'articolo 87 del regio decreto n. 267 del 1942, disponendo che l'inventario avvenga a cura del curatore, presenti il fallito e il comitato dei creditori. È introdotta la facoltà - che appare opportuna - del giudice di disporre che il curatore esegua subito l'inventario senza apporre i sigilli e che sia nominato uno stimatore. Resta fermo l'obbligo del fallito di dichiarare, sotto pena delle sanzioni previste dall'articolo 220, se esistono altri beni.

L'articolo 20 interviene sull'articolo 90 del regio decreto n. 267 del 1942 in materia di esercizio provvisorio, sovvertendo il presupposto logico dell'istituto che potrà essere disposto non più tutte le volte che l'interruzione determina un danno grave e irreparabile, ma tutte le volte che ciò è utile per i creditori.

L'articolo 21 interviene sull'articolo 92 (avviso ai creditori) della legge fallimentare, stabilendo che l'avviso debba indicare il termine per

la presentazione delle domande, oltre il quale le stesse saranno considerate tardive agli effetti degli articoli 101 e 103.

L'articolo 22 fa riferimento all'articolo 93 – domande di ammissione al passivo – del medesimo regio decreto e stabilisce che debba essere dichiarato il domicilio nel circondario del tribunale e non più nel comune dove questo ha sede. In caso contrario la notifica dovrà avvenire presso la cancelleria del tribunale stesso, aspetto questo che appare insufficiente.

L'articolo 23 sopprime l'ultimo comma dell'articolo 95 (formazione dello stato passivo) del regio decreto n. 267 del 1942, concernente l'obbligo del deposito dello stato passivo predisposto tre giorni prima dell'udienza fissata per il relativo esame.

Passando poi all'articolo 24, che interviene sull'articolo 96 del regio decreto n. 267 del 1942 riguardante l'esame dello stato passivo, osserva che esso riallinea la disposizione in conformità al nuovo modello stabilito dall'articolo 16, n. 5 (come modificato con l'articolo 6 del disegno di legge).

L'articolo 25 riscrive completamente l'articolo 97 (esecutività dello stato passivo) del regio decreto n. 267 del 1942, innovando essenzialmente su due punti.

Il primo è che possono prendere visione dello stato passivo solo i creditori che hanno chiesto di essere ammessi, aspetto non condivisibile, e il fallito. Il secondo è che il creditore dà avviso del deposito a tutti i creditori (ammessi e non ammessi), aspetto anche questo condivisibile.

L'articolo 26 riscrive integralmente l'articolo 98 del regio decreto n. 267 del 1942, in materia di opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva, opportunamente stabilendo che il giudizio di opposizione abbia luogo a maggior somiglianza di qualsiasi altro giudizio ordinario. È previsto l'intervento in causa degli altri creditori – deve intendersi sia quelli che hanno chiesto l'insinuazione sia gli altri – ed è posizione del tutto condivisibile. I termini decorrono dalla intervenuta comunicazione in ossequio agli interventi della Corte costituzionale (sentenze n. 102 del 1986 e n. 120 del 1986) che hanno dichiarato la incostituzionalità della previsione che fissa la decorrenza dall'affissione o dal deposito. Le disposizioni sono ancora estese anche ai creditori ammessi con riserva e ciò non è opportuno. Si ritiene questo valga a maggior ragione ora, con l'instaurazione di un giudizio ordinario vero e proprio.

L'articolo 27 riscrive l'articolo 99 – giudizio di opposizione – del regio decreto n. 267 del 1942, disponendo che i vari giudizi di opposizione possono essere riuniti (o separati) quando ciò risulti opportuno. Prevede l'ammissione provvisoria anche parziale. Riduce alla metà i termini per appellare o ricorrere in cassazione e ciò è inopportuno e inutile alla luce dei tempi generali della controversia ancorché resi in futuro più brevi, come auspicabile.

L'articolo 28 provvede a sostituire l'attuale articolo 100 (impugnazione di crediti ammessi) al fine di rendere meglio, «giurisdizionalizzando», il processo di impugnazione dei crediti. A tale riguardo il Presidente relatore ricorda che anche in questo caso è stata adeguata la norma

alle prescrizioni delle sentenze della corte costituzionale nn. 102/1986, 120/1986, 538/1990 sul deposito/affissione.

L'articolo 29 riguarda le dichiarazioni tardive dei crediti di cui all'articolo 101 della legge fallimentare per le quali, anche in questo caso, è prevista una più accentuata «giurisdizionalizzazione» del processo con rinvio agli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile. Resta tuttora ragionevolmente previsto che la domanda tardiva possa essere sempre svolta, prima del riparto generale e che il credito venga senz'altro ammesso se il curatore non lo contesta e se il giudice lo ritiene fondato. Sono richiamate poi le disposizioni del novellato articolo 99, in tema di impugnazione per le quali valgono quindi le considerazioni critiche già svolte.

Con l'articolo 30 si interviene sul secondo e terzo comma dell'articolo 102 relativamente ai casi di revocazione dei crediti ammessi. Il modello innovativamente introdotto è sostanzialmente in sintonia con quanto già osservato per gli articoli 99 e 101; restano condivisibilmente invariati i presupposti logici e di diritto che possono dare luogo alla revocazione, oltre che le disposizioni di provvisorio accantonamento dei fondi e di non ostatività del giudizio pendente per la chiusura della procedura continuando il giudizio davanti allo stesso tribunale.

Proseguendo nella sua illustrazione, il Presidente relatore passa ad esaminare l'articolo 30 volto ad aggiungere un comma all'articolo 106, in materia di vendita dei beni mobili, preoccupandosi della necessità di cancellare i privilegi e eventuali altri gravami sui veicoli, una volta che gli stessi siano stati venduti e che sia stato incassato il prezzo. Analoga preoccupazione, a suo avviso, dovrà essere estesa a tutti gli altri casi di beni registrati ai fini del privilegio o della riserva di proprietà.

L'articolo 32 sostituisce integralmente l'articolo 108 in materia di vendita di immobili rendendo indifferente la vendita con o senza incanto e richiama espressamente, quanto alle modalità della vendita, gli articoli 567 e seguenti del codice di procedura civile.

La modifica testuale apportata potrebbe essere dubbiosamente considerata con riferimento alla titolarità dell'esecuzione se affidata al giudice delegato come era prima o al giudice dell'esecuzione, come potrebbe apparire, mentre sembrerebbe pacifico trattarsi del giudice delegato nel caso previsto al secondo comma, relativo alla vendita ad offerte private.

L'articolo 33 inserisce il nuovo articolo 108-*bis* che disciplina la vendita di navi e aeromobili. Questa, decisa dal giudice delegato su istanza del curatore, ha luogo secondo le disposizioni del codice della navigazione, ovvero ad offerte private per via dell'espresso richiamo del secondo comma dell'articolo 108.

L'articolo 34 affronta, nell'ambito dell'articolo 117, in materia di ripartizione dell'attivo, la questione del mancato ritiro delle somme depositate per essere ripartite, ovvero quelle del creditore divenuto irreperibile: la somma non è più depositata (come è stato finora) presso le banche, destinata ad essere incamerata dalle stesse nel tempo, ma saranno poste a disposizione del Ministero della giustizia, decorsi cinque anni dal deposito.

Altra soluzione potrebbe essere quella del riparto ulteriore a tutti i creditori noti e attivi, ma si tratterebbe forse di cosa inutilmente molto onerosa non foriera di apprezzabili vantaggi.

L'articolo 35 modifica il numero 1 dell'articolo 118 della legge fallimentare prevedendo un unico termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo.

Sotto un diverso profilo, potrebbe prospettarsi la possibilità di un intervento modificativo volto a prevedere la chiusura della procedura fallimentare anche nel caso della mancanza di domande da parte di una pluralità di persone. Se, infatti, il creditore è unico non vi è necessità del concorso e potrebbe solo prevedersi la dichiarazione civile di insolvenza.

L'articolo 36, mostrando un piccolo segno di attenzione verso i creditori, aggiunge, in seno all'articolo 119 della legge fallimentare, la prescrizione dell'avviso a tutti i creditori a mezzo raccomandata. L'occasione potrebbe essere colta per ragionare sulla necessità di uniformare i mezzi di comunicazione (sempre raccomandate semplici oppure sempre raccomandate con avviso di ricevimento, aggiungendone di ulteriori, fax, e-mail) previa indicazione dei medesimi nell'ambito della domanda. Il creditore infatti ha interesse a semplificare in quanto meno il fallimento spende e più ripartisce tra i creditori.

Nell'ambito dei casi di riapertura del fallimento, regolata dall'articolo 121 della legge fallimentare, risulta importante quanto previsto dall'articolo 37 con il quale si sostituisce il n. 2 del secondo comma del medesimo articolo 121, rispetto al novellato comma 4 dell'articolo 16 già trattato in sede di esame dell'articolo 6 del disegno di legge.

A partire dall'articolo 38, il disegno di legge inizia ad affrontare le problematiche connesse al concordato fallimentare e, in prima istanza, la sostituzione del primo comma dell'articolo 129 determina la soppressione dei termini minimi e massimi stabiliti per la fissazione delle udienze di comparizione da parte del giudice (attualmente non maggiori di 15; e non minori di 30 giorni).

Il secondo comma prevede il condivisibile allungamento dei termini per l'iscrizione a ruolo della cause di opposizione (che compete ai creditori dissenzienti e a qualsiasi interessato): venti giorni in luogo di cinque, oltre che la possibilità di intervento di «altri creditori».

L'articolo 38 interviene anche sull'articolo 130 della legge fallimentare, che riguarda le sentenze di omologazione del concordato, ma solo per prescrivere in via aggiuntiva la notifica al fallito e agli opposenti e, da ultimo, sull'articolo 131, stabilendo che la sentenza di omologazione sia appellabile nel maggiore termine di trenta giorni dalla notifica rispetto agli attuali quindici giorni.

È pure previsto che l'appello possa essere interposto solo dal fallito e dall'opponente e invero non si capisce perché non dagli intervenuti e dagli altri interessati, così come è stato previsto che possa essere con il nuovo secondo comma dell'articolo 129.

L'articolo 39 sopprime gli articoli 142, 143, 144 e 145 del regio decreto n. 267 del 1942 e cioè, in pratica, tutto quanto è riguardante il processo di riabilitazione civile del fallito.

L'articolo 40 affronta il tema del fallimento della società con un primo intervento abrogativo del terzo comma dell'articolo 146 del regio decreto n. 267 del 1942, che prevedeva la possibilità per il giudice delegato di disporre misure cautelari contestualmente all'azione di responsabilità. Le dette azioni non sono ovviamente precluse in assoluto, ma dovranno essere assunte dal giudice per esse competente. Al riguardo sembra opportuna un'attenta riflessione sulle implicazioni connesse con tale innovazione.

L'articolo 41 si riferisce all'articolo 147 del medesimo regio decreto, riguardante il fallimento dei soci dell'impresa illimitatamente responsabili. L'impianto resta analogo a quello attuale, nel senso che il fallimento della società produce *ipso iure* il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Le novità riguardano viceversa la non pronunciabilità del fallimento, decorso un anno dalla morte o da quando il socio illimitatamente responsabile non è più tale e l'estensione del catalogo dei soggetti abilitati a chiedere l'estensione del fallimento ad altri soci, anche di fatto, la cui relativa natura sia accertata successivamente al fallimento.

Viene inoltre introdotto l'obbligo del previo ascolto, a norma del novellato articolo 15 della legge fallimentare, di chiunque debba essere dichiarato fallito e prevista la possibilità di opposizione e di successivo reclamo.

L'articolo 42, poi, dispone l'abrogazione degli articoli 155, 156, 157, 158 e 159, cioè – in pratica – dell'intero capo XI del regio decreto n. 267 del 1942, contenente la previsione di un procedimento sommario, a conseguenze affievolite, previsto nel caso della piccolissima insolvenza.

L'articolo 43 riguarda l'articolo 162 del regio decreto n. 267 del 1942, e il testo affronta dunque le problematiche del concordato preventivo. Nella norma, totalmente riscritta, viene introdotto peraltro solo l'obbligo di ascolto del debitore, ai sensi del già citato articolo 15, oltre che del pubblico ministero, nel caso in cui il tribunale debba dichiarare inammissibile la proposta di concordato per mancanza delle condizioni prescritte o per l'impossibilità del conseguimento degli obiettivi di cui al secondo comma dell'articolo 160. Si tratta di una disposizione che, molto «battuta» dalla giurisprudenza, andrebbe, forse, ben più riconsiderata.

La sentenza continua a non essere reclamabile e ciò è logico perché, accompagnandosi all'inammissibilità del concordato la pronuncia del fallimento, la sentenza è opponibile quanto a questo ai sensi della specifica disposizione in proposito.

L'articolo 44 riguarda l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 e si limita solo a prescrivere l'ascolto del debitore, qualora il tribunale debba dichiarare il fallimento a causa del mancato deposito delle somme stabilite per le spese della procedura nel termine «non superiore a 8 giorni».

L'articolo 45 riscrive il primo comma dell'articolo 166 del regio decreto n. 267 del 1942, sostituendo l'albo del tribunale alla relativa «porta» e prevedendo la pubblicazione su uno o più giornali, in luogo del non più esistente foglio degli annunci legali.

L'articolo 46 si riferisce all'articolo 173 relativo alla dichiarazione del fallimento nel corso della procedura di concordato preventivo, in caso di frode da parte del debitore del regio decreto n. 267 del 1942, e si limita a prescrivere l'obbligo di ascolto del fallendo ai sensi del nuovo articolo 15 della legge fallimentare.

Analogamente è prescritto l'obbligo di ascolto del fallendo, quando il tribunale si appresta a prendere tale pronuncia (ai sensi degli articoli 177 e 178 del medesimo regio decreto) nel caso non siano raggiunte le maggioranze prescritte per l'approvazione del concordato preventivo nei termini ivi previsti.

L'articolo 47 riscrive l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942 relativo all'approvazione del concordato e al giudizio di opposizione, aumentando il termine entro cui gli opposenti debbano costituirsi in giudizio e prevedendo la possibilità dell'intervento degli altri creditori ai quali, per la costituzione, è assegnato il termine dei dieci giorni successivi.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 48, il quale, in relazione all'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, dispone la soppressione del n. 4, ed in sostanza esclude così il giudizio di meritevolezza del concordato. Si tratta di una soluzione che peraltro suscita qualche incertezza e appare forse troppo radicale, anche se la norma doveva essere senz'altro rivista.

Lo stesso articolo 48 dispone, inoltre, in relazione all'articolo 183 del medesimo regio decreto, che l'appello contro la sentenza che omologa o che respinge il concordato debba avvenire entro trenta giorni – e non quindici – dalla notifica della stessa, e non dall'opposizione. Si prevede altresì la notifica della sentenza d'appello e l'affissione all'albo del tribunale.

L'articolo 49 prende in considerazione l'amministrazione controllata, con un intervento sul comma 1 dell'articolo 188 del regio decreto n. 267 del 1942, che abolisce – anche in questo caso – il requisito della meritevolezza per l'ammissione alla procedura. L'articolo 50 interviene sull'articolo 190 del regio decreto n. 267 del 1942, disponendo che il termine di impugnazione del decreto di ammissione alla procedura in questione – che resta di dieci giorni – sia decorrente dalla comunicazione del provvedimento al debitore e dall'iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessati. Condivisibile la modifica, stante la irragionevolezza delle disposizioni oggi in vigore – dieci giorni dalla data del provvedimento oggetto dell'impugnazione – va osservata però l'insufficienza del termine assegnato ai cointeressati. Vi è peraltro il problema della effettiva disponibilità, non sempre tempestiva, degli atti dei pubblici registri, in capo ai terzi.

Rispetto all'articolo 51, il tema è quello della dichiarazione di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa. È anche in questo caso – articolo 195 del regio decreto n. 267 del 1942 – previsto l'ascolto

del debitore e vi è aggiunto quello dell'autorità di vigilanza. È altresì stabilito che il termine del reclamo decorra dalla notificazione della sentenza e non già dell'affissione. È infine fissato il termine massimo di un anno per l'inizio dell'opposizione.

L'articolo 52, in relazione all'articolo 200 del regio decreto n. 267 del 1942, dispone che – senza eccezioni, comprese quelle dell'articolo 51 – sia impossibile dare luogo ad azioni esecutive individuali o all'acquisto di diritti di prelazione su beni, dopo l'avvio della procedura di liquidazione coatta.

L'articolo 53, in relazione all'articolo 206 del regio decreto n. 267 del 1942, aggiorna ad oltre 15.000 euro il valore degli atti per i quali il commissario liquidatore deve conseguire l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. Per quanto riguarda l'articolo 54 irrilevante appare l'intervento sull'articolo 207, mentre è di rilievo la totale riscrittura dell'articolo 208, che impone innovativamente – nella nuova formulazione – un'attività del creditore per l'inserimento nello stato passivo, da attuarsi mediante richiesta scritta da avanzare non meno di trenta giorni prima della domanda. Si propone di modificare, anche aumentandolo, tale termine, ma di prevedere che lo stesso risulti rispettato per effetto del solo invio della prescritta domanda al commissario liquidatore. Va disciplinata, inoltre, l'ipotesi nella quale ai creditori non è pervenuta la comunicazione di cui all'articolo 207.

Il medesimo articolo 54, in relazione all'articolo 209 – formazione dello stato passivo – del regio decreto n. 267 del 1942, mira poi condivisibilmente a ridurre, ma – soprattutto – a rendere definiti i tempi della formazione dello stato passivo.

L'articolo 55 dispone, in relazione all'articolo 210 del regio decreto n. 267 del 1942, che sia l'Autorità di vigilanza a disporre, con decreto, la cancellazione dei privilegi e degli altri eventuali proventi sui beni venduti.

Di marginale rilievo appaiono infine le disposizioni successive di cui articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61.

Il presidente RELATORE, a conclusione dell'illustrazione del disegno di legge in titolo, pur non escludendo possibili miglioramenti dello stesso, ritiene si tratti nel suo insieme di un articolato di buona qualità che potrà costituire inoltre un utile contenitore per l'inserimento di ulteriori proposte di regolamentazione. A questo proposito si potrebbe valutare, con l'occasione, di procedere alla revisione della disciplina dell'ordine dei privilegi. Altro argomento di interesse potrebbe essere quello di riconsiderare la disciplina degli effetti del fallimento sugli atti compiuti dal fallito al momento espressa dagli articoli 72, 73 e 74 della legge fallimentare.

Segnala altresì la particolare urgenza di definire una disciplina degli effetti del fallimento sul contratto di *leasing*, per risolvere una volta per tutte i contrastanti orientamenti della giurisprudenza in materia. Ritiene poi che debba essere rafforzato il comitato dei creditori, almeno con riferimento a talune situazioni attraverso una disciplina meno rigida dell'at-

tuale in modo da rendere la normativa più flessibile in modo da far sì che la stessa assolva meglio alle finalità che, di volta in volta, possono venire in rilievo. Occorre poi riservare particolare attenzione ai beni immateriali che rispetto all'epoca in cui entrò in vigore della legge fallimentare, oggi rivestono una maggiore importanza che giustifica una specifica considerazione nelle procedure concorsuali e, al tempo stesso, valorizzare l'istituto del concordato fallimentare che nell'esperienza applicativa ha dimostrato di poter essere utile. Infine preannuncia alla Commissione l'intenzione di proporre, nel prosieguo dell'esame, la costituzione di un Comitato ristretto, nonché di nominare due consulenti – analogamente a quanto già avvenuto in relazione all'esame di altri disegni di legge – nella persona di due esperti nella materia delle procedure concorsuali.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

302^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

La seduta inizia alle ore 19.

IN SEDE CONSULTIVA

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 5)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2004

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole su tabella n. 5 e parti del disegno di legge n. 2512-B, limitatamente a quanto di competenza)

Riferisce sui documenti in titolo il senatore GUBETTI (*FI*) rilevando preliminarmente come le uniche variazioni apportate al bilancio del Ministero nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifiche peraltro di irrilevante entità, riguardino l'incremento delle disponibilità finanziarie attribuite al Centro di responsabilità «Organizzazione giudiziaria»

per un ammontare pari a 46.000 euro e relativi a oneri retributivi diretti ed indiretti del personale.

Ricorda altresì che, rispetto alle previsioni iniziali, a conclusione dell'esame presso il Senato, le dotazioni del Ministero erano state aumentate in attuazione di norme dell'articolato del disegno di legge finanziaria. In particolare, l'incremento complessivo era pari a 1.133 milioni di euro a favore delle dotazioni del Centro «Affari di giustizia» e imputate per 310 milioni sul capitolo 1360 (gratuito patrocinio, indennità giudici di pace, estradizioni, trasferte) e per 823 milioni per somme dovute all'estinzione delle anticipazioni dalle Poste italiane S.p.A.

Risultava poi incrementato di 4,3 milioni di euro il *budget* del Centro «Amministrazione penitenziaria» in seguito alla norma approvata in finanziaria che disponeva l'acquisizione di personale civile socio-educativo, tecnico-contabile nelle strutture penitenziarie.

Per quanto attiene alle parti di competenza del disegno di legge finanziaria, il relatore Gubetti passa ad illustrare le modifiche di maggior rilievo in esso contenute a partire dal comma 36 dell'articolo 2, che prevede che le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato per l'esercizio di pubbliche funzioni, rientrino nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nei soli casi in cui le prestazioni non siano rese da soggetto che esercita un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi e non siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Il comma rileva ai fini della competenza della Commissione in quanto comprende, tra gli altri, i compensi dei giudici di pace e degli esperti del tribunale di sorveglianza.

Sottolinea poi come, in aggiunta ai 360 milioni di euro per il 2004 per i rinnovi contrattuali del personale del settore sicurezza, la Camera dei deputati abbia incrementato di ulteriori 200 milioni lo stanziamento da destinarsi al trattamento accessorio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia in «relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Il comma 57 dell'articolo 3, sancisce poi il diritto del pubblico dipendente, compresi gli appartenenti all'ordine giudiziario, prosciolti con sentenza definitiva, al ripristino del rapporto di impiego, anche se già collocato in quiescenza, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita.

Resta confermata la facoltà per il Ministero della giustizia di avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato (ex lavoratori socialmente utili), nonché la facoltà da parte dell'amministrazione penitenziaria di acquisire personale

con professionalità socio educativa e tecnico contabile, ricorrendo prioritariamente alle procedure di mobilità.

Il comma 79 dell'articolo 3 ripropone la norma contenuta nell'articolo 11 del disegno di legge n. 1296 sull'ordinamento giudiziario, approvato dalla Commissione e all'esame dell'aula del senato sulla indennità di trasferta ai magistrati di Corte di Cassazione, ove residenti fuori dal distretto della Corte d'appello di Roma. La relativa spesa è determinata in euro 3.844.206, a decorrere dall'anno 2004.

Con il comma 81 si provvede a rideterminare in 236 euro la misura mensile della indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454.

Un giudizio convintamente positivo il relatore esprime quindi sul comma 158 dell'articolo 3, che prevede che le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria possano essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti, attraverso l'utilizzo dei candidati risultati idonei nelle graduatorie.

Per quanto riguarda le norme relative alla promozione del *made in Italy* su cui si erano in parte incentrate le osservazioni della commissione in prima lettura, il relatore Gubetti, ricordate le obiezioni già svolte in quella sede, sottolinea positivamente la circostanza che la Camera dei deputati abbia provveduto a specificare dettagliatamente la fattispecie di «falsa indicatura» soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 517 del codice penale.

In relazione alla parte tabellare del disegno di legge finanziaria, il relatore segnala la variazione significativa, in diminuzione, degli stanziamenti del Fondo speciale di parte corrente dovuta, in parte, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni che autorizzano l'Amministrazione penitenziaria all'assunzione di personale a tempo determinato.

Conclusivamente e considerate positivamente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, il relatore propone che il rapporto da rassegnare alla Commissione bilancio sia formulato in termini favorevoli.

Si associa il ministro CASTELLI.

Non essendovi richieste di interventi, i senatori ZICCONE (FI), LUIGI BOBBIO (AN) E TIRELLI (LP) a nome dei rispettivi gruppi di appartenenza, dichiarano il voto favorevole, mentre il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) annuncia il voto di astensione.

Il PRESIDENTE quindi, dopo aver constatato la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di rapporto favorevole che è approvato.

La seduta termina alle ore 19,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

162^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2612) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 dicembre 2003.

Essendo pervenuto il parere della Commissione Bilancio, non ostativo, e verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, conferendogli altresì mandato a richiedere autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

(2613) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre 2003.

Essendo pervenuti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, non ostativi, e verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'As-

semblea sul disegno di legge in esame, conferendogli altresì mandato a richiedere autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

(2614) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre 2003.

Essendo pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, conferendogli altresì mandato a richiedere autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

(2486) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre 2003.

Essendo pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, conferendogli altresì mandato a richiedere autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA PER L'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

Il Presidente annuncia che la Commissione sarà convocata per un'ulteriore seduta nella giornata odierna al termine dei lavori dell'Assemblea per l'esame dei documenti di bilancio, ove assegnati.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

163^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 6)** Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2004

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Introduce l'esame congiunto il relatore FORLANI (*UDC*), rilevando preliminarmente che la Camera dei deputati ha introdotto alcune modifiche sulla legge finanziaria tra cui cita l'articolo 3, comma 24 che proroga (con decorrenza dal 1° gennaio 2001) alcune provvidenze economiche (indennità di sistemazione e contributo straordinario procapite) in favore dei profughi italiani rimpatriati. Lo stesso articolo 3, comma 159 istituisce un Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza delle ambasciate e dei consolati (a valere sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri). Inoltre, il medesimo articolo 3, comma 162 esenta gli enti ed associazioni per l'assistenza alle collettività italiane all'estero, dall'applicazione della disposizione di una scorsa legge finanziaria, prescrivente l'iscrizione dei contributi statali in un'unica unità previsionale di base.

Con riferimento alla tabella 6, passa ad elencare l'andamento delle sue previsioni, come mutate nel corso dell'esame del provvedimento in esame. Il comma 24 dell'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, opera una proroga delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344 («Provvedimenti in favore dei profughi italiani») relative all'aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763 («Normativa organica per i profughi»).

Sulla complessa materia ricorda che la legge 26 dicembre 1981, n. 763 approntò una sistemazione complessiva degli aiuti ai profughi italiani, problematica, questa in precedenza quasi sempre affidata a provvedimenti contingenti o comunque relativi a singoli gruppi (eccezion fatta per la legge 4 marzo 1952, n. 137, «Assistenza a favore dei profughi», tuttora vigente, che costituì un primo significativo tentativo di organizzare le provvidenze e gli interventi necessari). Una prima consistente ondata di profughi italiani fu quella originata dagli eventi della Seconda Guerra Mondiale, con la perdita delle ex colonie dell'Etiopia, dell'Eritrea, della Somalia e della Libia, e con la cessazione della sovranità italiana in zona istriana. A questi numerosi gruppi di profughi si sono aggiunti negli anni successivi altri connazionali, rimpatriati soprattutto a causa di vicende politiche e di conflitti negli Stati di residenza: si sono così avuti altri profughi dalla Tunisia, dalla Libia, dalla Somalia, e piccoli gruppi di rimpatriati per ragioni di sicurezza da diversi Paesi, ai quali lo status di profugo è stato di volta in volta applicato con decreto del Ministro degli Affari esteri. La citata legge n. 763 del 1981 contemplò una serie di provvidenze, individuando i titolari dei benefici e i presupposti per il riconoscimento di essi. La legge inoltre stabilì le procedure per il riconoscimento della qualifica di profugo, dettando poi disposizioni per interventi assistenziali di prima necessità – tra le quali quelle dell'articolo 5 (richiamato infra) – oltre a norme volte a favorire il reimpiego dei profughi disoccupati, tanto nell'ambito del lavoro dipendente quanto per la ripresa di attività imprenditoriali (anche nel settore agricolo) o professionali.

La legge n. 763 del 1981 inoltre prevede per i giovani profughi la ripresa dell'attività scolastica in Italia, con adeguate forme di assistenza e il riconoscimento di equipollenza di eventuali titoli di studio, nonché la dispensa a domanda dal servizio di leva (in tempo di pace). Altra provvidenza era infine la riserva, a favore dei profughi, di una quota non inferiore al 15 per cento dei programmi d'intervento in materia di edilizia economica e popolare, da parte di ciascuna regione territorialmente competente. La legge 15 ottobre 1991, n. 344, indi, innovava in alcune disposizioni quanto previsto dalla legge del 1981, prevedendo anzitutto l'applicazione dei benefici anche ai familiari a carico dei profughi, senza che necessariamente abbiano la cittadinanza italiana. La legge n. 344 del 1991, inoltre, elevava (all'articolo 2, comma 1) l'importo dell'indennità di sistemazione, nonché il contributo straordinario pro-capite, quali a loro volta previsti dall'articolo 5 della legge n. 763 del 1981. Più in particolare, la legge n. 344 del 1991 elevava rispettivamente l'indennità di sistemazione e il contributo straordinario pro-capite a 4.000.000 di lire e a 40.000 lire giornaliere per non oltre sei mesi.

Per quanto riguarda il problema della sistemazione dei profughi, le nuove disposizioni della legge del 1991 stabilivano altresì l'elevamento al 20 per cento della quota degli appartamenti compresi nei programmi di intervento in materia di edilizia economica e popolare e riservati ai profughi italiani. Inoltre era prevista una deroga ai limiti di età per l'assunzione lavorativa dei profughi italiani con contratti di formazione lavoro

e la precedenza nei finanziamenti a tasso agevolato per i profughi che intraprendano attività industriali, commerciali ed artigiane. Infine era concessa (dall'articolo 8) un'ulteriore indennità una tantum, sempre di 4.000.000 di lire, corrisposta dal Ministero degli affari esteri ai profughi per il loro reinserimento nel Paese di provenienza, purché questo si verifici entro 60 giorni dalla cessazione in loco dello stato di necessità e dopo che il Ministero dell'interno abbia accertato il permanente stato di bisogno in cui versa il soggetto interessato.

La legge n. 344 del 1991 autorizzava, per la propria attuazione, spese nel triennio 1991-1993. Successivamente, il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1995, n. 295 («Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e difesa») prorogava al 31 dicembre 1997 i benefici di cui agli articoli 2 e 8 della legge n. 344 del 1991, portando altresì a sei mesi il termine per il reinserimento nel Paese di provenienza di cui all'articolo 8 (la norma sull'indennità di reinsediamento era stata poi oggetto di un regolamento di esecuzione, ossia il DPR 18 marzo 1997, n. 119).

Infine, l'articolo 2 della legge 8 aprile 1998, n. 89, «Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli Affari esteri», prorogava le descritte provvidenze a favore dei profughi fino al 31 dicembre 2000. Il comma in commento, con riferimento alle sole provvidenze previste dall'articolo 2 della legge n. 344 del 1991 (ossia indennità di sistemazione e contributo straordinario procapite), ne proroga l'applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2001, autorizzando a tal fine una spesa massima di euro 1.464.000 per il 2004 e di euro 869.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (l'autorizzazione di spesa prevista risulta, pertanto, destinata anche a finanziare interventi effettuati e benefici concessi negli esercizi 2001, 2002 e 2003).

Il comma 159 dell'articolo 3 anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – istituisce un Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Tale Fondo (a valere sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri) ha dotazione – decorrente dal 2004 – pari a 10 milioni di euro. La ripartizione del Fondo (tra unità previsionali di base entro lo stato di previsione) avviene con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare al Ministero del tesoro, alla Corte dei Conti nonché alle competenti Commissioni parlamentari.

Infine, l'articolo 3 comma 162, relativo all'assistenza alle collettività italiane all'estero introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – esenta la contribuzione dello Stato agli enti ed associazioni per l'assistenza alle collettività italiane all'estero, dall'applicazione dell'articolo 32, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Tale disposizione della legge n. 448 del 2001 ('legge finanziaria 2002') stabilisce che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (individuati in una apposita tabella allegata) siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, che

provvede al riparto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con il concerto del Tesoro). Disposizioni di analogo tenore erano state introdotte dalla legge 18 dicembre 1995, n. 549 (recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»). La legge 3 agosto 1998, n. 296 («Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti di cultura all'estero») ne aveva peraltro disposto (all'articolo 1, comma 1) la non applicazione a una serie di enti e associazioni, tra cui quelli impegnati nell'assistenza delle collettività italiane all'estero.

La citata legge n. 448 del 2001 veniva a ribadire le disposizioni sopra ricordate. Il comma in commento, di contro, ribadisce l'esenzione degli enti ed associazioni per l'assistenza delle collettività italiane all'estero.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente PROVERA illustra l'ordine del giorno 0/2513-B/1/3/Tab.6.

Ha quindi la parola il sottosegretario Margherita BONIVER, che accoglie l'ordine del giorno rilevando che esso si colloca sulla stessa linea dell'azione di riforma che il Ministro Frattini sta per varare e che consentirà di razionalizzare l'azione del dicastero e di renderla più elastica, pur nel rispetto delle compatibilità di bilancio. Evidenzia, inoltre, l'importanza dei contributi stanziati per la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani all'estero.

Accertato la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore Forlani (*UDC*) a redigere un rapporto favorevole per la 5^a Commissione permanente sui documenti di bilancio, per le parti di competenza.

La seduta termina alle ore 19,10.

ORDINE DEL GIORNO

0/2512-B/1/3/Tab. 6

PROVERA, BUDIN, FORLANI, MARTONE, PIANETTA, RIGONI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2004,

premessi che:

nonostante i sempre più gravosi impegni di politica internazionale, l'operatività del Ministero degli affari esteri è ostacolata non solo dalle ristrettezze finanziarie – poiché a questo settore viene destinata una quota del prodotto interno lordo di gran lunga inferiore rispetto a quella dei paesi con cui l'Italia è solita confrontarsi – ma anche da un eccessivo centralismo di gestione delle procedure amministrative e contabili;

tale centralismo si manifesta, in particolare, nell'elevatissimo numero di capitoli di bilancio tra i quali vengono ripartiti i fondi, con la conseguenza di una negativa deresponsabilizzazione del dirigente, il quale non può adoperare per la finalità indicata in un capitolo fondi allocati presso un altro capitolo, anche se la situazione obiettiva lo richiederebbe ed anche se rimarrebbe comunque la possibilità di un controllo sull'esercizio della discrezionalità del dirigente;

tale situazione comporta effetti particolarmente deleteri sulle rappresentanze diplomatiche all'estero, ove la rapidità delle decisioni è estremamente importante e la lontananza della Farnesina aggrava le conseguenze negative del centralismo amministrativo;

gli stessi funzionari della carriera diplomatica, negli scorsi mesi, hanno manifestato la loro protesta contro vincoli anacronistici che impediscono alla diplomazia italiana di estrinsecare tutte le sue potenzialità;

evidentemente le attuali procedure contabili permettono un più agevole controllo preventivo e centralizzato della spesa, ma al tempo stesso deresponsabilizzano i funzionari, ciò che appare particolarmente irragionevole nel caso dei titolari delle rappresentanze diplomatiche all'estero, ai quali il Governo affida l'alto onore di rappresentare l'Italia nel mondo;

impegna il Governo

ad attivare tutte le procedure necessarie per ridurre drasticamente il numero dei capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri e, in particolare, a concentrare in un unico capitolo i fondi affidati alle rappresentanze diplomatiche all'estero.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

106^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*La seduta inizia alle ore 18,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 12)** Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2004

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Il senatore MINARDO (FI), relatore, illustra i provvedimenti in titolo, ponendo l'accento sulle principali modificazioni d'interesse per la Difesa introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge finanziaria in sede di esame in seconda lettura. In particolare, per ciò che concerne l'articolo 3, il comma 8 istituisce un apposito fondo di riserva di 1.200 milioni per la prosecuzione delle missioni di pace; il comma 47 stanziava risorse per i rinnovi contrattuali del personale non dirigente delle Forze armate e di polizia pari a 360 milioni per il 2004 e di 690 milioni a partire dal 2005, ed incrementa di 200 milioni le risorse per l'incentivazione della produttività per il personale in attività particolarmente onerose quali l'ordine pubblico, i servizi notturni e festivi e i servizi esterni; i commi 53 e 54 confermano anche per il 2004 il blocco del personale a tempo indeterminato, seppure con deroghe motivate da particolari esigenze di funzionalità dei servizi per le quali viene costituito un fondo per le assunzioni, prevedendo altresì 70 milioni per il 2004 e 280 milioni a decorrere dal 2005; il comma 70 autorizza la spesa per il completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari, ovvero 80 milioni per il 2004, 190 milioni per il 2005 e 300 milioni a decorrere dal 2006, consentendo l'arruolamento di 9.340 carabinieri in ferma quadriennale; il comma 159 rifi-

nanzia l'operazione Domino, volta a garantire con personale delle Forze armate il concorso alla sorveglianza degli obiettivi sensibili, con 48 milioni per il 2004 (somma che comprende anche gli oneri riferiti agli anni 2002 e 2003), 14 milioni per il 2005 e 14 milioni per il 2006; il comma 160 stanziava la somma di 87 milioni per il 2004, 42 milioni per il 2005 e 38 milioni a decorrere dal 2006 da destinare al riallineamento delle carriere dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle dell'omologo ruolo del personale dei carabinieri (mentre la somma di 73 milioni per il 2004, 118 milioni per il 2005 e 122 milioni a decorrere dal 2006 servirà per il riordino globale delle carriere di tutto il personale non direttivo e non dirigente del comparto difesa-sicurezza); i commi 177 e 178 introducono la possibilità per la pubblica amministrazione di non avvalersi obbligatoriamente della CONSIP s.p.a. per la stipula di convenzioni. Per quanto attiene, invece, all'articolo 4, il comma 238 aumenta l'assegno vitalizio delle vittime del terrorismo da 250 a 500 euro mensili.

Relativamente alle tabelle, rileva quindi che in tabella 1, per quanto concerne il finanziamento al velivolo *Eurofighter*, è confermata l'originaria previsione del limite di impegno di 50 milioni a partire dal 2005 e ulteriori 50 milioni dal 2006, a favore del M.A.P. In tabella A, infine, è rimasta una disponibilità di 12.427 milioni che servirà a finanziare, come nelle iniziali previsioni, la stabilizzazione del personale docente della scuola lingue estere dell'Esercito, i contributi delle associazioni d'Arma e combattentistiche e la commutabilità dell'indennità di posizione dei dirigenti nella buonuscita.

Conclude proponendo alla Commissione l'emissione di un rapporto favorevole.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) lamenta l'impostazione, a suo avviso altamente negativa, mantenuta dai provvedimenti di bilancio nonostante le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Rimangono infatti decisamente insufficienti, a titolo di esempio, sia gli stanziamenti destinati al riallineamento della carriera dei marescialli, sia le risorse relative all'esercizio ed agli investimenti.

Conferma quindi, a nome della propria parte politica, l'avviso contrario sui provvedimenti in titolo, presentando, al contempo, una relazione alternativa (*pubblicata in allegato*).

Il senatore MANFREDI (*FI*) rileva la sostanziale esiguità dei fondi disponibili per il comparto Difesa, pur riconoscendo che tale stato di cose è dovuto ad obiettive difficoltà economiche e congiunturali. Auspica pertanto che le risorse destinate alla Difesa vengano gestite sulla base di criteri razionali ed efficienti, allo scopo di evitare, per quanto possibile, eventuali disfunzioni.

Conclude esprimendo, a nome del gruppo Forza Italia, avviso favorevole sui provvedimenti in titolo.

Il senatore PALOMBO (AN) osserva che la legge 26 marzo 2001, approvata nella XIII legislatura, aveva stanziato soli 12 miliardi di lire per la tutela della sicurezza dei cittadini, mentre per il 2004 le risorse per gli interventi a difesa della sicurezza dei cittadini saranno pari a 48 milioni di euro, con un incremento del 140 per cento rispetto al 2003.

Rileva quindi che la finanziaria 2004 stanziava, inoltre, anche 200 milioni di euro per il personale delle Forze dell'ordine e delle Forze armate impegnato in attività particolarmente onerose, quali quelle concernenti l'ordine pubblico. Di conseguenza il totale dei fondi a favore degli uomini del comparto difesa-sicurezza, con le modifiche apportate dal Governo, sale a 918 milioni di euro ai quali sono da aggiungere 1200 milioni di euro per la prosecuzione delle missioni di pace. Peraltro, non sono stati neanche dimenticati i marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in attesa dal 1995 di vedere equiparate le loro carriere a quelle dei colleghi delle Forze dell'ordine.

Ringrazia infine tutti i parlamentari della Casa delle Libertà, che hanno sostenuto le problematiche dei militari e dei tutori dell'ordine (non dimenticando inoltre di approvare la cartolarizzazione delle abitazioni della Difesa) e stigmatizzando le critiche, a suo avviso infondate, mosse alla maggioranza dalle forze politiche di opposizione.

Conclude osservando che, stante l'esiguità delle risorse economiche disponibili e la cattiva gestione dei passati governi, l'attenzione portata dall'attuale maggioranza ai problemi della Difesa appare più che adeguata.

Ad avviso del senatore PERUZZOTTI (LP), gli attuali provvedimenti di bilancio interrompono il *trend* sostanzialmente negativo degli esercizi passati (che aveva visto un progressivo assottigliarsi delle risorse destinate alla Difesa), predisponendo stanziamenti adeguati per poter far fronte alla lotta contro il terrorismo internazionale ed alle necessità imposte dalle missioni di pace. In ragione di ciò, esprime avviso favorevole sui disegni di legge in titolo.

In ragione delle modificazioni, senz'altro migliorative, apportate dalla Camera dei deputati in sede di esame in seconda lettura, esprime parimenti avviso favorevole sui provvedimenti in titolo il senatore GUBERT (UDC).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale.

Constatata, quindi, la rinuncia alla replica del relatore Minardo, pone ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di rapporto favorevole da lui formulata, che risulta approvata a maggioranza.

Pertanto, la proposta alternativa presentata dai senatori Nieddu, Pascarella, Stanisci, Forcieri e Manzella sarà allegata a quella approvata dalla Commissione e trasmessa alla Commissione bilancio quale rapporto di minoranza.

La seduta termina alle ore 19.

RAPPORTO DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

*sullo stato di previsione
del Ministero della difesa
(2513-B – Tabella 12)
e sulle parti connesse del disegno di legge n. 2512-B*

(ESTENSORE: MINARDO)

Roma, 18 dicembre 2003

La 4^a Commissione permanente (Difesa)

esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2004 e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria 2004;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

RAPPORTO DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

*sullo stato di previsione
del Ministero della difesa
(2513-B – Tabella 12)
e sulle parti connesse del disegno di legge n. 2512-B*

(ESTENSORI NIEDDU, PASCARELLA, STANISCI, FORCIERI, MANZELLA)

La IV Commissione,

esaminati il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge di bilancio e la tabella 12, rilevato per quanto di propria competenza, che:

l'analisi dei dati mette in evidenza una progressiva riduzione, in termini reali delle risorse assegnate al bilancio della difesa, ancor più evidente se analizziamo i dati degli anni 1999, 2000 e 2001 con quelli del 2002, 2003 e 2004;

è infatti possibile verificare come, al netto dell'inflazione, nei primi tre anni si registra appunto un'apprezzabile incremento mentre nel triennio successivo una evidente diminuzione delle risorse che assume quindi il valore di un trend negativo;

in sostanza con il progetto di bilancio del 2004, come ammette la stessa relazione contenuta nella Nota preliminare allo Stato di Previsione della Difesa per l'anno 2004 sottoscritta dal governo, «... si acuisce la decisa battuta di arresto nell'andamento delle risorse da destinare ai sistemi vitali e qualificanti della difesa, rendendo ulteriormente problematico, se non mettendolo a rischio, l'intero processo di riforme e rinviando ancora una volta l'avvio dell'incremento tendenziale necessario al conseguimento di quel parametro del 1,5% che dovrebbe raggiungere il bilancio della Difesa rispetto al PIL»;

anche le variazioni rispetto al PIL analizzate confrontando i due ultimi trienni crescono nel 1999-2001 e decrescono nel 2002-2004;

sempre nell'ultimo triennio il rapporto rispetto al PIL raggiunge il valore di 1,453% inferiore a quello registrato nel 2003 che era risultato pari a 1,486%;

analizzando le previsioni di spesa scomponendole nelle classiche quattro funzioni in cui sono articolate:

funzione difesa funzione sicurezza pubblica (cioè sostanzialmente le spese per l'Arma dei Carabinieri) funzioni esterne (cioè quelle attività non strettamente collegate con i compiti istituzionali della Difesa) pensioni provvisorie (cioè le pensioni del personale in ausiliaria che restano a carico del bilancio della Difesa fino al collocamento nella categoria del congedo);

si verifica una ulteriore diminuzione del rapporto funzione Difesa-PIL, che raggiunge il valore di 1,040% mentre era stato dell'1,59% nel bilancio del 2003, dell'1,86% nel 2002.

I dati che abbiamo correlato non tengono conto inoltre, delle decurtazioni derivate al bilancio della Difesa per effetto di misure collaterali (determinate dal cosiddetto decreto taglia-spese) che sono risultate nel 2003 superiori a circa 300 milioni di euro concentrati soprattutto sull'esercizio.

Negli ultimi tre anni dunque per la Difesa si è speso poco e alla Difesa si è chiesto molto.

Tutti questi elementi erano evidenti fin dalla presentazione della legge finanziaria al Senato in prima lettura.

È particolarmente grave dover constatare che il testo che perviene al nostro esame, dopo una discussione nei due rami del Parlamento che di fatto è stata fortemente condizionata, ed in qualche senso anche impedita, dal voto di fiducia, mantiene inalterata la giustezza di queste considerazioni. Alle quali se ne deve aggiungere un'altra: quella cioè che anche gli interventi disposti dal governo in sede di presentazione dei maxiemendamenti hanno riservato alla Difesa scarsissima attenzione e incrementato assai modestamente le risorse destinate alle nostre Forze armate.

Esse si riducono a 200 milioni di euro da destinare alla contrattazione e alla concertazione del comparto della sicurezza e della difesa, che è giova ricordarlo – un comparto in cui confluiscono 450 mila dipendenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Ciascuno può fare rapidamente il conto di quanto ciò comporterà per ogni soggetto. 30 euro lordi in più al mese da destinare al trattamento accessorio.

In tutte le contrattazioni più recenti al trattamento accessorio erano state destinate somme almeno doppie di quelle reperite all'ultimo momento dal governo con il maxiemendamento. Quindi per il trattamento accessorio non c'era nulla – ed è chiaro che non si sarebbe potuto aprire la partita contrattuale ignorando questa voce molto importante perché riguarda il sistema delle indennità degli emolumenti che vanno a pagare le condizioni più operative, nonché i notturni, i festivi e i prolungamenti di orario. Ora per tutto ciò ci saranno 30 euro lordi al mese.

Anche gli stanziamenti recuperati all'ultimo minuto per il riallineamento delle carriere del ruolo dei marescialli delle Forze armate e per il riordino generale dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia ad

ordinamento civile e militare non sono granchè. Ed anzi poiché il governo non è riuscito a trovare la giusta misura tra le due cose, che andavano fatte entrambe come noi avevamo indicato fin dalla prima lettura con una serie di specifici emendamenti, ha ottenuto il risultato di finanziare in maniera sufficiente il riallineamento e contemporaneamente in maniera sicuramente insufficiente il riordino generale delle carriere. Prova ne sia che si è già manifestato il malcontento dei COCER e dei sindacati delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Nulla viene cambiato nelle altre fondamentali voci di spesa dove risulta confermata quella riduzione delle spese ha messo in difficoltà quasi tutti i settori funzionali ed in particolare:

l'esercizio che era già stato fortemente penalizzato lo scorso anno con il taglio del 10% delle spese correnti e viene ulteriormente penalizzato nel bilancio di previsione del 2004 con un decremento di 21,3 milioni di Euro (- 0,6 %) che corrisponde ad una diminuzione di risorse in termini reali pari al 2,3% facendo correre il rischio di sospendere per periodi di tempo determinati l'attività operativa e addestrativa di alcuni reparti.

Tagliare sull'esercizio significa spendere di meno per le attività addestrative, la formazione, la qualificazione del personale, la razionalizzazione e la modernizzazione e quindi sull'efficienza dello strumento militare, sulla sua flessibilità e sulle stesse condizioni di sicurezza perché è del tutto evidente come anche la sicurezza sia direttamente influenzata dai livelli di qualificazione e formazione raggiunti e costantemente mantenuti.

Gli investimenti, altro settore decisamente penalizzato con un decremento di 162 milioni di Euro (pari al 4,8% in meno) dove non si è riusciti a rispettare neppure le programmazioni già assunte in materia di ammodernamento delle infrastrutture, ricapitalizzazione delle componenti logistico-operative, facendo slittare nel tempo anche alcuni accordi internazionali di cooperazione per l'acquisizione di mezzi e di sistemi d'arma.

Per il personale l'incremento di 468,7 milioni di Euro previsto nel bilancio di quest'anno deve essere valutato, unitamente alla previsione di riduzioni nella forza bilanciata del personale militare rispetto al 2003 e ad un modesto incremento (750 unità) per il personale civile.

In sostanza viene diminuito il contingente di leva e incrementato quello a ferma volontaria in relazione al passaggio dalla leva obbligatoria al servizio professionale volontario. Le risorse per il trattamento economico dell'insieme del personale in servizio volontario risultano inferiori a quelle disponibili lo scorso anno mediamente pro - capite. Vale a dire che l'incremento è assorbito dall'aumento del numero di persone da retribuire.

Per essere ancora più chiari la spesa per il personale aumenta soprattutto per effetto di come è cambiata la composizione del personale delle Forze armate con il passaggio dalla leva obbligatoria al professionale.

Ora, un soldato di leva costa, per l'esattezza, 1.198 euro all'anno; un volontario in ferma breve 13.838 euro all'anno; il volontario in servizio permanente 27.405 euro all'anno. Tra il 2001 ed il 2004, la composizione del personale si è così modificata: nel 2001, avevamo 17.750 volontari in servizio permanente, 32.501 volontari in ferma breve (per un totale di 50.251), mentre, per la leva, avevamo 103.970 soldati. Nel 2002, i volontari diventano 25.522, i volontari in ferma breve 31.459 (quindi, aumentano di seimila unità rispetto all'anno precedente) e la leva scende ad 86.832. Nel 2003, i volontari in servizio permanente aumentano ancora a 28.894; aumentano anche i volontari in ferma breve a 37.674, raggiungendo, quindi, insieme i 66.568. La leva diminuisce notevolmente ed arriva a 39.875. Nel 2004, aumentano ancora i volontari in servizio permanente (29.214 e quelli in ferma breve (41.346), arrivano, quindi, insieme a 70.560; scendono ancora notevolmente i soldati di leva a 27.500. Per effetto di queste modificazioni, la spesa per paghe e stipendi si trasforma notevolmente dal 2001 al 2004 in milioni di euro. Di fatto, nel 2001, 124 mila milioni di euro sono stati spesi per i soldati di leva; ora sono 33 milioni di euro. Per i volontari in servizio permanente si spendevano 486 milioni di euro. Ora se ne spendono 800. Per i volontari in ferma breve si spendevano 449 milioni di euro, ora se ne spendono 570. Di fatto, a fronte di 1 miliardo e 60 milioni di euro che si spendevano nel 2001 per il complessivo numero delle persone che fanno parte dell'esercito, ora spendiamo 1 miliardo e 404 milioni, ossia 343 milioni in più, senza tener conto degli aumenti contrattuali. Quindi, il solo costo del personale, per effetto della proporzione diversa tra soldati di leva e volontari, aumenta di circa 350 milioni di euro.

Deve inoltre tenersi presente che sono intercorsi dal 2001 ad oggi due rinnovi contrattuali che hanno logicamente comportato un aumento di spesa per il personale, ma non sono riusciti a garantire il potere di acquisto degli stipendi rispetto all'inflazione reale

In conclusione confrontando gli stanziamenti dell'ultimo triennio può rilevarsi come al netto dell'inflazione reale registrata nel 2002 e nel 2003 e di quella ragionevolmente prevedibile per il 2004, le risorse assegnate per il prossimo anno alla funzione Difesa valgono il 12 per cento in meno per l'esercizio e il 9,2 per cento in meno per gli investimenti rispetto al Bilancio dell'anno 2001.

Inoltre gravano sugli stanziamenti di bilancio tutta una serie di questioni direttamente collegate al passaggio dalla leva obbligatoria al reclutamento professionale che avrebbero avuto bisogno di accresciuti investimenti, che invece non ci sono, e la cui mancanza, sarà inevitabilmente percepita dal personale militare come veri e propri tagli di risorse.

Il personale militare ha già subito delle scelte che, soprattutto per ciò che riguarda i volontari e i gradi apicali dei ruoli intermedi, sono state giudicate penalizzanti e apertamente contestate all'atto della loro formalizzazione con il provvedimento sui cosiddetti «parametri stipendiali» con i quali è stata negata qualunque possibilità di carriera economica al crescere dell'anzianità di servizio, all'intera platea dei volontari delle Forze armate.

Valuteremo nel merito quale sarà il contenuto dei provvedimenti correttivi sia relativi ai parametri sia al «riallineamento delle carriere» per il quale è necessario formalizzare una proposta che consenta di recuperare il disallineamento nei gradi – soprattutto nel ruolo dei marescialli – verificatosi per il personale delle forze armate all'atto del riordino delle carriere e soprattutto se sarà possibile con le risorse stanziare riuscire a prevedere una adeguata retroattività nelle misure correttive che saranno adottate.

Il passaggio al sistema professionale come ammette lo stesso governo nella «Nota preliminare alla Tabella 12», non comporta soltanto maggiori oneri per stipendi e indennità, ma soprattutto l'obbligo di investire anche «.. nella formazione, nell'addestramento, nel miglioramento della qualità della vita» in modo da dare al cittadino-volontario-soldato la certezza e il ruolo di un professionista inserito in una organizzazione efficiente e moderna.

Questa sensazione al momento è ben lontana dall'essere opinione diffusa tra i volontari. Aspettative ed esigenze che non trovano soluzione nel provvedimento governativo, che è stato votato dalla Camera il mese scorso, per la sospensione anticipata del servizio di leva. Un provvedimento costruito su una misura sbagliata e cioè la decisione di mantenere il servizio di leva obbligatorio come prerequisito necessario per tutti coloro che aspirano a prestare servizio nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nei Vigili del Fuoco, nel Corpo Forestale dello Stato e nel Corpo Militare della Croce Rossa. Questa misura è stata messa in discussione dal voto della Camera e nonostante ciò il Governo ha sistematicamente respinto tutte le proposte che cercavano di stabilire una serie di incentivi adeguati a suscitare una risposta positiva tra i giovani ai quali si chiede di scegliere volontariamente il servizio militare. Non si interviene cioè con tutto ciò che sarebbe necessario per migliorare la condizione del volontario delle Forze Armate e si tenta di arginare un probabile calo dei reclutamenti sostenendoli con un obbligo dagli effetti più negativi che positivi.

L'obiettivo di portare le risorse della difesa all'1,5 per cento del PIL non solo non è stato in questi tre anni rispettato ma appare ormai come un obiettivo compromesso anche per i prossimi anni.

Non vi è nessuna attenzione alle esigenze del personale ed anzi viene totalmente ignorata l'assoluta necessità di:

prevedere un più adeguato accantonamento che consenta di promuovere un provvedimento per un più generale riordino delle carriere di tutti i ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia, visto che riteniamo quello deciso dal governo insufficiente;

finanziare un piano casa per alloggi di servizio attraverso la vendita diretta agli utenti di parte consistente dell'attuale patrimonio utilizzando il ricavato anche per la ristrutturazione di alcune caserme, considerando elementi necessari per il buon esito delle iniziative di reclutamento dei volontari mentre al contrario si è proceduto cartolarizzando migliaia di

alloggi di servizio senza ritorno significativo per la Difesa e con grave danno per le famiglie militari con reddito medio - basso;

dare attuazione alla costituzione di un fondo pensioni integrativo in grado di assorbire gli attuali assetti patrimoniali delle casse ufficiali e sottufficiali e dare copertura previdenziale adeguata a quella che è ormai la maggioranza del personale militare; quello cioè entrato in servizio dopo il 1995 (anno della riforma previdenziale) nei ruoli dei marescialli e degli ufficiali, tutto il personale appartenente al ruolo dei volontari e tutti coloro che alla data del 1995 avevano un'anzianità di servizio inferiore ai 19 anni effettivi;

prevedere la necessaria copertura finanziaria al disegno di legge-quadro recante «Norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei militari inviati alle operazioni all'estero», fermo in Commissione Difesa della Camera per mancanza di copertura finanziaria;

prevedere la necessaria copertura finanziaria al disegno di legge recante «Norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio, fermo in Commissione Difesa della Camera per mancanza di copertura finanziaria che lo stesso governo ha stimato essere dell'ordine di circa 120 milioni di euro dichiarando però di non essere in grado di reperirli. Si tratta di una situazione moralmente inaccettabile poiché la legge si propone di erogare un risarcimento simbolico (50 mila euro) a chi ha perso un figlio o è rimasto menomato per tutta la vita per accidenti occorsigli durante il servizio di leva. L'anno in cui si vuole decidere la sospensione anticipata e cioè la fine del servizio di leva non può non coincidere con questo obbligo morale di un risarcimento ai più sfortunati per il quale i soldi «debbono essere assolutamente trovati»;

incrementare il Fondo Unico di amministrazione del personale civile della Difesa per consentire la realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le esigenze della ristrutturazione delle Forze armate;

finanziare una adeguata ristrutturazione delle infrastrutture e il necessario ammodernamento delle linee di manutenzione degli Arsenali principali della marina militare e dei Poli di mantenimento pesante dell'esercito;

incrementare le risorse contrattuali del comparto sicurezza-difesa di una quota pari all'aumento medio corrisposto all'insieme del personale contrattualizzato e finalizzata alla previsione di un trattamento aggiuntivo da corrispondere, con forme e modalità da decidere in concertazione, ai volontari delle Forze armate in modo da correggere e migliorare anche per loro il sistema dei parametri;

incrementare le risorse contrattuali del comparto sicurezza-difesa essendo assolutamente inadeguate quelle previste che dovrebbero essere quasi raddoppiate;

razionalizzare il procedimento di selezione e reclutamento dei cittadini prevedendo la costituzione di un Centro Unificato di selezione e reclutamento Interforze;

la sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio comporta inoltre la necessità di approvare una specifica normativa a sostegno del reclutamento nel servizio civile nazionale, così come disciplinato dalla legge 6 marzo 2001 n. 64 al fine di salvaguardarne il valore e il significato. In particolare dovranno essere definiti i criteri e le modalità di accesso agli istituti intesi a valorizzare il servizio prestato; dovranno essere eliminati elementi di esclusione e le limitazioni che nella preesistente legislazione erano collegate all'esercizio dell'obiezione di coscienza e dovranno essere stabilite le condizioni di reciprocità nella valutazione del servizio volontariamente prestato come volontari nelle Forze armate o nel servizio civile nazionale;

dare copertura finanziaria ai piani di ammodernamento delle Forze Armate, con particolare riguardo ai progetti più qualificanti per restare al passo con le esigenze operative poste dall'impiego delle nostre Forze Armate sullo scenario internazionale e anche dal processo di costituzione di quella che appare ormai un'esigenza irrinunciabile e cioè l'integrazione europea ed il progetto di difesa comune

Sulla base di queste ragioni:

CONFERMIAMO LA NOSTRA SCELTA DI ESPRIMERCI IN SENSO CONTRARIO.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

436^a seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Interviene il sottosegretario BRANCHER, sottolineando come il disegno di legge costituzionale in esame presenti un contenuto ampio ed articolato, che costituisce il completamento e l'integrazione necessari delle riforme costituzionali approvate nella scorsa legislatura, con particolare riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha profondamente modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione.

Per quanto concerne le questioni di più diretta competenza della Commissione, premette che il progetto non è volto a modificare l'articolo 119 Costituzione, concernente il cosiddetto federalismo fiscale. Ciò perché quell'articolo sembra sufficiente per dare corpo e sostanza al rafforzamento – sia legislativo sia amministrativo – del ruolo delle autonomie territoriali e perché l'articolo 119 richiede adesso un'attuazione, che risulta particolarmente complessa e di cui si occuperà l'apposita Commissione di studio istituita con la legge finanziaria 2003.

Il progetto interessa invece l'organizzazione ed il funzionamento del sistema bicamerale. È prevista l'istituzione di un Senato federale, la cui peculiarità è costituita dalla rappresentanza territoriale dei senatori e si

prevede altresì – quale requisito di eleggibilità al Senato – l'aver ricoperto cariche pubbliche elettive all'interno della Regione di elezione.

Rileva quindi come il Senato federale sia titolare di poteri rilevanti nel procedimento legislativo, disciplinato dall'articolo 11 del progetto, che è volto a modificare l'articolo 70 della Costituzione.

Dopo aver sottolineato che la diversità nella formazione dei due organi e nel tipo di rappresentanza non può che determinare una distinzione anche nelle funzioni delle due Camere, ricorda le critiche rivolte al bicameralismo paritario, nel quale si è spesso verificato – per i reiterati fenomeni di *navette* tra i due rami – il protrarsi dei tempi, talora rivelatisi inadeguati alle esigenze di una moderna democrazia.

L'articolo 70 configura pertanto un «bicameralismo asimmetrico», in cui la Camera dei deputati o il Senato federale, secondo le materie trattate, esaminano in via prioritaria i progetti di legge con possibilità di richiamo da parte dell'altro ramo e decisione definitiva da parte della prima Camera investita per competenza. Il bicameralismo paritario troverà invece applicazione sia in alcune materie specificamente individuate, sia in via residuale, per alcune tipologie di leggi non altrimenti indicate dall'articolo 117, norma quest'ultima che rappresenta la «disposizione-parametro» per un primo riparto delle suddette competenze tra le due Camere.

Al primo comma, l'articolo 70 novellato prevede che spetti alla Camera dei deputati esaminare i disegni di legge concernenti le materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui sono ricompresi anche quelli attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo. Ricorda quindi che tra le materie di competenza esclusiva statale sono comprese anche le materie «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera *e*)), «dogane» (lettera *q*) e giustizia (anche tributaria, lettera *l*)). Al secondo comma dell'articolo 70, come modificato dal progetto, viene disciplinato il procedimento di esame dei disegni di legge concernenti materie di competenza legislativa statale concorrente, in ordine alle quali il legislatore statale deve quindi limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali. Spetta in queste ipotesi al Senato federale esaminare i disegni di legge ed alla Camera proporre eventuali modificazioni, in maniera del tutto speculare rispetto al procedimento definito al primo comma. Ricorda, al riguardo, che tra le materie concorrenti sono in particolare compresi «l'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Dei principi fondamentali in tale materia debbono poi tenere conto le Regioni e gli enti locali nella fissazione di tributi ed entrate propri.

Al terzo comma dell'articolo 70 si prevede poi che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere: tassativamente, per alcuni disegni di legge in cui le materie trattate, sebbene di competenza esclusiva statale, si intrecciano con le competenze regionali oppure interessano la funzionalità dei due organi rappresentativi. Si tratta dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali degli enti locali, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale; in via residuale, in ogni altra materia in cui

«la Costituzione rinvii ad una legge dello Stato». Al riguardo, rilevano – a parte i procedimenti speciali disciplinati da specifiche norme costituzionali, come l'articolo 138 – alcune disposizioni a vario titolo rinvenibili nel testo costituzionale, come, ad esempio, l'articolo 119, ultimo comma, sulla determinazione dei principi fondamentali per l'attribuzione a Regioni ed enti locali del loro patrimonio.

Al fine di evitare i citati fenomeni *navette*, si prevede che, nel caso in cui un disegno di legge non sia approvato nel medesimo testo dopo la prima lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle Camere hanno facoltà di convocare, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Sul testo elaborato dalla Commissione paritetica le due Assemblee deliberano e su di esso non sono ammessi emendamenti.

Uno degli snodi principali del «bicameralismo asimmetrico» delineato dall'articolo 70 è costituito dalla individuazione delle materie trattate dai progetti di legge, elemento quest'ultimo che diventa dirimente ai fini della determinazione del procedimento legislativo. Al fine di identificare una soluzione normativa che risolva in via di principio tale punto cruciale, si è ritenuto di individuare nei Presidenti delle Camere – quali supreme magistrature del Parlamento – gli organi preposti alla decisione sulla competenza. Spetta dunque ai Presidenti, d'intesa tra di loro, decidere sulle eventuali questioni relative alla competenza delle due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa: tale decisione non è sindacabile.

Ricorda poi che il Governo, in ottemperanza all'impegno assunto in sede di Conferenza unificata Stato-Città-Regioni, ha presentato un emendamento volto ad assicurare il carattere necessariamente bicamerale delle leggi che riguardano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (non solo quindi la sola perequazione finanziaria ma anche la compartecipazione ai tributi erariali e le risorse speciali per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale). Precisa poi che il procedimento per l'approvazione del bilancio dello Stato (articoli 70 e 81 della Costituzione) sarà necessariamente monocamerale (ai sensi dell'articolo 15 del progetto).

Richiama inoltre l'attenzione su un ulteriore elemento: sulla base dell'articolo 94 della Costituzione – come modificato dall'articolo 25 del progetto – il Primo Ministro ha l'obbligo di presentarsi alle Camere per illustrare il programma di Governo e di presentare ogni anno il rapporto sulla sua attuazione. La costituzionalizzazione del programma di Governo davanti alle Camere evidenzia uno degli elementi portanti del programma: le politiche tributarie e di bilancio.

Il Governo ritiene che il testo elaborato costituisca un punto di equilibrio importante ma, fermi restando i capisaldi della riforma, si appresta a seguire con attenzione le indicazioni che emergeranno dal confronto parlamentare. In conclusione, nel complesso il Governo condivide la linea adottata nello schema di parere, volta ad attribuire alla competenza di en-

trambe le Camere (procedimento necessariamente bicamerale) l'esame di tutti i provvedimenti attinenti alle finanze pubbliche.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) rileva che, secondo la proposta di riforma costituzionale, la Camera legifera sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione oltre che sui bilanci ed il rendiconto generale dello Stato e cioè su materie nelle quali lo Stato detiene competenza esclusiva. Ricorda, in proposito, che per le materie finanziarie la competenza legislativa della Camera riguarda: ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, la moneta; la tutela del risparmio e dei mercati finanziari; la tutela della concorrenza; il sistema valutario; il sistema tributario e contabile dello Stato; le leggi attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato. Il Senato legifera, invece, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, cioè, in materie di competenza concorrente tra Stato e regioni. In queste materie la competenza dello Stato riguarda la determinazione dei principi fondamentali e, pertanto, per quanto afferisce alle materie finanziarie, al Senato compete: l'armonizzazione dei bilanci pubblici; il coordinamento della finanza pubblica; e il coordinamento del sistema tributario.

Ricorda altresì che la Camera ed il Senato legiferano collettivamente in alcune materie individuate nella riforma dell'articolo 70 della Costituzione. Per le materie finanziarie l'esercizio legislativo congiunto riguarda quindi la perequazione delle risorse finanziarie, l'istituzione del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante (articolo 119, comma terzo, della Costituzione), la destinazione di risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni (ai sensi dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione) e i principi generali per l'attribuzione del patrimonio ai comuni, province, città metropolitane e regioni (articolo 119, comma sesto, della Costituzione)

Osserva, pertanto, come dal disegno di legge governativo si evince che non tutte le materie a valenza finanziaria pubblica sono comprese nella proposta di modifica dell'articolo 70 della Costituzione, che gli interventi legislativi di «armonizzazione» e di «coordinamento», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sembrano afferire ad un livello diverso da quelli riguardanti la materia e, cioè, i bilanci pubblici, nel caso dell'armonizzazione, ed il coordinamento, nel caso della finanza pubblica, ed in quello del sistema tributario.

Con riguardo alle materie non comprese fa quindi riferimento alle seguenti fonti: l'articolo 116 della Costituzione, relativo alle leggi dello Stato di approvazione dei sistemi finanziari delle regioni a statuto speciale (ed in genere le leggi costituzionali, ivi comprese quelle di approvazione degli statuti, nonché le cosiddette leggi rafforzate); l'articolo 119 della Costituzione, concernente le leggi dello Stato istitutive dei tributi regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane nonché le leggi dello Stato per la disciplina dell'indebitamento di comuni, province e città metropolitane; la legge n. 468 del 1978, per quanto concerne il documento di

programmazione economica e finanziaria (DPEF) e la legge finanziaria (a meno che non sia compresa nel concetto di «disegni di legge attinenti i bilanci»).

Evidenzia, altresì, che rimangono escluse dalla ripartizione delle competenze quelle relative alle leggi di contabilità delle regioni, ritenendo che quelle afferenti alla contabilità degli enti locali rientrino in quella da esercitarsi in maniera collettiva tra Camera e Senato (trattandosi di funzioni fondamentali degli enti locali).

In tale quadro istituzionale sottolinea che un primo argomento da affrontare è quello della collocazione delle competenze non comprese e, al riguardo, appare necessaria una valutazione sui criteri adottati per la ripartizione delle stesse tra i tre organi legislativi e, cioè: la Camera, il Senato e la Camera ed il Senato congiuntamente.

Se è abbastanza comprensibile l'attribuzione alla Camera delle competenze in materia di sistema tributario e contabile dello Stato nonché di bilanci e rendiconto dello Stato, non altrettanto può dirsi per le competenze attribuite al Senato, perchè le materie – sia pur secondarie – dell'armonizzazione e del coordinamento sembrano assumere una valenza di controllo delle regioni più che di rappresentatività dei loro interessi.

L'attribuzione di competenze da esercitare congiuntamente tra Camera e Senato appare più comprensibile anche perché i due organi non sono sostanzialmente dissimili. Essi sono infatti organi dello Stato e come tali ne rappresentano e ne tutelano gli interessi in una logica centralistica: una logica che è in stretta sintonia con le esigenze di unitarietà del governo della finanza pubblica. Se si privilegia l'aspetto dell'unitarietà in luogo della specificità, logica vorrebbe che tutte le materie attinenti alla finanza pubblica, dall'acquisizione delle risorse alle modalità della loro ripartizione ed ai criteri della loro gestione, sistemi contabili inclusi, venisse attribuita alla competenza di Camera e Senato congiuntamente.

Se si privilegia, invece, la specificità ed, in particolare, quella della finanza statale, da un lato, e della finanza regionale e degli enti locali, dall'altro, si potrebbero articolare le competenze di merito presso la Camera per la prima e presso il Senato per la seconda, collocando la competenza dell'armonizzazione e del coordinamento presso Camera e Senato congiuntamente. Questa scelta richiede però al Senato di assumere una veste di maggiore rappresentatività delle regioni. In questo senso si potrebbero tenere distinte le competenze relative ai sistemi tributari e contabili dello Stato dai sistemi tributari e contabili delle regioni, attribuendo alla legge finanziaria il ruolo di regia e, quindi, di coordinamento ed armonizzazione, a livello gestionale, di tutta la finanza pubblica, con l'obiettivo di garantire il patto di stabilità e crescita. Una siffatta legge finanziaria, così come il suo presupposto, e cioè il DPEF, dovrebbe essere attribuito alla competenza congiunta di Camera e Senato.

Ciò non toglie che la Camera possa operare attraverso una propria legge finanziaria per la manovra di bilancio dello Stato, così come il Senato possa fare altrettanto per quanto riguarda l'armonizzazione dei bilanci regionali.

Per quanto attiene alla finanza degli enti locali, i problemi sarebbero molto semplificati se essa venisse ricompresa nella finanza regionale, così come già previsto per le regioni a statuto speciale: diversamente, la competenza dovrà essere esercitata congiuntamente dai due rami del Parlamento.

Esprime i propri dubbi, in proposito, sulla possibilità che la proposta di ricomprendere la finanza degli enti locali in quella regionale, possa trovare accoglimento in questa sede parlamentare, preoccupazione ascrivibile, oltre che agli intenti già manifestati, a fatti concludenti: si riferisce, in particolare, alle disposizioni introdotte dalla Camera nella finanziaria 2003 in merito alla disciplina del ricorso all'indebitamento da parte di regioni ed enti locali, oggetto peraltro delle disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione. Tali disposizioni, introdotte nel presupposto del coordinamento, annullano di fatto competenze primarie delle regioni a statuto speciale, vale a dire competenze approvate con leggi costituzionali, e tutto ciò per conseguire l'obiettivo della tutela dell'unità economica della Repubblica. La Camera, ha forse ritenuto che un simile principio dovesse essere garantito solo dal Parlamento, invece che costituire, come prevede il nostro sistema costituzionale, un limite alla legislazione sia dello Stato che delle regioni. Sottolinea, in conclusione, come quello citato costituisca un fatto emblematico di quanto poco chiare siano le idee sui temi in trattazione.

Il senatore IZZO (*FI*), sottolineando la propria adesione alle considerazioni espresse nella relazione svolta dal Presidente, prende atto dell'apertura manifestata dal rappresentante del Governo in ordine alle osservazioni emerse per quanto riguarda i profili di finanza pubblica. Esprime in proposito talune perplessità sulla fisionomia che sembra venire ad assumere l'istituendo Senato federale, che sembrerebbe caratterizzarsi essenzialmente per il solo requisito dei candidati di essere stati amministratori locali o regionali, a fronte di un modello su cui è opportuna una riflessione sia da parte dei parlamentari provenienti dalle aree più deboli, sia da parte di quelli che appartengono alle aree economicamente più forti del Paese. Un quadro istituzionale destinato ad aggravare il *gap* di sviluppo sociale ed economico costituirebbe infatti, sia per il Mezzogiorno sia per l'Italia settentrionale, una contraddizione rispetto all'articolo 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini e potrebbe costituire un rischio per tutte le regioni. Tale sembra tuttavia essere il possibile impatto di istituzioni rappresentative la cui composizione sia basata esclusivamente sul criterio del peso demografico dei vari territori. Tali istituzioni rischierebbero di accentuare ulteriormente il divario tra Nord e Sud, tenuto conto che da una serie di parametri statistici – tra cui il fatto che in cinque province in Italia, prevalentemente del Mezzogiorno, il numero dei pensionati eguaglia quello dei lavoratori in attività – si riscontra che proprio il divario di sviluppo ha determinato fenomeni migratori interni da cui è conseguito uno spopolamento di talune aree e, al contrario,

un sovraffollamento delle zone economicamente più dinamiche, con il sorgere di squilibri rischiosi per tutti, ad esempio, in termini di vivibilità.

In tale prospettiva auspica una particolare attenzione del Governo a valutare anche i modelli offerti da consolidati sistemi federali, come gli Stati Uniti e la Svizzera, dove, a fianco di una Camera rappresentativa delle popolazioni, esiste, come anche in Spagna, una Camera rappresentativa dei soggetti territoriali. Al contrario, in un sistema basato esclusivamente sul criterio del peso demografico, esiste il rischio che i rappresentanti delle tre regioni più popolate siano in grado di determinare tutte le decisioni più significative. Viceversa, tale rischio non si verificherebbe ove si guardasse ad una Camera la cui composizione fosse basata su una rappresentanza paritaria per ciascuna regione ovvero, al massimo, su due fasce di rappresentanza, una lievemente più consistente, per le regioni più popolate, e, l'altra, applicabile alla rappresentanza espressa dalle regioni di dimensioni minori. Auspica, in proposito, che il Governo confermi la disponibilità già manifestata a svolgere una riflessione approfondita.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) esprime il proprio apprezzamento per la relazione esposta dal presidente relatore ma sottolinea le difficoltà correlate ad un testo che lascia irrisolti aspetti essenziali quali la definizione della fisionomia che dovrà assumere il nuovo Senato. Al riguardo esistono vari possibili modelli di riferimento, quali una Camera rappresentativa degli Esecutivi regionali, come il *Bundesrat* tedesco, ovvero un Senato espressione delle varie autonomie territoriali, come in Francia, nonché formule miste. Il cosiddetto Senato federale destinato a scaturire dal disegno di legge in titolo non appare invece riconducibile ad alcuno dei modelli suddetti in quanto eletto sulla base di un mandato politico generale ma privato del rapporto fiduciario con il Governo. Esso, tuttavia, non appare neanche rappresentativo delle autonomie territoriali, apparendo molto debole il legame dei componenti del nuovo Senato con la rispettiva regione di appartenenza. D'altra parte, in assenza di un chiarimento sulla fisionomia del Senato, appare difficile assumere una decisione sui criteri di ripartizione delle competenze tra le due Camere.

Ulteriori incertezze derivano da un mancato chiarimento del procedimento applicabile agli strumenti della finanza pubblica in quanto, da un lato, stante il quadro istituzionale definito dal provvedimento in titolo, una legge finanziaria come quella che siamo abituati ad esaminare sembrerebbe rientrare prevalentemente nella sfera di competenza della Camera mentre, al contrario, l'adozione di uno strumento finanziario incentrato su profili correlati al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nei rapporti tra i vari livelli istituzionali sembrerebbe invece rientrare prevalentemente nella sfera di competenza del Senato.

Evidenza, pertanto, come le scelte operate nella Commissione di merito in ordine alla differenziazione della composizione tra le due Camere condizionino anche la scelta sull'attribuzione di competenze paritarie o meno alle stesse a proposito dell'esame della legge finanziaria. Il pro-

blema si presenta ancora più complesso per quanto attiene al bilancio che, da un lato, appare uno strumento essenziale del rapporto fiduciario che nel disegno del Governo viene ad instaurarsi tra l'Esecutivo e la Camera dei deputati ma, dall'altro, per quanto attiene al suo impatto sulla capacità dei cittadini di godere dei diritti sostanziali ad essi riconosciuti, appare suscettibile di attento esame anche da parte di una camera delle garanzie quali il Senato. Al riguardo, tenuto conto che l'attribuzione di una competenza paritaria consiste nel riconoscimento di un effettivo potere di veto al Senato, si potrebbe ipotizzare, per quanto concerne i documenti di bilancio, una procedura a sé stante, diversa dalla ripartizione di competenze applicabile a proposito delle leggi ordinarie, che, preservando una lettura definitiva alla Camera, riconosca tuttavia al Senato una procedura consultiva rafforzata, sul modello dell'esperienza spagnola.

Evidenzia, infine, l'esigenza di individuare un compromesso tra le varie formule, di rappresentanza dei soggetti istituzionali territoriali ovvero delle collettività locali, rilevando che il modello delineato del progetto in esame rischia invece di accentuare i conflitti interistituzionali senza conseguire il tanto proclamato accrescimento della capacità di indirizzo da parte del Governo.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver sottolineato l'elevata qualità del dibattito generale che si è svolto sull'argomento in esame, invita i componenti della Commissione a formulare delle osservazioni specifiche a proposito dello schema di parere già illustrato, ribadendo la propria disponibilità ad integrare lo stesso con le considerazioni più ampiamente condivise emerse dal dibattito. Pur aderendo personalmente a molte delle osservazioni avanzate, rileva tuttavia come, soprattutto per ciò che riguarda i criteri di composizione del Senato, pur nella consapevolezza della correlazione fra l'argomento e i criteri di ripartizione delle competenze tra le due Camere, si debba tener conto dell'esigenza di attenersi ai profili di competenza della Commissione e di non invadere quelli di competenza della Commissione di merito.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) sottolinea come l'espressione di una posizione sui profili di più diretta competenza della Commissione sia resa difficile dal mancato chiarimento della fisionomia che è destinato ad assumere il Senato federale. In mancanza di un tale chiarimento è infatti presumibile che le Regioni, non vedendo rappresentati i rispettivi interessi in un organismo centrale, rivendicheranno la propria competenza a dotarsi di una propria normativa contabile ed a gestire in autonomia le loro risorse finanziarie piuttosto che difendere le prerogative dell'istituendo Senato federale. Al riguardo ribadisce di non condividere né l'impostazione del disegno di legge del Governo, che non assicura la rappresentanza degli interessi delle Regioni intese come soggetti istituzionali né le formule miste avanzate dal Centro-sinistra. Torna a sottolineare, al riguardo, l'esigenza di scegliere un modello chiaro, che si basi sui rappresentanti eletti dalle collettività locali ovvero sui rappresentanti degli Enti istituzionali e ritiene

in proposito plausibile il riconoscimento di una rappresentanza paritaria a ciascuna Regione mentre non condivide, in quanto contraddittorio con il principio del riconoscimento della pari dignità di tutti i soggetti istituzionali ivi rappresentati, la proposta del senatore Izzo di individuare due gruppi di Regioni caratterizzati, rispettivamente, dall'attribuzione di un diverso numero di rappresentanti.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) conferma il proprio apprezzamento per la relazione e lo schema di parere illustrati dal relatore quali spunti per il dibattito ma sottolinea come non si possa prendere una posizione senza affrontare il nodo della composizione dell'istituendo Senato federale. Al riguardo, il modello della rappresentanza paritetica, come nel Senato degli Stati Uniti, appare il più indicato per la realizzazione di un Senato delle garanzie, nella prospettiva di un sistema basato su un elevato decentramento della spesa correlata allo stato sociale e allo sviluppo economico, ed in cui il capo dell'Esecutivo, quale che sarà la forma di Governo prescelta, controllerà meno del cinquanta per cento delle risorse complessive della finanza pubblica. Un Senato federale effettivamente rappresentativo di tutte le Regioni e composto su base paritaria potrebbe invece offrire allo stesso Governo la sede più efficace per definire una politica economica unitaria.

Il senatore CICCANTI (*CDU*), dopo aver rilevato di non essere intervenuto nel dibattito generale rispecchiandosi pienamente nella relazione esposta dal Presidente, prende la parola per offrire un contributo alla stesura definitiva del parere. Premesso al riguardo che lo schema illustrato dal Presidente appare già condivisibile, vista la disponibilità manifestata dallo stesso ad accogliere, ad integrazione delle osservazioni già esposte, delle considerazioni sulle correlazioni fra la composizione dell'istituendo Senato federale e la ripartizione delle competenze fra le Camere in materia di finanza pubblica, aggiunge degli ulteriori spunti di riflessione. Conviene in proposito che il modello delineato nel progetto del Governo, basato essenzialmente sull'elezione della Camera che dovrebbe essere rappresentativa delle Regioni con il sistema proporzionale, potrebbe effettivamente non assicurare quel rapporto di rappresentatività fra senatore e territorio regionale che si intende perseguire. Dopo aver evidenziato l'incidenza in proposito dei sistemi elettorali, rileva, ad esempio, come in un sistema basato sui collegi, il senatore continuerebbe ad essere sostanzialmente il rappresentante della realtà sociale e politica del suo collegio, come accade attualmente, piuttosto che della regione di provenienza nel suo insieme. Al riguardo, una correlazione più stretta con la rispettiva realtà regionale verrebbe assicurata da un sistema analogo a quello applicato con il precedente sistema elettorale per la Camera (legge elettorale proporzionale con circoscrizioni di dimensione regionale), che vedeva i deputati effettivamente rappresentanti degli interessi espressi dalla collettività regionale nel suo insieme.

Nello spirito delle considerazioni svolte dai senatori Izzo, Morando e Caddeo, un'ulteriore correlazione tra Senato e regioni verrebbe assicurata dall'applicazione di un sistema misto, quanto alla ripartizione dei rappresentanti tra le varie regioni, basato su un'aliquota minima uguale per tutti, corrispondente, ad esempio, alla metà dei senatori, ed un'aliquota proporzionale alla rispettiva consistenza demografica.

Un sistema basato sui suddetti requisiti avrebbe il pregio, da un lato, di riconoscere uguale dignità a tutte le regioni, dall'altro, consentirebbe di riconoscere il maggior peso delle regioni più popolose e, infine, essendo basato sull'elezione diretta anziché sulla designazione da parte dei rispettivi Esecutivi (come invece avviene nel *Bundesrat*), godrebbe di una maggiore articolazione, idonea a stemperare la cristallizzazione di contrasti interregionali.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia i senatori intervenuti nel dibattito e si riserva di presentare un nuovo schema di parere, che auspica idoneo a recepire le considerazioni emerse. Tenuto conto dell'odierno programma dei lavori dell'Assemblea propone altresì di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana e di proseguire l'esame al termine dell'esame dei documenti di bilancio, indicativamente, nella seduta pomeridiana di domani, venerdì 19 dicembre, già convocata alle ore 14.

Conviene la Commissione con la proposta del Presidente e il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, come testé convenuto, le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, rispettivamente convocate alle ore 14 ed alle ore 14,15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

202^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese attraverso emissione di azioni, obbligazioni e ogni altro strumento destinato alla raccolta del risparmio sul mercato: controllo del mercato, tutela del risparmio, trasparenza ed efficienza del mercato dei titoli

Il presidente PEDRIZZI illustra la proposta di indagine conoscitiva, rilevando come essa nasca dall'esigenza del Parlamento di approfondire gli aspetti connessi alle vicende internazionali e nazionali che hanno investito i mercati finanziari sotto numerosi profili: la trasparenza dei mercati medesimi con riferimento alla circolazione dei titoli obbligazionari e azionari e alla valutazione di tali strumenti da parte degli esperti finanziari; la difesa dei risparmiatori nell'ambito dell'emissione e collocamento sul mercato di titoli di debito privati e pubblici; il finanziamento da parte del sistema creditizio delle imprese in difficoltà; l'azione degli organismi di tutela, controllo e vigilanza sui mercati finanziari.

Propone pertanto lo svolgimento delle seguenti audizioni: Consob, Banca d'Italia, ABI, Assonime, Assogestioni, Confindustria, Borsa italiana spa, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, associazioni di tutela dei consumatori, Ministro dell'economia e delle finanze, esperti e studiosi della materia.

Specifica peraltro che, per una più corretta dizione, il titolo dell'indagine conoscitiva è il seguente: indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese attraverso emissione di azioni, obbligazioni e ogni altro strumento destinato alla raccolta del risparmio sul mercato: controllo, trasparenza ed efficienza del mercato dei titoli e tutela del risparmio.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare il presidente PEDRIZZI pone ai voti la proposta di indagine conoscitiva, con il programma di massima indicato, che viene approvata all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che inoltrerà immediatamente al Presidente del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva stessa.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE informa che essendo concluso l'esame del punto all'ordine del giorno, la seduta già convocata per oggi alle ore 15 non avrà più luogo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione potrà essere riunita nuovamente nel pomeriggio di oggi, subito dopo la fine dei lavori dell'Assemblea per l'esame, in sede consultiva, dei documenti di bilancio, approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati, non appena assegnati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

203^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 19.

IN SEDE CONSULTIVA

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2004

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole sulla Tabella 1 e sulle connesse parti del disegno di legge n. 2512-B e rapporto favorevole sulla Tabella 2 e sulle connesse parti del disegno di legge n. 2512-B limitatamente a quanto di competenza)

Riferisce alla Commissione il senatore CANTONI (*FI*), relatore sullo stato di previsione dell'entrata e sulle parti di competenza del disegno di legge n. 2512-B, il quale osserva in premessa che, per quanto concerne l'ambito tributario, importanti innovazioni sono state introdotte durante l'esame effettuato dalla Camera.

Si sofferma, in particolare, sulla revisione della disciplina del concordato fiscale in modo più favorevole ai contribuenti. Le principali modifiche introdotte dal comma 10 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria concernono la modifica delle percentuali e delle modalità di calcolo per la determinazione dei ricavi o compensi minimi, nonché dei redditi in ciascuno degli anni interessati; l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'IVA dovuta sui maggiori importi; la modifica delle disposizioni relative ai poteri di accertamento nei confronti dei soggetti aderenti e la rimodulazione delle sanzioni relative alle violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale a carico dei soggetti che non aderiscono al concordato.

Segnala quindi che la disciplina del concordato preventivo viene ulteriormente modificata dal comma 52 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame: in base a tale ultima disposizione, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2003-2004 non sono tenuti al pagamento delle imposte sul maggiore imponibile rideterminato per il 2001 a seguito di adeguamento agli studi di settore o ai parametri, a condizione che effettuino una delle indicate definizioni agevolate per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

Sottolinea poi che i commi da 44 a 52 dell'articolo 2 recano disposizioni dirette ad estendere l'ambito applicativo delle definizioni e integrazioni agevolate di cui alla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), nonché di modifica della disciplina del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto legge n. 269 del 2003.

Si sofferma quindi sugli ulteriori emendamenti approvati dalla Camera, recanti interventi su aspetti particolarmente significativi per la generalità dei contribuenti.

Dopo aver ricordato che la prima fase di attuazione della riforma fiscale, introdotta con la legge finanziaria dello scorso anno, prevede che le detrazioni vengano applicate in misura forfettaria per scaglioni di reddito, rileva che con il disegno di legge in esame si stabilisce (comma 57 dell'articolo 2) che, ai fini della determinazione degli scaglioni, il reddito venga calcolato escludendo quello connesso all'abitazione principale, interamente deducibile, consentendo in tal modo a una platea significativa di contribuenti di beneficiare di una detrazione forfettaria più alta.

Dopo aver dato conto delle disposizioni di cui ai commi 58 e 64 sottolinea peraltro il particolare interesse, in relazione alle preoccupazioni espresse da numerosi operatori turistici, della disposizione contenuta nel comma 53 dell'articolo 2, che sostituisce il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo che l'ivi previsto aumento del 300 per cento dei canoni delle concessioni demaniali marittime sia operato, con effetto dal 1° gennaio 2004, soltanto ove entro il 30 giugno 2004 non sia emanato un decreto ministeriale che assicuri maggiori entrate per 140 milioni di euro.

Rileva quindi che la Camera dei deputati ha modificato le disposizioni in materia di fondazioni bancarie, stabilendo che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo non possano ricoprire analoghe funzioni, oltre che presso la società bancaria conferitaria e le sue controllate, anche presso le sue partecipate.

Segnala infine il comma 134 dell'articolo 3 del disegno di legge, il quale, integrando il comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, reintroduce una disposizione recentemente soppressa dal comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo che le unità immobiliari, per le quali i conduttori, in assenza di offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 vengano vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della manifestazione della volontà di acquisto.

Passa quindi ad analizzare le modifiche alla Tabella 1, concernente lo stato di previsione dell'entrata per il 2004, le quali recepiscono gli effetti contabili ascrivibili alle disposizioni precedentemente illustrate, rilevando un aumento delle entrate finali pari a 1.049 milioni di euro, di cui circa 1.002 milioni di euro derivanti da entrate tributarie – riconducibili, tra l'altro, per 190 milioni di euro alle entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo relative a condoni, sanatorie e introiti straordinari su tributi diretti e per 650 milioni di euro al maggior gettito derivante dalle imposte sui generi di monopolio -, nonché maggiori entrate extra-tributarie per 96 milioni di euro.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Riferisce alla Commissione il senatore FRANCO Paolo (*LP*), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) e sulle parti di competenza del disegno di legge n. 2512-B, il quale dà conto, in premessa, delle principali disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati con riferimento alla finanza degli enti locali. Con ri-

ferimento all'articolo 2 del disegno di legge, ricorda che il comma 11 istituisce, per l'anno 2004, un'imposta addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, a favore dei comuni nel cui territorio sono situate o confinano le strutture aeroportuali, descrivendo analiticamente le modifiche introdotte rispetto alla formulazione contenuta nel testo approvato dal Senato. Rileva inoltre che anche il comma 20 risulta ampiamente modificato, prorogando al 30 settembre 2004 il termine per la presentazione da parte dell'Alta Commissione della relazione al Governo sui principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e prevedendo che il Governo riferisca al Parlamento entro il 31 ottobre sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Proseguendo nell'esposizione delle modifiche in materia di finanza locale, ricorda che il comma 21, aggiunto durante l'esame alla Camera, conferma fino al 31 dicembre 2004 la sospensione della possibilità per le regioni e per i comuni di aumentare le aliquote delle addizionali all'IRPEF di propria competenza e l'aliquota IRAP, mentre il nuovo comma 32 consente ai comuni e alle province di rinnovare, entro il 30 giugno 2004, i contratti di affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi e di tutte le altre entrate conclusi con i soggetti abilitati. Il comma 33 dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2004 del termine per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI limitatamente alle annualità d'imposta 1999 e successive e il comma 41 stabilisce le modalità per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa ai fabbricati condonati ai sensi articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, segnala i commi da 16 a 21, che danno attuazione all'articolo 119, comma sesto, della Costituzione, ai sensi del quale le regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento: il comma 17 definisce la nozione di indebitamento, e il comma 18 quella di investimento.

Sottolinea poi che il comma 25 modifica, limitatamente al 2003, il criterio di calcolo del rimborso dell'IVA pagata dalle regioni e dagli enti locali per l'esternalizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e dei servizi non commerciali, prevedendo che sia determinata al lordo delle quote IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario.

Rileva quindi che i commi da 27 a 36 recano disposizioni concernenti il finanziamento delle Regioni e degli enti locali, delle quali dà partitamente conto.

Si sofferma quindi sui commi dal 168 a 172, riguardanti la Consip, i quali intervengono sulla disciplina degli acquisti di beni e servizi da parte degli enti decentrati di spesa, limitando l'utilizzo delle procedure previste dall'articolo 59 della legge n. 388 del 2000 agli acquisti a rilevanza regionale. Essi prevedono inoltre che le aziende sanitarie ed ospedaliere non siano più tenute ad aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip, ma debbano solo rispettare i principi desumibili dalla relativa disciplina.

Per quanto concerne le disposizioni recate dall'articolo 4 del disegno di legge, segnala le disposizioni contenute nel comma 116, che aumenta da 4 a 5 anni la durata massima del periodo transitorio entro il quale i comuni sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché nel comma 234, il quale modifica nuovamente, dopo le modifiche già apportate dal decreto legge n. 269 del 2003 le norme del testo unico sugli enti locali dedicate ai servizi pubblici locali.

Ricorda infine che la Camera dei deputati ha rivisto la disciplina dei poteri speciali attribuiti al Ministro dell'economia negli statuti delle società controllate dallo Stato, limitando le fattispecie di applicazione, dando tra l'altro risposta alle osservazioni formulate in materia dalla Commissione europea.

In merito, infine, alla Nota di variazioni relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 – Tabella 2 – rileva positivamente l'incremento degli stanziamenti del medesimo Ministero destinati all'edilizia di servizio della Guardia di Finanza.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente PEDRIZZI dopo aver dato atto ai relatori di aver svolto un ampio e approfondito esame dei documenti in titolo, esprime un sentito ringraziamento al funzionario del servizio studi, la cui collaborazione ha consentito di predisporre i documenti illustrativi. A nome di tutti i commissari esprime inoltre un apprezzamento e un ringraziamento per il lavoro compiuto dal dottor Intreccialagli, in procinto di assumere un altro incarico.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore TURCI (*DS-U*) dopo aver dichiarato di riservarsi di compiere un intervento più analitico in sede di esame in Assemblea dei documenti in titolo, esprime una valutazione fortemente critica per la proroga all'anno di imposta 2002 delle misure di clemenza fiscale. L'ipotesi di tale proroga, di cui non era difficile nei mesi scorsi – per la filosofia complessiva dell'Esecutivo – prevedere la proposizione, era stata però pubblicamente e chiaramente smentita dal ministro Tremonti. La stima di maggior gettito derivante da tale misura, oltretutto, è estremamente ridotta, tanto da mettere in serio dubbio se tale modesto incremento possa effettivamente bilanciare i danni che tale proroga comporta in termini di lesione del principio di legalità e di certezza del diritto. Smentendo palesemente se stesso, il ministro Tremonti è riuscito a trasformare il condono fiscale in uno strumento ordinario di politica tributaria, mettendo a rischio il gettito tributario anche per gli anni futuri.

Per quanto riguarda altri aspetti di carattere tributario, segnala criticamente il completo snaturamento dell'imposta addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili rispetto agli obiettivi originariamente propugnati dai sostenitori di tale nuova imposta, in particolare la Lega Nord. Pur nel contesto di tale valutazione critica, l'oratore segnala

positivamente le modifiche alla disciplina agevolativa per le ristrutturazioni edilizie, nella consapevolezza tuttavia che lo strumento di maggiore efficacia per contrastare l'economia sommersa – la riduzione cioè dell'aliquota dell'IVA del 10 per cento sugli acquisti per i materiali edili – non è stata riproposta.

Un ulteriore elemento positivo, che può essere ricondotto anche agli orientamenti espressi in precedenza dalla propria parte politica, consiste nella facoltà degli inquilini delle unità immobiliari appartenenti al patrimonio degli enti previdenziali di acquisire tali immobili ai prezzi già determinati al momento del varo della prima operazione di cartolarizzazione.

Conclude ribadendo la valutazione fortemente critica della propria parte politica sulla manovra di bilancio per il 2004, insistendo anche sul grave *deficit* che emerge a carico degli enti locali per le spese nel settore sanitario.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) ritiene che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo della legge finanziaria investano materie di tale rilevanza da provocare un profondo disagio per le condizioni in cui il Senato è chiamato a valutare, senza poterli sostanzialmente modificare, i documenti in titolo. Ritiene tale considerazione pregiudiziale rispetto all'analisi di merito, poiché, pur nella consapevolezza della necessità di stemperare le possibili cause di conflittualità all'interno della maggioranza, sembrano emergere profili di criticità nel rapporto tra Parlamento e Governo, che rischiano di affievolire le prerogative parlamentari proprio nella sede più classica del rapporto tra esecutivo e legislativo quale la valutazione della legge di bilancio.

Esprime quindi una valutazione positiva delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati per quanto riguarda il concordato preventivo, apprezzando, in particolare, le garanzie offerte ai contribuenti in termini di preclusione dell'attività accertativa da parte dell'Amministrazione finanziaria. Pur tuttavia egli non può esimersi dal ricordare che il ministro Tremonti aveva escluso che le misure di clemenza fiscale avessero riguardato l'anno di imposta 2002.

L'oratore passa poi in rassegna le materie interessate dalle modifiche accolte dalla Camera dei deputati e per le quali la propria parte politica aveva proposto specifiche soluzioni: in tal senso, commenta positivamente l'incremento delle risorse sul fronte della sicurezza, le nuove norme in materia di enti locali e, soprattutto, la modifica della disciplina delle gare per beni e servizi da parte della pubblica amministrazione attraverso la Consip S.p.a. Su tale ultimo argomento, già oggetto di ampia discussione da parte della Commissione, sottolinea il rilievo delle norme che accrescono il livello di concorrenza tra imprese locali, ma ne tutelano l'attività, essendo superato il principio dell'obbligatorio ricorso alla citata società.

Esprime inoltre un convinto apprezzamento per le novità introdotte in tema di vendita degli immobili appartenenti al patrimonio pubblico, osservando come la Camera dei deputati abbia salvaguardato un principio equi-

tativo che la normativa vigente rischiava di travolgere, non salvaguardando i diritti maturati dagli inquilini che avevano manifestato la volontà di acquisto degli immobili entro il 31 ottobre 2001.

Sottolinea poi il particolare rilievo delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali, richiamando le posizioni assunte su tale tema dal ministro Buttiglione. Conclude richiamando l'attenzione del rappresentante del Governo sulla circostanza che la propria parte politica rinuncia a presentare emendamenti, sia in sede di 5^a Commissione che in Assemblea, esclusivamente per evitare il rischio di un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati.

Interviene quindi il senatore PELLICINI (AN), il quale esprime la preoccupazione per il rischio di decadimento della qualità del servizio sanitario nazionale a fronte sia delle minori risorse finanziarie assegnate alle Regioni che delle scelte di politica assistenziale e sanitaria compiute negli ultimi anni.

Il senatore GIRFATTI (FI) esprime apprezzamento per le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, certamente migliorative, sia per i profili squisitamente finanziari, che per le misure di più ampio respiro come quelle, tra l'altro, a favore del *made in Italy* e a sostegno della internazionalizzazione delle imprese. La manovra di bilancio per il 2004 si inserisce in una prospettiva di ripresa economica internazionale e nazionale e precostituisce le condizioni affinché tale scenario positivo consenta anche un riequilibrio dei conti pubblici. A tale proposito, sottolinea positivamente la disposizione recata dal comma 14 dell'articolo 3, che consente un'opera di monitoraggio costante delle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo la rinuncia dei RELATORI, interviene in replica il sottosegretario MOLGORA, dichiarando di condividere le osservazioni svolte in sede illustrativa.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BALBONI (AN) preannuncia il voto favorevole dei rappresentanti di Alleanza Nazionale sulle proposte dei due relatori di formulare un parere favorevole sui documenti in titolo, esprimendo un giudizio positivo sia sull'incremento delle risorse finanziarie per gli interventi in materia di sicurezza che sul sostanziale rinvio dell'aumento dei canoni di concessione per l'uso di aree demaniali marittime. Si associa al disagio di quanti ricordano la chiara presa di posizione del ministro Tremonti circa la non estensione all'anno di imposta 2002 delle sanatorie fiscali, ma si dichiara convinto che in futuro tale misura non sarà più riproposta.

A giudizio del senatore COSTA (FI) l'operato del ministro Tremonti va apprezzato e sostenuto, soprattutto se analizzato alla luce delle enormi difficoltà emerse sul fronte della finanza pubblica, anche in conseguenza della negativa congiuntura degli ultimi due anni. Per tale motivo, insiste sulla rilevanza delle misure a sostegno del *made in Italy*, che consentono di offrire alle imprese gli strumenti più idonei per competere negli scenari imposti dalla globalizzazione dell'economia.

Ritiene in tal modo di aver motivato il voto favorevole sulle proposte di parere avanzate da entrambi i relatori.

Il senatore FRANCO Paolo (LP), nel preannunciare il proprio voto favorevole, non nasconde le perplessità circa i limiti della manovra di bilancio per il 2004, soprattutto per quanto riguarda le azioni di sostegno al sistema produttivo. Purtuttavia si dichiara consapevole dei limiti intrinseci di una politica economica che dovesse limitarsi al disegno di legge finanziaria. Le condizioni produttive e i vincoli di efficienza imposti dalla globalizzazione dei mercati al sistema delle imprese, infatti, rendono quanto mai urgente una valutazione approfondita di tutti gli strumenti utilizzabili nel contesto comunitario, quale unica strada per ridare slancio all'economia europea.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente PEDRIZZI pone ai voti la proposta del senatore Cantoni di esprimere parere favorevole sullo stato di previsione dell'entrata (Tab. 1) e sulle parti di competenza del disegno di legge finanziaria 2004, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

A maggioranza la Commissione approva il parere favorevole.

Viene quindi posta ai voti, e approvata, la proposta del senatore Franco Paolo di esprimere parere favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2) e sulle parti di competenza del disegno di legge finanziaria 2004 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

256^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente

BEVILACQUA

Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Urbani e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2513-B) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Tab. 7) Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2004

(Tab. 14) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004

(2512-B) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporti alla 5^a Commissione. Esame. Rapporti favorevoli)

Il PRESIDENTE dichiara aperto l'esame dei documenti di bilancio per il 2004, come modificati dalla Camera dei deputati, ricordando che l'esame è limitato alle sole parti modificate dall'altro ramo del Parlamento.

Il relatore DELOGU (AN) dà conto delle modifiche recate alle parti relative all'istruzione, università e ricerca, soffermandosi preliminarmente sulle Tabelle allegate al disegno di legge finanziaria.

Dopo aver riferito della riduzione degli importi relativi alla Tabella A (relativa alle voci del Fondo speciale di parte corrente), con riferimento alla Tabella C (relativa alle leggi pluriennali di spesa) segnala con soddisfazione il significativo incremento degli stanziamenti relativi al Fondo di finanziamento ordinario delle università (pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004-2006), nonché alla programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004-2006).

Passando poi ad analizzare l'articolato del disegno di legge finanziaria, come modificato dalla Camera dei deputati, dopo aver illustrato l'articolo 2, comma 38, diretto a promuovere la diffusione della cultura italiana, egli si sofferma sulle novità introdotte all'articolo 3.

Egli dà conto anzitutto dei commi da 1 a 7, con particolare riguardo alle norme che limitano l'incremento del fabbisogno finanziario riferito alle università statali e agli enti pubblici di ricerca, rilevando che, salvo minori novità, essi confermano le disposizioni già approvate dal Senato.

Egli si sofferma poi sul comma 53, volto ad autorizzare le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003 (che ribadisce le disposizioni originariamente previste dall'articolo 15), nonché sul comma 92, con cui si dispone il finanziamento del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.

Quanto al comma 116, esso incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, al fine – fra l'altro – di promuovere servizi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili (per un importo pari a 40 milioni di euro), nonché servizi per le scuole dell'infanzia (per un importo pari a 67 milioni di euro).

Egli dà poi conto del comma 144, con il quale viene destinato uno stanziamento per il Policlinico Umberto I di Roma, nonché del comma 160, relativo all'edilizia universitaria.

Passando indi a considerare l'articolo 4, egli si sofferma in particolare sul comma 11, che dispone agevolazioni per l'acquisto di *personal computer* portatili per i docenti della scuola e delle università statali; sul comma 15, concernente il finanziamento di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia a Genova; sul comma 16, relativo alle misure in favore della ricerca applicata.

Dopo aver dato conto altresì dei commi da 99 a 104, relativi alla concessione di prestiti fiduciari per gli studenti meritevoli iscritti ai corsi universitari, nonché a corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, egli illustra i commi 160, 162 e 166, con i quali sono stanziati rispettivamente 2 milioni di euro (per l'anno 2004) in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), 1 milione di euro (per l'anno 2004) per l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) e 250.000 euro (per ciascuno degli anni 2004-2006) per il Centro nazionale di studi leopardiani.

Si apre il dibattito.

Interviene la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale lamenta anzitutto la ristretta tempistica per l'esame delle modifiche apportate ai documenti di bilancio dalla Camera dei deputati, come conferma il carattere inevitabilmente approssimativo del dossier di documentazione predisposto dal Servizio studi, che pure è di indiscutibile utilità.

Entrando nel merito del disegno di legge finanziaria, ella ribadisce il giudizio complessivamente negativo, atteso che le novità introdotte dall'altro ramo del Parlamento, oltre a non aver colmato le lacune del testo approvato in prima lettura dal Senato, che già prefigurava un impoverimento dei settori dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le hanno persino accentuate.

L'unica innovazione positiva, prosegue, è il tentativo, ancorché a suo avviso parziale, di individuare la soluzione alla questione del blocco delle assunzioni nell'università e negli enti di ricerca.

Ella esprime altresì perplessità in merito alla scelta di inserire taluni stanziamenti specifici ad enti ed organismi (quali il polo di ricerca di Genova, nonché il Centro nazionale di studi leopardiani), che testimoniano la scelta di una politica di finanziamento «a pioggia» e la mancanza di una visione organica.

Con specifico riferimento all'articolo 3, comma 116, relativo all'integrazione degli alunni portatori di *handicap*, ella non condivide la modalità di finanziamento realizzata attraverso il Fondo nazionale per le politiche sociali, che sottende il carattere assistenziale dell'istituto.

Anche la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) conferma le valutazioni negative ai documenti di bilancio, atteso che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non mutano, a suo avviso, l'impianto della manovra.

Ella lamenta anzitutto la scelta di utilizzare le già scarse risorse disponibili per la ricerca per interventi «a pioggia», quali quelli a favore del polo di ricerca di Genova e del Centro nazionale di studi leopardiani, che si aggiungono ad altre previsioni di carattere specifico, come quella che esclude l'Agenzia spaziale italiana (ASI) dal novero degli enti di ricerca tenuti al rispetto dei limiti di incremento del fabbisogno finanziario.

Quanto all'articolo 3, comma 4, giudica positivamente la previsione che consente alle strutture universitarie specialistiche operanti nel settore del diritto europeo di promuovere accordi di programma con enti ed imprese al fine di promuovere programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali nel settore comunitario, a suo giudizio sempre più richieste dal mercato a seguito della collocazione in Italia di un crescente numero di uffici internazionali fra cui, di recente, l'Agenzia alimentare europea. Lamenta tuttavia che l'iniziativa non sia inserita nell'ambito di un quadro complessivo.

Ella condivide invece il finanziamento stanziato per l'organizzazione dell'attività della «*International task force*» per l'educazione, il ricordo e la ricerca della *Shoah*, contemplato dall'articolo 3, comma 44.

Quanto alle disposizioni che limitano il ricorso agli esoneri e semi-esoneri dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici (articolo

3, comma 88), ella ribadisce la propria contrarietà, già espressa nel corso dell'esame dei documenti di bilancio in prima lettura.

Dopo aver giudicato insoddisfacenti le modifiche introdotte in materia di finanziamento dell'edilizia universitaria (articolo 3, comma 160), ella si associa alle considerazioni critiche espresse dalla senatrice Acciarini relative alla modalità di finanziamento degli interventi per l'integrazione degli alunni portatori di *handicap*, recate dall'articolo 3, comma 116. Infatti, la scelta di fare ricorso al Fondo nazionale per le politiche sociali sposta il baricentro dal sistema di istruzione a quello dell'assistenza sociale e rappresenta, a suo avviso, una grave sconfitta politica.

Il senatore VALDITARA (AN) si dichiara anzitutto sorpreso per le affermazioni, emerse nel dibattito, circa una presunta contrazione della spesa nel settore dell'università, che giudica senz'altro smentite dai fatti. La manovra finanziaria infatti, prosegue, prevede un incremento dei finanziamenti a favore dell'università, rispetto alla scorsa manovra di bilancio, pari a ben 440 milioni di euro, di cui 310 milioni a favore del Fondo di finanziamento ordinario dell'università.

Si tratta, sottolinea, di uno degli incrementi più consistenti registrati nelle leggi finanziarie degli ultimi anni, come del resto confermano i giudizi favorevoli sulla manovra espressi dal Consiglio universitario nazionale (CUN) e dalla Conferenza dei rettori (CRUI). Oltretutto, prosegue, l'ammontare degli stanziamenti è tanto più rilevante anche in considerazione del diverso tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) rispetto al passato ed in particolare al periodo in cui governava il Centro-sinistra.

Conclusivamente egli sottolinea che è necessario che, anche nelle prossime leggi finanziarie, si prosegua ad investire nel settore dell'università .

Agli intervenuti nella discussione generale replica il relatore DELOGU (AN) il quale raccomanda l'espressione di un rapporto favorevole alla Commissione bilancio.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, si passa alla votazione della proposta di rapporto favorevole del relatore, che la Commissione approva.

La senatrice ACCIARINI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, critica le modalità con cui la Commissione sta svolgendo i propri lavori, sottolineando in particolare il frequente ricorso alle sostituzioni occasionali dei senatori della maggioranza.

Si passa quindi all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in materia di beni e attività culturali.

Riferisce il senatore FAVARO (FI), il quale si sofferma anzitutto sulle modifiche apportate alle Tabelle A (Fondi speciali di parte corrente) e B (Fondi speciali in conto capitale) allegate al disegno di legge finanziaria. Al riguardo, rileva che in Tabella A vi è una riduzione degli stanziamenti riferiti ai primi due anni del triennio di riferimento con corrispondente incremento sul terzo anno; in Tabella B, l'operazione è invece inversa, con un aumento dei fondi sul primo anno del triennio ed una riduzione sull'ultimo anno.

Passando all'esame dell'articolato, egli dà anzitutto conto del comma 31 dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, che estende alle associazioni bandistiche e ai cori amatoriali le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

Non è stata invece modificata nella sostanza, ma solo nella numerazione, la disposizione che consente la proroga fino al 31 dicembre 2004 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale del Ministero.

All'articolo 3, sono stati poi introdotti due commi (128 e 129) sullo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» e uno (140) sui campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina.

Quanto all'articolo 4, il comma 14, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che l'Istituto per il credito sportivo operi nel settore del credito oltre che per lo sport anche per le attività culturali.

Il comma 71, anch'esso introdotto dall'altro ramo del Parlamento, dispone che il finanziamento dell'Agenzia per il patrimonio culturale euro-mediterraneo sia erogato, oltre che per il 2003, anche per il 2004.

I commi 163 e 164 sono poi destinati a consentire un contributo straordinario in favore del comune di Trieste per l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari e mostre nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ricongiungimento di Trieste all'Italia.

I commi da 101 a 205 modificano invece l'ex articolo 65 del testo approvato dal Senato, in materia di contributi per l'impiantistica sportiva e di raccolta di scommesse sportive.

Il comma 232, introdotto *ex novo*, dispone infine l'assegnazione alla CONI Servizio S.p.A. di un importo pari a 130 milioni di euro per l'anno 2004, a titolo di apporto al capitale sociale.

Si apre il dibattito.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) prende atto che anche il relatore ha sottolineato i pesanti tagli inferti al settore dei beni culturali dalla manovra finanziaria in esame, da cui dubita che possa discendere la proposta di un rapporto favorevole.

Del resto, non solo l'opposizione ma la Commissione nel suo complesso aveva avanzato serie preoccupazioni sulla gestione del settore dopo l'approvazione del decreto-legge n. 269, recante buona parte della copertura della manovra finanziaria per il 2004. Ribadisce dunque l'assoluta contrarietà del suo Gruppo alla manovra in esame, che sembra diretta più a fare cassa che agli investimenti. Per correggerla, occorrerebbe un at-

teggimento davvero *bipartisan* che, pur nella condivisione di forme di gestione efficaci in termini di risultati, si concentrasse su una politica di investimenti.

I documenti di bilancio, anche nella versione modificata dalla Camera dei deputati, segnano invece sotto questo profilo un ulteriore arretramento.

Ella auspica quindi che l'audizione del Ministro, richiesta dalla stessa maggioranza sulle procedure di alienazione del patrimonio di interesse storico-artistico, sia svolta con sollecitudine e possa rappresentare la sede per un dibattito serio e costruttivo. La blindatura dei documenti finanziari non consente infatti quella attività emendativa che avrebbe quanto meno consentito di ridurre la portata dei danni.

Il giudizio assolutamente negativo sulla manovra è del resto condiviso da larga parte del Paese, anche a causa di scelte ben precise del Governo, fra cui le irresponsabili procedure di alienazione del patrimonio storico-artistico previste dal decreto-legge di accompagnamento della manovra finanziaria, oltre che all'abolizione del tempo pieno nella scuola.

Conclude confermando il più totale dissenso del suo Gruppo rispetto ai documenti in esame.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) rileva che le ulteriori riduzioni di spesa apportate dalla Camera dei deputati al settore si inseriscono in un contesto più generale, che vede l'assenza assoluta di investimenti, il ritiro dello Stato dalle sue posizioni e una progressiva privatizzazione degli istituti culturali. Occorre dunque con urgenza compiere un bilancio complessivo sull'attività del Ministero ed in tal senso auspica una seria interlocuzione con il Ministro alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore FAVARO (*FI*), il quale propone di redigere un rapporto favorevole alla Commissione bilancio.

Replica altresì il ministro URBANI, il quale ribadisce la propria disponibilità ad un sereno confronto con la Commissione alla ripresa dei lavori. Conviene altresì che la situazione non sia ottimale ed in tal senso auspica una forte collaborazione fra Parlamento e Governo per operare al meglio.

Invita tuttavia a considerare che le fonti di finanziamento complessive non sono affatto diminuite, ma anzi registrano un incremento senza precedenti.

Non solo le Tabelle A e B risultano infatti compensate nell'arco del triennio, ma a tali fonti di finanziamento vanno altresì aggiunte le risorse conseguenti alla modifica dell'Istituto per il credito sportivo, nonché soprattutto quelle derivanti dalla riserva ai beni culturali del 3 per cento delle spese per infrastrutture, per la cui gestione è stata recentemente istituita la Società ARCUS. Si tratta di risorse ingenti, che saranno operative già dal 2004 e cresceranno progressivamente nell'arco del decennio di ap-

plicazione della legge obiettivo. Il Consiglio di Stato ha poi invitato il Governo ad estendere la riserva del 3 per cento a tutto il settore delle infrastrutture senza limitarlo alla sola legge obiettivo, come del resto previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno. Nei prossimi anni, i Beni culturali potranno pertanto godere di finanziamenti finora impensabili, per il conseguimento dei quali il Governo si è responsabilmente impegnato.

Ciò non toglie che restino aperti alcuni problemi.

Nonostante i summenzionati incrementi, i fondi sono infatti comunque insufficienti per un'adeguata politica di valorizzazione. Occorre dunque che l'Italia aumenti i propri investimenti dall'attuale 0,2 per cento del PIL ad almeno l'1 per cento, raggiungendo la media dei Paesi europei, che peraltro posseggono un patrimonio culturale di entità ben inferiore al nostro. Non va tuttavia dimenticato che l'attuale Governo è il primo che si muove in questa direzione.

Occorre poi porre mano ad una riforma del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), allo stato disciplinato da una normativa ormai superata. Le previsioni di entrata sono infatti di gran lunga insufficienti, per tutti i settori, rispetto alle previsioni di uscita. I finanziamenti privati sono poi del tutto residuali. Risulta pertanto indispensabile uno sforzo straordinario per completare la transizione verso un regime diverso.

Quanto infine ai timori di sdemanializzazione incontrollata, egli ricorda che per la prima volta il codice dei beni culturali, all'esame della Commissione, reca un'elencazione puntuale ed ampia di beni non assoggettabili alle procedure di alienazione.

La Commissione accoglie infine la proposta del relatore Favaro di trasmettere un rapporto favorevole alla Commissione bilancio.

Concluso l'esame dei documenti di bilancio, il PRESIDENTE, constatata l'assenza del numero legale per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno, sospende la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle ore 20.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) abbandona la seduta per protesta nei confronti della conduzione dei lavori. Registra infatti che la sospensione è durata più a lungo del previsto, per consentire ai membri di maggioranza di intervenire ai lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE precisa di aver prolungato la sospensione per ulteriori dieci minuti, avendo avuto la conferma che vi erano le condizioni per raggiungere il numero legale richiesto dal Regolamento per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione di misure di razionalizzazione dell'Ente per le Ville Vesuviane (n. 293)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Compagna aveva illustrato un nuovo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie quindi il predetto schema di parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"» (n. 298)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il relatore COMPAGNA (*UDC*) illustra una nuova stesura dello schema di parere precedentemente depositato, pubblicata in allegato al presente resoconto, che tiene conto anche dei rilievi mossi dal senatore Modica nell'ultima seduta.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, come da ultimo modificato.

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche» (n. 296)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore BEVILACQUA (*AN*), il quale registra con soddisfazione l'impegno del Governo in favore del cinema, inteso come industria culturale. Condivide altresì l'intento di ammodernare una legislazione ormai vetusta. Nel testo in esame rileva tuttavia alcune carenze.

Anzitutto, ricorda che il decreto legislativo era stato annunziato nell'estate 2002 ma è stato approvato dal Consiglio dei ministri solo nell'autunno 2003.

Esso risulta inoltre scarsamente rispettoso delle prerogative regionali di cui al nuovo Titolo V della Costituzione. Le regioni assumono infatti rilievo solo con riferimento alla partecipazione alla Consulta territoriale (articolo 4) e alla apertura delle sale cinematografiche (articolo 22). La Conferenza dei Presidenti delle regioni ha del resto espresso un parere nettamente contrario sul provvedimento, con l'eccezione del summenzionato articolo 22.

Infine, il provvedimento è viziato da eccesso di delega con riferimento alla liquidazione dei contributi, atteso che la legge di delega prevedeva la razionalizzazione delle sole procedure e non anche dei criteri di assegnazione.

Auspica quindi che il parere del relatore tenga conto dei summenzionati rilievi; in caso contrario, il suo voto sarà di astensione.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, che tiene conto anche dei rilievi mossi dal senatore Bevilacqua.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"» (n. 297)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce mandato al relatore Favaro di redigere un parere favorevole con osservazioni, nei termini conseguenti alla sua relazione introduttiva.

Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici» (n. 295)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore BEVILACQUA (AN), il quale rileva l'incongruenza della disposizione recata dall'articolo 178, comma 1, lettera b), secondo la quale è penalmente sanzionato chiunque ponga in commercio esemplari contraffatti pur senza aver concorso alla contraffazione. Si tratta infatti di una fattispecie che, pur riproducendo una norma già vigente, risulta in contrasto con le norme sulla responsabilità oggettiva, soprattutto nei casi di beni di modesto valore, per i quali gli antiquari non possono fare a meno di fidarsi dei mercanti d'arte, non valendo la pena di eseguire onerose perizie.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) esprime perplessità per le modalità dell'esame dell'atto in titolo. Pur apprezzando infatti la distribuzione di uno schema di parere da parte del relatore, ne sottolinea la complessità, che richiede un approfondito esame. Il provvedimento stesso è, di per sé, assai articolato e risulta altresì assai modificato a seguito dell'esame in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali. Tutte queste considerazioni inducono a sollecitare un rinvio della conclusione dell'esame, onde consentire un approfondimento delle rilevanti tematiche in discussione.

A tal fine, ricorda il disegno di legge n. 2650 presentato dal Governo in Senato per la proroga di alcuni termini in scadenza, fra cui quello per l'esercizio della delega in questione. Osserva altresì che domani è prevista l'adozione in Consiglio dei ministri di un provvedimento d'urgenza, in cui potrebbe essere inserita la proroga del medesimo termine, atteso che esso non è ancora decorso.

Poiché si tratta di un argomento di grande rilievo, su cui l'opposizione è disposta ad una fattiva collaborazione, auspica quindi che il Governo e la maggioranza consentano un approfondimento del dibattito.

Entrando nel merito, egli rileva che la Parte III, relativa ai beni paesaggistici, anche a seguito delle modifiche avanzate in sede di Conferenza unificata, appare incostituzionale. Certamente, il meccanismo previgente per i piani paesaggistici, che prevedeva un potere di annullamento dell'autorizzazione da parte delle sovrintendenze, presentava alcune ombre. Tuttavia non va dimenticato che i compiti di tutela del paesaggio appartengono interamente allo Stato. Le modalità prefigurate dalla Conferenza unificata non paiono pertanto condivisibili.

Del resto, il Ministro si è opposto alla modifica richiesta dalla Conferenza unificata all'articolo 6, di inserire le funzioni di conservazione fra quelle di valorizzazione. Occorre pertanto rivedere sotto questo profilo anche la normativa relativa al paesaggio.

Essendo trascorso il tempo a disposizione per il suo intervento in discussione generale, conclude lamentando di non potersi soffermare su numerosi altri profili di rilievo e ribadendo l'esigenza di una discussione più ampia.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) sottolinea che il suo intervento testimonia l'interesse anche dell'opposizione al buon funzionamento

della Commissione. Dà inoltre atto al Presidente relatore di essersi impegnato per assicurare, compatibilmente con i tempi disponibili, congrui spazi di discussione. Lo schema di parere depositato riflette del resto le considerazioni già espresse in sede di relazione introduttiva e raccoglie spunti emersi nel dibattito.

Trattandosi di atto di grande rilievo, egli invita tuttavia ad uno sforzo aggiuntivo per individuare modalità che consentano di approfondirne l'esame, nell'interesse comune. Alcuni profili, di carattere sia generale che specifico, richiedono infatti una maggiore riflessione, da svolgere alla ripresa dei lavori a gennaio.

Per queste motivazioni di fondo, dichiara conclusivamente il suo orientamento contrario.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale coglie l'occasione per ribadire la difficoltà di riprendere l'esame a gennaio. Non solo infatti il termine per l'espressione del parere scade il 18 gennaio, rispetto al quale il Governo potrebbe comunque dimostrare disponibilità ad attendere la conclusione dei lavori della Commissione, ma il termine per l'esercizio della delega scade il 23 gennaio. Qualora pertanto l'intero processo di approvazione non fosse ultimato per quella data, il Governo vedrebbe vanificato lo sforzo di elaborazione del codice. In queste condizioni, è evidente che il Governo non potrebbe far altro che procedere all'emanazione del codice, anche in assenza del parere parlamentare. È dunque nell'interesse del Senato compiere uno sforzo, di cui condivide indubbiamente i limiti, per esprimere comunque il proprio orientamento su un atto di così grande rilievo.

Né è realistico che il disegno di legge n. 2650, recante proroga di termini, richiamato dal senatore Turrone, sia approvato da entrambi i rami del Parlamento ed entri in vigore prima del 23 gennaio.

Nel merito, rassicura il senatore Bevilacqua che l'osservazione da lui svolta è già contenuta nel parere reso dalla Commissione giustizia, integralmente recepito nello schema da lui predisposto.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) riprende la parola per ribadire la possibilità di convocare una nuova seduta nella settimana dal 13 al 15 gennaio.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) fa presente che si tratta di settimana in cui non sono previsti lavori di Assemblea e nel corso della quale sarebbe assai difficile raggiungere il numero legale richiesto dal Regolamento. Rinviare la conclusione dell'esame a tale data comporta quindi il serio rischio di rinunciare del tutto ad esprimersi. Ciò, a meno che l'opposizione non si impegnasse a fare la sua parte per garantire il numero legale, circostanza difficile da verificare allo stato atteso che parte dell'opposizione ha abbandonato la seduta.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dichiara disponibilità in tal senso anche a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Il ministro URBANI fa presente che il termine del 23 gennaio, di scadenza per l'esercizio della delega, va considerato congiuntamente agli adempimenti necessari al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione del testo, che tra l'altro dovrà essere significativamente modificato a seguito dei pareri espressi dalla Conferenza unificata nonché di quelli che si accinge ad esprimere il Parlamento. Manifesta quindi il timore che un parere reso nella settimana dal 13 al 15 gennaio possa giungere oltre tempo massimo.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, che, dopo la verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, è posto ai voti ed accolto.

Tabella triennale relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative di diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 312)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge. 28 marzo 1991, n. 113. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il relatore GABURRO (*UDC*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie la proposta favorevole del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul disegno di legge n. 2544, d'iniziativa governativa, recante modificazioni della Costituzione italiana, alla Commissione affari costituzionali, cui il provvedimento è assegnato nel merito.

Esso è composto da trentacinque articoli, diretti a modificare talune disposizioni della Costituzione (ovvero gli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92,

93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138), nonché una disposizione della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

Si tratta di modifiche alla seconda parte della Costituzione di estremo rilievo, che coinvolgono del resto molteplici profili, fra cui l'istituzione del Senato federale, la differenziazione tra le competenze dei due rami del Parlamento ed il rafforzamento della figura del capo del Governo, in merito ai quali la Commissione non ha tuttavia alcun titolo per esprimersi.

Gli ambiti di competenza della Commissione sono invece limitati al Capo V del disegno di legge, il quale contempla alcune modifiche al nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, con particolare riferimento all'articolo 117.

Al riguardo occorre preliminarmente richiamare la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con cui è stato modificato il titolo V della Costituzione, invertendo la previgente impostazione, secondo la quale erano tassativamente elencati gli ambiti di competenza legislativa (concorrente ed esclusiva) delle regioni, mentre spettava allo Stato la competenza residuale sulle materie non espressamente richiamate.

Con la riforma costituzionale del 2001, allo Stato è stata attribuita la competenza legislativa esclusiva per le materie elencate all'articolo 117, comma 2, fra le quali, giova ricordare, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m), le norme generali sull'istruzione (lettera n), nonché la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera s).

Il comma 3 del medesimo articolo elenca invece le materie di legislazione concorrente fra cui, di competenza della Commissione, l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale; la ricerca scientifica e tecnologica; l'ordinamento sportivo; la valorizzazione dei beni culturali e ambientali; nonché la promozione e l'organizzazione di attività culturali. Per esse, le regioni sono titolari di una competenza legislativa vincolata al rispetto dei principi fondamentali dettati con legge statale.

Per le materie non elencate, il comma 4 attribuisce alle regioni una competenza legislativa esclusiva.

Con il disegno di legge in titolo s'intende dare ulteriore attuazione al principio di sussidiarietà, nonché superare alcune difficoltà interpretative poste dal vigente articolo 117, comma 4, attraverso l'individuazione esplicita di talune materie di competenza legislativa esclusiva regionale.

Viene infatti esplicitata (all'articolo 30, comma 1) la spettanza alle regioni della potestà legislativa esclusiva su una serie di materie specifiche, fra le quali di competenza della Commissione si segnalano: l'organizzazione scolastica; la gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione.

Spetta altresì alle regioni la potestà legislativa esclusiva in relazione ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Si stabilisce inoltre (al comma 2) che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, dette disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Occorre altresì rilevare che l'articolo 32 intende abrogare, fra l'altro, il comma 1 dell'articolo 116, il quale autorizza l'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riferimento alle materie oggetto sia di legislazione concorrente (fra le quali, si ricorda, l'istruzione, la ricerca scientifica, l'ordinamento sportivo e la valorizzazione dei beni culturali), che di legislazione esclusiva dello Stato, limitatamente a quelle specificamente previste, fra le quali le norme generali sull'istruzione, nonché la tutela dei beni culturali.

In considerazione dell'estremo rilievo delle attribuzioni complessivamente spettanti alle regioni, che investono direttamente la competenza della Commissione, occorre inoltre dar conto dell'articolo 31, con cui si aggiunge un nuovo comma dopo il comma 1 dell'articolo 127 della Costituzione. Esso prevede la facoltà del Governo, qualora giudichi una legge regionale pregiudizievole per l'interesse nazionale della Repubblica, di sottoporre la questione al Senato, il quale può decidere – a maggioranza assoluta dei propri componenti – di rinviare detta legge alla regione, segnalando le disposizioni censurate. Qualora il Consiglio regionale non apporti le modifiche indicate, il Senato – anche in questo caso a maggioranza assoluta dei propri componenti – può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o talune sue disposizioni.

Riproponendo, almeno in parte, l'originaria formulazione dell'articolo 127 della Costituzione (precedente alle modifiche introdotte al Titolo V), il quale attribuiva al Parlamento la verifica della compatibilità della legge regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, detta disposizione è diretta a controbilanciare le crescenti attribuzioni regionali.

Conclusivamente, con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, il Presidente relatore esprime un giudizio complessivamente favorevole.

Osserva tuttavia che sarebbe stato preferibile che il disegno di legge si fosse fatto carico di ridefinire l'attuale ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia di beni culturali. La separazione fra i compiti di tutela e quelli di valorizzazione, recata dall'articolo 117 della Costituzione, oltre a non comprendere alcun riferimento esplicito alla gestione, che tuttavia non può essere considerata materia di competenza legislativa residuale delle regioni, risulta infatti piuttosto artificiosa e – come è emerso anche nel corso dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli orga-

nizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali – conduce a scenari incerti per la disciplina di settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21.

**SCHEMA DI PARERE APPROVATO
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 293**

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,
premessi che

la legge n. 59 del 1997 (cosiddetta Bassanini 1), all'articolo 11, comma 1, lettera b), ha delegato il Governo a riordinare, fra gli altri, gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, sulla base di criteri e principi direttivi sanciti dall'articolo 14 della medesima legge;

in attuazione di detta delega, il Governo ha successivamente adottato il decreto legislativo n. 419 del 1999, il quale reca, nella tabella A ad esso allegata, un elenco di enti (fra i quali vi è l'Ente per le Ville vesuviane) per i quali si prefigurava, in esito ad istruttoria dei ministeri competenti e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, una delle seguenti misure di razionalizzazione: privatizzazione, trasformazione in strutture scientifiche universitarie, ovvero fusione di enti appartenenti allo stesso settore di attività;

relativamente agli enti rientranti nella sua competenza, la Commissione è stata chiamata ad esprimere il proprio parere (sempre favorevole) sin dalla scorsa legislatura (in occasione della trasformazione della Giunta centrale per gli studi storici, gli Istituti storici ad essa collegati e le Deputazioni di storia patria);

in questa legislatura, la Commissione si è espressa favorevolmente in merito alla trasformazione di altri quattordici enti;

si tratta ora di procedere alla trasformazione dell'Ente per le ville vesuviane, che è un consorzio di diritto pubblico fra Stato, regione Campania, provincia di Napoli ed altri enti locali, istituito con legge n. 578 del 1971, con la finalità di provvedere alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico dell'area vesuviana;

considerato che

per esso il Ministro, in esito alla procedura istruttoria, propone la trasformazione in fondazione di diritto privato, argomentando che tale forma giuridica meglio risponde alle sue finalità istituzionali. Infatti, la privatizzazione, rendendo possibile anche la partecipazione di soggetti privati, dovrebbe favorire l'elaborazione di un piano infrastrutturale per lo

sviluppo del territorio vesuviano, che includa la creazione di strutture di ricezione turistica;

la procedura concordata fra Ministero e l'Ente interessato si limita a operare sulle modalità gestionali, senza intaccare la dimensione istituzionale e senza smarrire la funzione di tutela e valorizzazione connessa all'Ente,

esprime parere favorevole».

**SCHEMA DI PARERE APPROVATO
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 296**

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in titolo all'esame della Commissione, adottato in base alla delega contemplata dall'articolo 10 della legge n. 137 del 2002, è diretto a coordinare e riordinare le disposizioni in materia di cinematografia, riconducendo l'intera disciplina (attualmente recata, oltre che dalla legge n. 1213 del 1965, anche da una pluralità di ulteriori fonti normative), ad un sistema unitario e coerente, rinviando la definizione dei profili più squisitamente tecnici alla fonte regolamentare,

l'articolo 1 conferma le disposizioni di principio già recate dalla legge n. 1213 del 1965, ribadendo il rilievo costituzionale dell'attività cinematografica (ai sensi degli articoli 21 e 33 della Costituzione), che è definita come fondamentale strumento di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale e di rilevante interesse economico ed industriale,

per il perseguimento di tali obiettivi sono ribadite le attribuzioni in gran parte già recate dall'articolo 2 della citata legge n. 1213 del 1965, con alcune minori differenze, fra le quali, correttamente, l'acquisizione dell'intesa con il Ministro degli affari esteri per alcune iniziative di rilievo internazionale (come ad esempio la promozione ed il coordinamento delle iniziative dirette a favorire la diffusione della produzione cinematografica all'estero)

valutati positivamente:

gli articoli 2 e 3, che ordinano le principali definizioni terminologiche, rispetto all'attuale legislazione, secondo un differente criterio logico, a partire dai generi filmici. In particolare, si esprime un giudizio positivo per la definizione di film di interesse culturale, che include non solo i film che presentano significative qualità culturali o artistiche, ma anche quelli con eccezionali qualità spettacolari,

l'articolo 3, che prevede l'equiparazione delle imprese appartenenti all'Unione europea a quelle italiane, a condizione di reciprocità, sempre che svolgano prevalente attività in Italia,

l'articolo 4 che, istituendo la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, garantisce un ampio coinvolgimento delle regioni e degli

enti locali nella programmazione delle attività cinematografiche, superando le lacune giustamente criticate in passato,

l'articolo 5 che, per l'ottenimento della nazionalità italiana del film prodotto (richiesta per l'accedere ai contributi previsti dalla legge), oltre ai requisiti già dettati dalla normativa vigente, stabilisce che almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film deve essere effettuata in Italia ed equipara i cittadini dell'Unione europea ai cittadini italiani. Per i requisiti concernenti la ripresa sonora diretta in lingua italiana, nonché l'utilizzo della *troupe* italiana, sono tuttavia giustamente contemplate specifiche deroghe, motivate da ragioni artistiche, da parte del Ministero,

l'articolo 6, per la parte in cui esclude le imprese appartenenti all'Unione europea dall'obbligo della quota minima di partecipazione a coproduzioni (non inferiore al venti per cento del costo del film),

la semplificazione del procedimento di finanziamento dei film di interesse culturale, con l'eliminazione della doppia valutazione da parte della Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico, unificata nella Commissione per la cinematografia istituita con l'articolo 8,

l'articolo 9, che consente che all'interno dei film siano realizzate inquadrature di marchi e prodotti, purché coerenti con il contesto narrativo e in presenza di idonea comunicazione nei confronti degli spettatori, al fine di assicurare nuove risorse aggiuntive, in considerazione della riduzione del finanziamento statale. Fra le novità, si valuta inoltre positivamente l'estensione del sostegno alle produzioni realizzate con la parziale partecipazione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ai costi complessivi del film,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. All'articolo 1, fra le finalità del provvedimento, si ritiene opportuno un esplicito riferimento alla tutela della proprietà intellettuale ed in particolare alla necessità di impedire lo sfruttamento illegale delle opere cinematografiche.

2. All'articolo 2, comma 6, lettera *d*), si manifesta perplessità sulla limitazione dell'equiparazione ai film *d'essai* dei film riconosciuti di nazionalità italiana presentati ai festival e alle manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale. Al riguardo, si ritiene preferibile fare riferimento a film di ogni nazionalità.

3. All'articolo 2, comma 10, si rileva l'estrema genericità della definizione di "sala di comunità religiosa". Attesa la rilevante diffusione di questa tipologia di sale, si suggerisce di fare esplicito riferimento alle "sale ecclesiali", che costituiscono l'unico esempio di sala religiosa.

4. All'articolo 4, considerato il rilievo che assumerà la Consulta, quale stanza di compensazione degli interessi dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dei settori produttivi, se ne auspica una maggiore rappresentatività nei confronti di tutte le parti interessate, anche attraverso l'incremento del numero dei suoi componenti.

5. All'articolo 7, che detta la disciplina per la richiesta del riconoscimento dell'interesse culturale, si suggerisce un regime differenziato per il riconoscimento dell'interesse culturale dei cortometraggi, attesa la loro peculiarità artistica.

6. All'articolo 8, in considerazione della rilevanza degli interessi locali coinvolti, si suggerisce di includere fra i componenti di tutte le sezioni della Commissione per la cinematografia un rappresentante delle regioni, uno delle province e uno dei comuni, designati dalla Conferenza unificata, nonché rappresentanti delle categorie professionali.

7. All'articolo 12, si ritiene auspicabile una definitiva attribuzione della gestione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche al Ministero, ritenendo non adeguatamente motivata la scelta di affidare tale gestione a Cinecittà Holding S.p.A. dopo un periodo transitorio di 12 mesi.

8. All'articolo 17 non si condivide l'obbligo di reinvestimento per la quota destinata alle imprese di produzione, in materia di conferimento di attestati e premi di qualità. Considerando che detti premi rappresentano un riconoscimento della particolare qualità del lavoro svolto, l'obbligo di reinvestimento risulta infatti in contraddizione con la stessa finalità premiante.

9. All'articolo 19, la disciplina relativa al Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche (già previsto dall'articolo 45 della legge n. 1213 del 1965) appare incompleta con riferimento alla concessione di contributi alle sale *d'essai* e alle sale delle comunità religiose.

10. All'articolo 22, in tema di apertura delle sale cinematografiche, si prende atto che, in attuazione del nuovo titolo V della Costituzione, la definizione della disciplina è demandata alle regioni, sulla base di determinati criteri generali. In proposito, si invita tuttavia il Governo a valutare l'esigenza di non compiere un passo indietro rispetto all'attuale liberalizzazione dell'apertura di sale cinematografiche fino a 1300 posti, che conseguiva peraltro a due delibere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Occorre inoltre evitare squilibri e incongruità fra le singole norme regionali.

11. Si invita inoltre il Governo a limitare le procedure di razionalizzazione alla liquidazione dei contributi senza investire i criteri di assegnazione, anche al fine di evitare possibili eccessi di delega.

12. Ad integrazione delle disposizioni transitorie, si invita infine il Governo a considerare la possibilità di inserire norme dirette a regolare più dettagliatamente le istanze di finanziamento *in itinere* in considerazione delle diverse forme di sostegno e della particolare complessità delle aspettative economiche sottostanti».

**SCHEMA DI PARERE APPROVATO
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 295**

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

esso dà attuazione alla delega disposta con l'articolo 10 della legge n. 137 del 2002, il quale prevede uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,

si tratta dunque di una delega assai ampia che, a differenza di quella disposta dalla legge n. 352 del 1997 (che ha condotto all'emanazione del testo unico approvato con decreto legislativo n. 490 del 1999, di natura meramente compilativa), consente una riforma organica della materia,

tale ampiezza di intervento è dovuta, da un lato, all'esigenza di coordinare la legislazione di settore con il mutato assetto costituzionale, che ha disposto fra l'altro un diverso riparto di competenze fra Stato e regioni in materia di beni culturali; dall'altro, all'esigenza di ammodernare gli strumenti di intervento, facendo peraltro tesoro del compatto sistema rappresentato dalle cosiddette "leggi Bottai", che hanno senz'altro assicurato un efficace sistema di tutela per un lungo lasso di tempo,

il nuovo codice dei beni culturali si pone dunque in linea di continuità con l'ordinamento previgente, che in buona parte recepisce, introducendo tuttavia elementi di innovazione più consoni alla realtà contemporanea,

a seguito del riassetto di competenze fra Stato e regioni disposto dal nuovo articolo 117 della Costituzione, l'esperienza maturata negli ultimi due anni ha indotto a ritenere indispensabile una chiarificazione intorno ai compiti di tutela (riservati allo Stato) e quelli di valorizzazione dei beni culturali (rimessi alla legislazione concorrente di Stato e regioni, nell'ambito di principi fondamentali fissati dallo Stato),

considerato per lo più favorevolmente il parere reso dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali, che determina fra l'altro l'istituzione di un Capo III nel Titolo II della Parte seconda, dedicato alla fruizione degli archivi, nonché la conseguente nuova numerazione di alcuni articoli,

valutati positivamente:

la distinzione operata, nel pieno rispetto della nuova norma costituzionale, della Parte seconda, dedicata ai beni culturali, in un Titolo I (relativo alla tutela) e un Titolo II (relativo alla fruizione e valorizzazione), distinguendo a sua volta quest'ultimo in un Capo I (dedicato alla fruizione) e un Capo II (dedicato alla valorizzazione). Tale sistematica pone in evidenza che l'attività di valorizzazione presuppone quella di fruizione, sicché le due distinte funzioni sono oggetto di distinta considerazione. Dal punto di vista logico, è peraltro indubbio che la fruizione precede la valorizzazione, in quanto inscindibilmente connessa alla tutela, della quale rappresenta lo sbocco necessario. La valorizzazione interviene invece su un bene già tutelato e quindi, di regola, già fruibile. Al riguardo, si giudica positivamente anche la individuazione di un autonomo Capo III (dedicato alla disciplina dei rapporti fra consultabilità dei documenti d'archivio e tutela della riservatezza), richiesto dalla Conferenza unificata, che consente di fare chiarezza tra funzioni diverse,

la scelta del Governo di non inserire all'articolo 6, dedicato alla definizione delle attività di valorizzazione, il riferimento alla conservazione del patrimonio, come invece richiesto dalla Conferenza unificata, atteso che tale riferimento sarebbe fonte di ulteriore incertezza e confusione. La conservazione è infatti intuitivamente e logicamente ascrivibile alla sola tutela. Tutt'al più, nell'articolo 6 può farsi riferimento alle attività di *promozione* e *sostegno* della conservazione, queste sì correttamente ascrivibili alla valorizzazione,

le innovazioni recate con particolare riferimento:

alle norme di tutela nei confronti delle opere d'arte ed architettoniche contemporanee,

all'inserimento della disciplina relativa alla tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale,

al rafforzamento dell'intervento dei privati mediante, fra l'altro, l'adeguamento di alcuni istituti specifici quali le sponsorizzazioni e l'intervento delle fondazioni bancarie alla materia dei beni culturali,

alla reintroduzione di alcune norme della legge n. 1089 del 1939, forse frettolosamente accantonate dal testo unico del 1999, adeguando tuttavia alcuni istituti come quello del deposito dei beni archivistici che non solo viene esteso a tutte le categorie di beni culturali ma viene altresì trasformato in comodato,

la creazione di alcune locuzioni innovative, destinate ad avere un impatto positivo e duraturo nell'ordinamento, quali quelle di "demanio culturale" e "istituti e luoghi della cultura". A quest'ultimo riguardo, si giudica in particolare positivamente la richiesta della Conferenza unificata di distinguere la nozione di "istituti culturali" da quella di "luoghi della cultura", nonché di migliorare la definizione di "museo", anche alla luce del dibattito sviluppatosi nelle sedi competenti,

il comma 1-*bis* dell'articolo 1, introdotto a seguito delle modifiche avanzate dalla Conferenza unificata, che sancisce l'unitarietà della tutela e

della valorizzazione in quanto finalizzate a preservare la memoria della comunità nazionale e a promuovere lo sviluppo culturale del Paese,

l'articolo 2, che accoglie una nozione "mista" di bene culturale, risultante dalla sintesi della nozione elencativa offerta dall'articolo 2 della legge n. 1089 del 1939, con la nozione "aperta" già proposta dalla commissione Franceschini nel 1966. Oltre alle cose individuate dall'articolo 10 o individuate dalla legge, resta quindi aperta la possibilità che altri beni vengano individuati successivamente "quali testimonianze aventi valore di civiltà",

l'articolo 3, come modificato dalla Conferenza unificata, che comprende nell'ambito della nozione di tutela anche la finalità di fruizione pubblica del patrimonio culturale, recuperandone l'unitarietà complessiva,

l'espressa menzione dei beni dello Stato tra quelli destinatari delle disposizioni di tutela,

l'articolo 16, che introduce una forma di giustiziabilità in sede amministrativa della dichiarazione di particolare interesse culturale dei beni di proprietà privata, attraverso il ricorso al Ministero per motivi sia di legittimità che di merito,

l'articolo 21, che subordina ad autorizzazione *del Ministero* la demolizione dei beni culturali, il loro spostamento, lo smembramento delle collezioni, lo scarto dei documenti degli archivi, il trasferimento ad altre persone giuridiche e ad autorizzazione *del soprintendente* l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, superando la precedente duplicazione che, come è noto, sottoponeva gli interventi sui beni culturali sia all'autorizzazione del Ministero che alla approvazione del soprintendente,

l'articolo 29, per la parte in cui anticipa i contenuti di un disegno di legge all'esame della Commissione, relativo all'attività dei restauratori, con riferimento al quale si esprime una valutazione particolarmente favorevole delle modifiche avanzate dalla Conferenza unificata,

l'articolo 35, che estende agli interventi volontari la possibilità per lo Stato di concorrere fino all'intero ammontare della spesa. Appare infatti illogico premiare con l'intera copertura della spesa i proprietari che sono stati sollecitati ad intervenire o che addirittura hanno subito l'intervento diretto del Ministero, anziché quelli che si sono attivati spontaneamente. Si valuta altresì positivamente l'estensione del beneficio anche al possessore o detentore del bene,

l'articolo 49 che, al comma 3, disciplina l'utilizzo a scopo pubblicitario delle coperture di ponteggi relativi ad interventi di restauro su edifici di interesse storico-artistico, prevedendo un nulla osta da parte del soprintendente,

l'introduzione del concetto di "demanio culturale", di cui all'articolo 53,

l'articolo 54, che amplia l'indicazione delle tipologie di beni comunque inalienabili, comprendendovi – oltre agli immobili e alle aree di interesse archeologico e ai monumenti nazionali – le raccolte di musei,

pinacoteche e biblioteche, gli archivi e le opere contemporanee se facenti parte di raccolte,

l'articolo 60 che, nel caso di alienazione di beni culturali a titolo oneroso, attribuisce la facoltà di esercitare la prelazione anche alle regioni e agli altri enti pubblici e prevede il ricorso alla «determinazione del terzo» per la fissazione del prezzo in caso di mancata accettazione della determinazione ministeriale,

gli articoli 92 e 92 che, in tema di ritrovamenti e scoperte, consentono, a richiesta dell'interessato, il pagamento del premio anche in forma di sgravio, nonché la corresponsione di acconti,

l'articolo 102 che, a seguito delle modifiche avanzate dalla Conferenza unificata, prevede la possibilità di trasferimento alle regioni e agli enti locali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, della disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti. Ciò deriva dalla scelta di mutuare il modello operativo attraverso il quale Stato, regioni ed enti locali concordano le forme di fruizione coordinata ed integrata dei beni di rispettiva pertinenza dal modello individuato per la valorizzazione,

l'articolo 118 (ora 112) che, a seguito delle modifiche avanzate in sede di Conferenza unificata, individua in accordi su base regionale (anziché negli accordi di programma, come recitava il testo originario) lo strumento ordinario per lo svolgimento coordinato, armonico e integrato della valorizzazione. Il testo modificato prevede altresì che con i medesimi accordi sono individuate le più adeguate forme di gestione. Inoltre, si stabilisce che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possano definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi stessi,

l'articolo 120 (ora 114), che introduce la fissazione dei livelli uniformi di qualità della valorizzazione che i soggetti responsabili della gestione delle attività e dei servizi pubblici sono tenuti ad assicurare al fine di fornire una ospitalità *standard* ai visitatori,

l'articolo 121 (ora 115), che prevede che la gestione delle attività di valorizzazione possa essere diretta o indiretta. La gestione diretta è svolta attraverso strutture organizzative interne alle Amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Quella indiretta è attuata mediante affidamento o concessione ad altri soggetti. Si tratta di una innovazione di grande rilievo, che si muove nel solco della legge Ronchey ampliandone la portata (originariamente limitata ai "servizi aggiuntivi") in considerazione dell'esperienza positiva maturata negli ultimi dieci anni. A seguito delle modifiche avanzate in sede di Conferenza unificata, si prevede che lo Stato e le regioni ricorrano alla gestione indiretta al fine di assicurare un livello di valorizzazione più adeguato. La scelta fra le due forme di gestione indiretta è attuata previa valutazione comparativa degli obiettivi e dei relativi mezzi, metodi e tempi. Gli altri enti pubblici territoriali ricorrono invece ordinariamente alla

forma indiretta dell'affidamento, salvo che non risulti più conveniente la forma in gestione diretta,

gli articoli 126 e 127, che introducono due novità di grande rilievo: da un lato, l'articolo 126 configura una particolare forma di sponsorizzazione al fine di tenere conto delle peculiarità dei beni culturali; dall'altro, l'articolo 127 prevede la stipula di protocolli d'intesa con le fondazioni bancarie che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e dei beni culturali, al fine di garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. All'articolo 3, come modificato a seguito del parere reso dalla Conferenza unificata, si suggerisce di sostituire le parole: "La tutela concerne l'esercizio" con le seguenti: "La tutela consiste nell'esercizio".

2. All'articolo 6, si suggerisce di sostituire le parole: "La valorizzazione concerne l'esercizio" con le seguenti: "La valorizzazione consiste nell'esercizio".

3. All'articolo 10, si suggerisce di reintrodurre l'aggettivo "demoetnoantropologico", ormai invalso nell'ordinamento ed introdotto nel contesto normativo dal decreto legislativo n. 112 del 1998, rispetto all'altro "etnoantropologico". La motivazione addotta nella relazione introduttiva allo schema di decreto, secondo cui tale ultima dizione sarebbe più corretta e peraltro già presente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 non appare infatti convincente, tanto più in considerazione del contesto ormai superato del decreto n. 616. Si suggerisce altresì di integrare l'elencazione esemplificativa delle categorie di oggetti ascrivibili al *genus* dei beni culturali ricomprendendo anche i "siti minerari di interesse storico e demoetnoantropologico, le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico o demoetnoantropologico, le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico o demoetnoantropologico, quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale". Ciò, al fine di adeguare la previsione alle categorie prese in considerazione dalla più recente normativa (legge n. 172 del 2003 sulle navi d'epoca e il recente disegno di legge sull'architettura rurale).

4. All'articolo 12, si manifesta l'esigenza di un raccordo con l'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di verifica dell'interesse culturale dei beni di proprietà pubblica. Occorre infatti che il codice, entrando fra l'altro in vigore in un momento successivo al predetto decreto-legge, rechi la norma definitiva in materia di verifica, evitando di alimentare incertezze e dubbi interpretativi. Al riguardo, la Commissione esprime peraltro la propria valutazione più favorevole sulle norme recate dal codice rispetto a quelle contenute nell'articolo 27 del decreto-legge.

5. All'articolo 20, comma 1, si suggerisce di inserire, dopo le parole: "I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati" le seguenti: ", deturpati anche a mezzo dell'apposizione di cavi e condutture di ogni genere".

6. All'articolo 51, si suggerisce una riflessione sulla definizione degli studi d'artista e si invita il Governo a valutare l'opportunità di eliminare la parte della norma che attiene al contenuto degli stessi.

7. All'articolo 59, comma 2, si invita a valutare l'opportunità di un ripensamento sull'effettiva estensione della denuncia di trasferimento anche ai casi di locazione, atteso che ciò non è mai avvenuto finora, né mai preteso da alcuna sovrintendenza.

8. All'articolo 62, si suggerisce di prevedere una diversa tempistica per i casi in cui la prelazione venga esercitata oltre il termine ordinario a causa di denunce tardive o incomplete. In questi casi occorrerebbe fissare in novanta giorni il termine entro cui la regione e gli altri enti pubblici territoriali possono formulare al Ministero la proposta di prelazione, fissare in centoventi giorni il termine entro cui il Ministero debba dare comunicazione all'ente interessato che non intende esercitare la prelazione e dilazionare a centottanta giorni il termine entro cui l'ente interessato assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante.

9. All'articolo 76, comma 2, lettera *d*), si sottolinea la necessità di modificare il termine ivi previsto (tre mesi), adeguandolo a quello stabilito dalla direttiva 93/7/CEE (due mesi).

10. All'articolo 77, si rileva la necessità di introdurre l'espressa indicazione del soggetto avverso il quale l'azione di restituzione è esercitabile ed in particolare il possessore ovvero, in mancanza di questi, il detentore del bene culturale.

11. All'articolo 79, comma 2, si segnala l'opportunità di valutare una più compiuta corrispondenza fra la nozione civilistica di buona fede e quella comunitaria di diligenza.

12. Si invita infine il Governo ad escludere dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59, nonché da ogni altro obbligo di notifica alle autorità competenti, le monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, ovvero conosciute in molti esemplari e non considerate rarissime. Analogamente, si suggerisce di elevare il valore delle collezioni per le quali sono previsti obblighi autorizzativi al commercio, di cui alla tabella A allegata al codice.

Per quanto riguarda la Parte terza, relativa ai beni paesaggistici, e la Parte quarta, relativa alle sanzioni, la Commissione recepisce i rilievi formulati, rispettivamente, dalla Commissione territorio, ambiente e beni ambientali e dalla Commissione giustizia, riportati in allegato, che fanno parte integrante del presente parere».

**SCHEMA DI PARERE APPROVATO
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 298**

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

l'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA), ente pubblico costituito nel 1925, è già stato trasformato in Fondazione, con acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, con decreto legislativo 29 gennaio 1999, n. 20;

l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, ha tuttavia delegato il Governo al riassetto, fra l'altro, delle disposizioni legislative in materia di teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo, prevedendo altresì la revisione dell'assetto organizzativo degli organismi ed enti di settore;

avvalendosi di tale norma, il Governo ha ritenuto di predisporre modifiche al decreto legislativo n. 20 del 1998, al fine di assicurare un più efficace svolgimento dell'attività della Fondazione ed un migliore perseguimento delle sue finalità istituzionali;

valutati positivamente:

l'articolo 1, che modifica il decreto n. 20 stabilendo che la Fondazione abbia sede legale a Roma e sede amministrativa e operativa a Siracusa. Già in occasione del dibattito parlamentare sullo schema di decreto poi divenuto il n. 20, fu infatti rilevata l'esigenza di un equilibrio fra le sedi di Roma e Siracusa, ma il decreto legislativo n. 20 finì per stabilire solo la sede legale dell'Istituto a Roma, senza nulla dire sulla sede amministrativa ed operativa;

l'articolo 3, che amplia le finalità dell'Istituto, includendo la produzione e rappresentazione «in proprio» dei testi drammatici classici greci e latini, la pubblicazione dei testi, la cura della biblioteca dell'Istituto, la costituzione di un museo dell'Istituto con sede in Siracusa, l'organizzazione di convegni sui temi della classicità greca e latina, il mantenimento e lo sviluppo della scuola di teatro «Giusto Monaco» a Siracusa, il coinvolgimento delle scuole per la realizzazione di spettacoli di teatro classico. Si valuta altresì positivamente la norma di cui al comma 3 di detto articolo, secondo cui le società di capitali cui l'Istituto può partecipare o di cui può promuovere la costituzione non possono svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui al successivo articolo 6. Ciò, al fine di mantenere

una netta divisione dei compiti e dei ruoli fra i vari soggetti operanti nella Fondazione ed evitare gli inconvenienti che, sotto questo aspetto, si sono verificati negli ultimi anni;

l'articolo 4, che – nel ridefinire gli organi collegiali – sopprime il comitato scientifico, che si è rivelato in concreto, sotto il profilo sia dei requisiti richiesti ai suoi componenti che delle funzioni attribuite, una sorta di «doppione» del consiglio di amministrazione;

la nuova disciplina del consiglio di amministrazione recata dall'articolo 5, ivi compresa la partecipazione alle sue sedute di un rappresentante dell'associazione "Amici dell'INDA", che storicamente ha sempre avuto un ruolo di grande rilievo, sotto il profilo culturale e scientifico, nella vita dell'Istituto;

l'istituzione della nuova figura del sovrintendente, di cui all'articolo 6,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Il titolo del provvedimento ("Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20") appare riduttivo rispetto al testo, che configura una piena riscrittura dell'atto.

2. All'articolo 2, comma 2, appare indispensabile sostituire le parole: "degli organi di cui al comma 1" con le seguenti: "del consiglio di amministrazione", atteso che al comma 1 viene ormai citato solo il consiglio di amministrazione e non più anche il comitato scientifico.

3. All'articolo 3, comma 3, al fine di una migliore tecnica legislativa, rispettosa delle indicazioni approvate dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle due Camere, si suggerisce di sostituire il periodo: "Le società di cui al capoverso precedente non possono svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui al successivo articolo 6" con il seguente: "Le società di cui *periodo* precedente non possono svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui *all'articolo 6*".

4. All'articolo 5:

al comma 1, lettera b), si esprimono perplessità sulla figura del consigliere delegato designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, che crea un intreccio di competenze con la figura del presidente, individuato nel sindaco di Siracusa, da un lato e con quella del sovrintendente dall'altro;

al comma 1, lettera f), si rileva la contraddizione fra l'obiettivo enunciato di voler assicurare un numero comunque dispari dei componenti del consiglio di amministrazione e la previsione di un eventuale secondo rappresentante dei soci privati qualora questi superino il 25 per cento del patrimonio;

al comma 4, si rileva che sia la lettera b) che la lettera e) riguardano l'attività programmatica e richiedono pertanto un coordinamento; alla lettera c), si rileva l'incongruenza della previsione di una adeguata relazione tecnica, stante la normativa già recata al riguardo al codice civile cui occorrerebbe tutt'al più fare riferimento; alla lettera e) si invita il Go-

verno a sopprimere il riferimento alla «particolare attenzione» ai vincoli di bilancio, che appare tautologico;

al comma 7, si suggerisce di prevedere il diritto di voto per il rappresentante dell'associazione "amici dell'INDA";

5. All'articolo 6, comma 2, lettera c), si suggerisce di prevedere che la nomina del sovrintendente sia diretta a docenti universitari in discipline afferenti il dramma antico o a funzionari tecnico-scientifici dell'Amministrazione dei Beni culturali.

6. Si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di consentire al consiglio di amministrazione di istituire un organismo di rappresentanza scientifica, il cui presidente sieda con diritto di voto nel consiglio stesso».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

288^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

PEDRAZZINI

indi del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Il relatore, senatore MENARDI (AN), in considerazione della necessità di approfondire i temi connessi all'attuazione del piano Alitalia, dopo le audizioni dei sindacati del settore e dei vertici della società e data la necessità di una audizione del Ministro del tesoro, propone di rinviare l'inizio della discussione generale e pertanto chiedere la proroga al Presidente del Senato dei termini per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

La Commissione conviene unanime sulla proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni (n. 320)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore, senatore PESSINA (FI), propone di rinviare l'inizio della discussione generale alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa natalizia, e a questo riguardo prospetta al Presidente la necessità di chiedere sin d'ora la proroga dei termini per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si farà carico di inoltrare la richiesta prospettata dal relatore.

Propone poi di sospendere la seduta in considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 16.

Il presidente GRILLO informa che il Presidente del Senato ha assegnato alla Commissione, per l'esame congiunto in sede consultiva i disegni di legge nn. 2512-B e 2513-B recanti la manovra finanziaria per gli anni 2004-2006.

CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GRILLO avverte che la Commissione è convocata al termine della seduta dell'Assemblea per l'esame congiunto, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 2512-B recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» e n. 2513-B recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

289^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e per le infrastrutture e per i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 10)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2004
- **(Tab. 11)** Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2004

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporti favorevoli sulle Tabelle 10 e 11 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria)

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*), relatore sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni contenute nella tabella 11 e nelle relative note di variazione del bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2004-2006 e sulle modifiche alle parti connesse della legge finanziaria per l'anno 2004, illustra brevemente le variazioni introdotte dalla Camera dei deputati a quest'ultimo disegno di legge riguardanti in particolare l'articolo 4 del nuovo testo laddove sono stati diminuiti, ai commi 1 e 2, gli stanziamenti relativi alle agevolazioni per l'acquisto o il noleggio di apparecchi atti a consentire la ricezione dei segnali in tecnica digitale terrestre e per la ricezione a larga banda e dei dati via *Internet*. Fa quindi presente che è stato inserito un comma 6 volto a modificare la legge 5 agosto 1981, n. 416, riguardante il sistema della comunicazione telefonica. Esprime poi la proposta di un rapporto favorevole della Commissione sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Poiché non vi sono iscritti a parlare dichiara chiusa la discussione generale. Verificata la presenza del numero legale pone pertanto ai voti la proposta di rapporto favorevole che, previo annuncio di voto contrario del senatore Viserta Costantini, è approvata.

Il senatore CICOLANI (*FI*), relatore sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenute nella tabella 10 e nelle relative note di variazione del bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2004-2006 e sulle modifiche alle parti connesse della legge finanziaria per l'anno 2004, illustra brevemente le norme introdotte dalla Camera dei deputati a quest'ultimo disegno di legge riguardanti in particolare l'articolo 4, relativo al finanziamento agli investimenti, soffermandosi sui commi 31, concernente gli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141 della legge finanziaria n. 388 del 2000, e 87, concernente i limiti di impegno quindicennale della legge n. 67 del 1988. Si sofferma quindi su tutte le modifiche apportate a quello che nel disegno di legge n. 2512, esaminato in prima lettura dal Senato, era l'articolo 55, recante disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche. Fa quindi presente che le modifiche introdotte hanno purtroppo diminuito le risorse contenute nella tabella A riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, questione sulla quale non può che esprimere il proprio rammarico. Propone tuttavia la redazione di un rapporto favorevole senza osservazioni, data peraltro l'impossibilità di modificare il testo.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il PRESIDENTE la dichiara chiusa.

Il sottosegretario SOSPIRI rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Il senatore MONTINO (*DS-U*), a nome del suo Gruppo, esprime il voto nettamente contrario sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e sull'intera manovra.

Posta ai voti, la proposta di rapporto favorevole è approvata.

La seduta termina alle ore 19.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

198^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, tenuto conto che occorre raggiungere il numero legale prescritto per il seguito dell'esame dello schema n. 311, propone di iniziare l'esame, in sede referente, dei disegni di legge nn. 2601, 2152, 2171, 2197 e 2342, in materia di indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(2601) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – *Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

(2152) SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – *Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

(2171) ROLLANDIN ed altri. – *Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

(2197) MAGNALBÒ. – *Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

(2342) MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari

(Esame del disegno di legge n. 2601, congiunzione con i disegni di legge nn. 2152, 2171, 2197 e 2432 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2152, congiunzione con i disegni di legge nn. 2601, 2171, 2197 e 2432 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2171, congiunzione con i disegni di legge nn. 2601, 2152, 2197 e 2432 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2197, congiunzione con i disegni di legge nn. 2601, 2152, 2171 e 2432 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2432, congiunzione con i disegni di legge nn. 2601, 2152, 2171 e 2197 e rinvio)

Il relatore RUVOLO (*UDC*) riferisce sul disegno di legge n. 2601, di iniziativa popolare, il quale prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari nelle relative etichettature, al fine di consentire ai consumatori finali di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita. Rileva che già la direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000, relativa alla etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, è stata incentrata sulla necessità di informare e tutelare i consumatori attraverso lo strumento conoscitivo dell'etichettatura dei prodotti, considerato quale strumento in grado di realizzare la massima trasparenza circa le loro caratteristiche. In particolare, gli identici disegni di legge nn. 2601, 2152 e 2197 si compongono di un solo articolo, che oltre a stabilire il principio dell'obbligatorietà dell'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti, prevede che, con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, vengano definite le modalità di tali indicazioni.

L'ultimo comma prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e della sospensione della commercializzazione dei prodotti alimentari in caso di violazione degli obblighi di etichettatura.

I disegni di legge nn. 2171 e 2342 – prosegue il relatore – si compongono invece di quattro articoli dal contenuto anche in questo caso estremamente simile, salvo l'articolo 4 del disegno di legge n. 2342 che prevede sanzioni pecuniarie più severe.

Come è noto, il problema della completezza e trasparenza delle etichettature è strettamente correlato alla concreta tracciabilità dei prodotti alimentari, intesa come la possibilità di ricostruire fedelmente tutte le fasi che hanno interessato il processo di produzione, inclusi i processi di trasformazione dei prodotti.

Tuttavia – prosegue il relatore – pur se l'esigenza di sistemi di tracciabilità sia pressoché universalmente riconosciuta, il problema della obbligatorietà o meno della evidenziazione di tutte le fasi produttive all'interno delle etichette è tutt'ora oggetto di discussione tra le stesse associazioni rappresentative delle categorie dei produttori.

Il recente decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 24 luglio 2003, che disciplina il sistema di rintracciabilità del latte ai fini di una successiva indicazione dell'origine in etichetta ha tuttavia costituito un importante passo in avanti in direzione della tracciabilità dei prodotti agroalimentari.

Appena un mese prima, nel giugno 2003 era inoltre stato emanato il decreto legislativo n. 181, di attuazione della direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Anche per quanto concerne il rilevante settore dell'olio di oliva ricorda che, il nuovo regime di etichettatura, in vigore dal 1° novembre 2003, ai sensi del Regolamento CE n. 1019 del 2002 ha previsto un sistema di etichettatura più trasparente, mantenendo tuttavia facoltativa l'indicazione di elementi come la precisa designazione dell'origine degli ingredienti.

Tenuto conto della omogeneità della materia trattata dei vari disegni di legge all'esame, il relatore propone di procedere alla congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 2601, 2152, 2197, 2171 e 2342.

La Commissione conviene.

Il relatore RUVOLO (*UDC*), conclusivamente, ribadito che si tratta di materia meritevole di approfondimento, ritiene opportuno proporre sin d'ora di prevedere un ciclo di audizioni informali, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dei rappresentanti dei comparti interessati.

Il PRESIDENTE, ricordato che in particolare il disegno di legge n. 2601, di iniziativa popolare, è stato sostenuto da una associazione professionale agricola, conviene con la proposta del relatore, che potrà essere esaminata in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 8,50, riprende alle ore 8,55.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata oggi, alle ore 14, per l'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Sottosegretario di Stato per la salute, onorevole Corsi, sulle conseguenze della febbre catarrale degli ovini (*blue tongue*), per le aziende agricole, con il seguito dell'esame dello schema n. 311.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9.

199^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per la salute, Corsi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione di un regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino. (n. 311)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 10, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il presidente RONCONI, ricordato che nella seduta del 16 dicembre scorso si è svolta la relazione, dichiara aperto il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), in virtù della stretta connessione tra il provvedimento in esame e lo schema di decreto ministeriale n. 310, approvato dalla Commissione nel corso della precedente seduta, richiama le considerazioni già svolte in tale sede. Esprime inoltre perplessità in ordine all'efficacia delle disposizioni previste, particolarmente per quanto concerne il regime di aiuti per la riconversione.

Si sofferma quindi sui tempi previsti dallo schema, che di fatto comportano, a suo avviso, la rinuncia alla possibilità di godere dei premi disaccoppiati previsti per l'anno 2003. Per risolvere tale delicato problema, sarebbe preferibile ammettere le aziende a concorrere alla formazione della riserva nazionale di cui all'articolo 42 del regolamento di riforma della PAC.

Sottolinea infine l'eccessiva scarsità della dotazione finanziaria prevista per gli aiuti alle imprese in fase di riconversione.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) dopo aver richiamato le considerazioni svolte in relazione allo schema di decreto ministeriale n. 310, esprime forti dubbi circa l'idoneità del provvedimento a produrre gli effetti auspicati. Ricorda che attualmente in Italia vengono importate rilevanti quantità di carne ogni anno, il che denota chiaramente la necessità di incrementare la produzione nazionale. A suo avviso, il contenuto dello schema in esame, pur essendo rivolto al perseguimento di finalità astrattamente condivisibili, non sembra tener conto del problema delle vaccinazioni praticate sui capi bovini per prevenire la cosiddetta sindrome *blue tongue*, a causa della quale, da più parti, sono stati lamentati ingenti danni alla salute degli animali.

Poiché il provvedimento in esame appare incentrato esclusivamente sul profilo delle riconversione e del potenziamento delle aziende, senza peraltro operare alcuna distinzione in ordine alla tipologia intensiva od estensiva dei metodi produttivi, ritiene necessario un rinvio dell'esame, al fine di poter effettuare i necessari approfondimenti. In caso contrario, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore AGONI (*LP*) esprime forti dubbi in ordine alla reale idoneità dello schema in esame a realizzare gli obiettivi prefissati. In particolare, ritiene che tale provvedimento potrebbe determinare un utilizzo poco efficiente di risorse pubbliche, indirizzando risorse verso settori che presentano prospettive di sviluppo e consolidamento assai ridotte. Preannuncia, pertanto, il proprio voto di astensione.

Il sottosegretario DELFINO ribadisce le opinioni già espresse in relazione allo schema n. 310, confermando la piena determinazione del Governo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per favorire lo sviluppo e la tutela della qualità e della tracciabilità delle produzioni agroalimentari.

Il relatore RUVOLO (*UDC*) preannuncia un voto favorevole, richiamando le considerazioni già espresse in relazione allo schema di decreto ministeriale n. 310.

Illustra pertanto una proposta di parere favorevole condizionato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna)

Il presidente RONCONI, verificata la presenza del numero legale, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le condizioni da lui proposte.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le condizioni da lui proposte.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per la salute Cursi, sulle conseguenze della febbre catarrale degli ovini (*blue tongue*) per le aziende agricole**

Il sottosegretario CURSI, richiamati i recenti interventi svolti in sede parlamentare sulla materia, fa preliminarmente rilevare che a fronte dell'insorgenza della febbre catarrale degli ovini, sono già state adottate, a livello centrale, tutte le misure idonee per minimizzare, per quanto possibile, il problema sanitario per gli allevamenti e che tali misure – se applicate coerentemente a livello locale – possono costituire lo strumento di lotta più efficace attualmente disponibile nei confronti della febbre catarrale degli ovini.

Richiamate le risultanze del simposio internazionale di Taormina, fa presente che la comunità scientifica internazionale ha convenuto che gli animali con anticorpi nei confronti del virus della *blue tongue* possono circolare: se vaccinati da almeno trenta giorni nei confronti di tutti i virus della *blue tongue* circolanti nelle zone di origine; e, se non vaccinati, solo dopo che da almeno 60 giorni è cessata qualsivoglia circolazione virale nelle zone di origine.

Ricorda altresì che le competenti autorità italiane hanno recentemente inoltrato alla Commissione europea una richiesta di modifica della citata decisione, sulla base delle risultanze del simposio internazionale di Taormina dell'ottobre scorso, richiedendo in particolare, visto il carattere urgente della questione, la possibilità di discutere una proposta di Decisione nel senso dianzi indicato, in sede di Comitato per la catena alimentare e la sanità veterinaria.

Le richieste delle autorità italiane sono state accolte dalla Commissione europea che ha emanato, in un primo tempo, la Decisione 2003/828/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea del 27 novembre 2003) e, successivamente, a seguito di nuove istanze presentate dalla delegazione italiana, una nuova modifica approvata da tutti gli Stati membri in data 3 dicembre 2003 e che sostituisce l'articolo 3 della Decisione 2003/828/CE.

Il combinato di entrambe le Decisioni comunitarie incide principalmente sulle regole che sovrintendono la movimentazione animale sull'intero territorio nazionale.

Rispetto alla situazione precedente, la Decisione 2003/828/CE – prosegue il sottosegretario Cursi – consente di individuare, nei territori che hanno completato il piano di vaccinazione secondo le disposizioni del Ministero della salute, zone di restrizione anche a carattere sub-provinciale.

Le diverse aree di restrizione vengono definite sulla base anche dei sierotipi virali circolanti (2,9, 4 e 16) e sulla base della percentuale di vaccinazione raggiunta.

La successiva modifica della Decisione 2003/828/CE (contenuta nella bozza «SANCO/10759/2003 rev 2» e ancora in fase di pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale della Unione europea), è il frutto di quanto scaturito nel corso del simposio internazionale sulla *Blue Tongue*, di Taormina già citato.

Precisa che in tale consesso sono emerse nuove conoscenze scientifiche che hanno consentito all'Italia di farsi promotrice, presso la Commissione europea, di una richiesta di modifica della decisione 2003/828/CE, che ha determinato la sostituzione dell'articolo 3, relativo, in primo luogo, ai territori nei quali la vaccinazione sarà completata entro il 30 aprile 2004 in conformità al programma previsto dal Ministero della salute. In particolare, gli animali da vita e da macello possono essere movimentati verso i territori indenni anche dalle zone di protezione, purché siano stati vaccinati da almeno 30 giorni e da non più di un anno contro il sierotipo o i sierotipi che circolano nel territorio di origine. Gli agnelli di età inferiore ai 40 giorni e i vitelli di età inferiore alle 4 settimane, se nati da madri vaccinate, possono essere inviati verso i territori indenni; in quest'ultimo caso gli animali potranno essere movimentati unicamente in ambito nazionale e sul modello 4 che accompagna gli stessi, il servizio veterinario competente per territorio dovrà inserire una dicitura del seguente tenore: animali provenienti dalla AUSL (con specificazione dell'AUSL e della provincia) di età inferiore a (con specificazione dell'età) nati da madri vaccinate nei confronti della febbre catarrale degli ovini con vaccino (con specificazione del sierotipo o dei sierotipi).

Per quanto riguarda i territori nei quali la vaccinazione non sarà completata entro il 30 aprile p.v. in conformità al programma previsto dal Ministero della salute – prosegue il Rappresentante del Governo – l'articolo 3 prevede che gli animali da vita possono essere movimentati verso i territori indenni purché siano stati vaccinati da almeno 30 giorni e da non più di un anno contro il sierotipo o i sierotipi, che circolano nel territorio di origine, tutti gli animali dell'azienda di provenienza siano stati vaccinati ed il piano di sorveglianza dimostri che la circolazione virale, nel territorio di origine, è cessata da almeno 60 giorni prima della spedizione. Gli animali da macello possono essere movimentati anche dalle zone di protezione purché vaccinati da almeno 30 giorni e da non più di un anno contro il sierotipo o i sierotipi che circolano nel territorio di origine e tutti gli animali dell'azienda di provenienza siano stati vaccinati. Gli animali destinati ai centri genetici possono non essere vaccinati e possono essere movimentati secondo specifici protocolli operativi.

Precisato che la campagna di vaccinazione dovrà essere completata entro il 30 aprile 2004, ricorda che, con circolare n. 608/BT/4663 del 15 dicembre 2003, il Ministero della salute ha provveduto ad informare delle decisioni comunitarie tutti gli assessorati regionali alla sanità e gli istituti zooprofilattici sperimentali. In particolare, gli assessorati regionali sono stati invitati, per il tramite dei servizi veterinari locali competenti, a svolgere un'efficace campagna informativa, volta a sensibilizzare gli allevatori circa l'utilità e i benefici ricavabili dall'attuazione della campagna di vaccinazione, nonché a mettere in atto procedure per far sì che i veterinari incaricati della vaccinazione effettuino una adeguata pianificazione

degli interventi vaccinali nelle aziende, che tenga conto delle esigenze produttive delle stesse. Parimenti, in tali procedure, dovrà essere inclusa una visita clinica pre-vaccinazione, al fine di limitare il manifestarsi di eventuali patologie già presenti in allevamento e poi erroneamente correlate all'intervento immunizzante. Precisa infine che, per l'espletamento della campagna di vaccinazione dovranno essere impiegati in via prioritaria i veterinari aziendali autorizzati dai servizi veterinari delle AUSL competenti. Osserva infine che gli stessi servizi veterinari competenti dovranno vigilare sull'andamento dell'attività di profilassi ed assicurare il monitoraggio degli eventuali effetti indesiderati da vaccino, secondo quanto già disposto dal manuale operativo della febbre catarrale degli ovini, già in possesso degli assessorati e degli istituti destinatari della citata circolare ministeriale.

Si apre il dibattito.

Il relatore RUVOLO (*UDC*), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per l'ampia ed esaustiva relazione, sottolinea tuttavia la presenza di un netto contrasto tra i dati rassicuranti forniti dal sottosegretario Corsi e le crescenti preoccupazioni che si stanno diffondendo tra gli allevatori, le cui richieste, tutte finalizzate ad ottenere esclusivamente una sospensione delle pratiche vaccinali senza richiedere alcun altro tipo di concessione o di aiuto di tipo economico, dovrebbero per ciò stesso essere oggetto di più attenta considerazione. Considera assai preoccupanti i dati recentemente diffusi dagli organi di informazione in relazione al forte calo di nascite di produzione di latte per quanto concerne i bovini, ovvero alla perdita della lana da parte degli ovini, ricordando che le manifestazioni e le riunioni organizzate tra gli allevatori per sollecitare un diverso approccio da parte del Governo su tale delicata questione si verificano con frequenza sempre maggiore: anche nella giornata odierna è previsto infatti un importante incontro tra tutti gli allevatori del comprensorio montano della provincia di Agrigento. Nel ribadire ulteriormente l'assoluta gravità della situazione, auspica che il Governo possa valutare nuovamente le richieste degli allevatori.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) ritiene che le politiche adottate dal Governo non distinguano in modo preciso il settore dei bovini da quello degli ovini: si è infatti scelto di estendere anche ai bovini la somministrazione di un farmaco vaccinale che, seppure nel territorio sardo aveva prodotto risultati lusinghieri nei confronti degli ovini, non era stato sufficientemente sperimentato su altre categorie di animali. Domanda pertanto al rappresentante del Governo se la pratica della somministrazione del vaccino indifferentemente agli ovini e ai bovini, possa ancora costituire una strategia condivisibile, in considerazione della palese differenza dei risultati che tale terapia ha determinato.

Il senatore MINARDO (FI) sottolinea fortemente l'assoluta gravità del problema dell'imposizione indiscriminata della vaccinazione contro la febbre catarrale che pur avendo inizialmente costituito una problematica di carattere meramente sanitario, si sta oggi trasformando in un grave problema di ordine pubblico. E' davvero singolare, a suo avviso, che il Ministero della salute abbia costantemente respinto le preoccupazioni degli allevatori, i quali si sono sempre opposti in modo compatto alla somministrazione di una terapia che non sono nemmeno tenuti a pagare. Il totale disinteresse economico delle categorie produttive in ordine alla scelta se far vaccinare o meno il proprio bestiame avrebbe dovuto spingere il Governo ad una più attenta valutazione delle loro ragioni.

Ricorda, inoltre, che l'estensione della terapia ai bovini è stata decisa sulla base di un asserito quadro emergenziale che tuttavia si sta protrando ormai da troppo tempo, ancor più ove si consideri che non risulta che altri Stati membri dell'Unione europea abbiano adottato la medesima scelta. Nel ribadire la sussistenza di forti rischi di ordine pubblico, in quanto la persistenza dell'obbligo di sottoporre il bestiame a vaccinazione potrebbe generare eclatanti forme di protesta, auspica che il Governo possa valutare nuovamente l'opportunità di una sospensione della pratica delle vaccinazioni, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi e di riflessione.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U), dopo aver richiamato le considerazioni già svolte nel corso della seduta del 25 novembre scorso, afferma di non condividere le affermazioni del sottosegretario Cursi circa la scarsa attendibilità del rapporto emesso dall'Istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana, in quanto le preoccupazioni espresse in tale sede sono state avallate anche da altre categorie di esperti, come il sindacato italiano dei veterinari liberi professionisti. E' quanto meno singolare che timori così ampiamente condivisi, vengano respinti senza che il Ministero svolga più attente riflessioni, adottando una sospensione nella somministrazione della terapia. Ribadisce la propria richiesta di sospensione del trattamento, al fine di ottenere un più chiaro monitoraggio degli effetti concretamente attribuibili alla vaccinazione, anche al fine di individuare soluzioni alternative, ad esempio facendo ricorso al cosiddetto vaccino attenuato.

Con riferimento a quanto sostenuto dal Governo, circa l'adozione della terapia vaccinale anche in Spagna ed in Francia, precisa che tale terapia è stata utilizzata in modo circoscritto soltanto nei territori della Corsica e delle Baleari e che anche in questo caso si trattava di un vaccino non ancora registrato e somministrato unicamente in via d'urgenza.

Il senatore TOFANI (AN) esprime forte preoccupazione da parte del suo Gruppo, chiedendo che il Governo provveda subito a disporre una moratoria sull'utilizzo della vaccinazione per la *blue tongue*. Ritiene infatti che vi siano tutte le condizioni per prevedere un momento di riflessione considerando che manca, allo stato, un preciso monitoraggio degli effetti

della terapia e che gli altri Stati membri non hanno fatto ricorso a tale soluzione.

Occorrerebbe inoltre, a suo avviso, effettuare un'attenta riflessione sulla congruità del *modus operandi* dell'Istituto zooprofilattico di Teramo, che con lo stabilire continuamente i termini e le condizioni nell'applicazione della terapia, diventa autorità decidente priva d'adequati contrappesi.

Il senatore MONTINO (*DS-U*) ritiene che l'intervento del sottosegretario Corsi presenti delle sostanziali distonie con l'orientamento generale dei membri della Commissione rilevando, per contro, una generale condivisione tra tutte le forze politiche in relazione alla gravità del problema. Occorre a suo avviso chiarire le ragioni dell'ampiezza delle competenze attribuite all'Istituto zooprofilattico di Teramo, il quale dovrebbe comunque poter essere sindacato nel merito delle sue scelte. Occorrerebbe inoltre sospendere l'applicazione della terapia vaccinale ed effettuare un'attenta attività di monitoraggio e di analisi dei risultati del vaccino e dei suoi eventuali effetti collaterali. Non si riesce infatti a comprendere quale possa essere il motivo che ha spinto il Governo ad adottare una terapia non sufficientemente suffragata dai risultati scientifici, ed oltretutto difformemente dagli altri Stati membri dell'Unione europea, a meno che non si valuti l'indubbia rilevanza degli interessi economici che potrebbero aver pesato sulla scelta di tale strategia.

Nel ricordare che anche in data odierna è previsto un importante incontro tra gli allevatori della provincia di Latina, sottolinea infine la necessità di dedicare la massima attenzione a tale problema, che dovrebbe in ogni caso essere affidato alla competenza di Istituti e strutture scientifiche di livello più adeguato.

Il senatore PIATTI (*DS-U*) ritiene che la relazione del rappresentante del Governo, sia pur riproponendo l'adozione della vaccinazione, nel prevedere una strategia in parte differente, costituisca già una sostanziale ammissione di fallimento. Ricorda come già nella precedente legislatura, su iniziativa del senatore Murineddu, fossero stati espressi alcuni dubbi in ordine alla concreta efficacia del vaccino, sottolineando come attualmente la protesta in ordine alle conseguenze nocive di tale terapia si sia estesa dalla Sardegna al Meridione per poi diffondersi sino all'area di Parma. Nel richiamare le forti discordanze tuttora presenti tra la Comunità scientifica in ordine all'opportunità dell'estensione delle pratiche vaccinali, ritiene opportuno concedere una sospensione in ordine alla somministrazione del farmaco. Nel richiamare infine alcuni dubbi emersi durante i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, sottolinea la necessità di effettuare gli opportuni approfondimenti circa la trasparenza nelle procedure decisionali adottate in materia.

Il sottosegretario CURSI, in relazione alle funzioni svolte dall'Istituto zooprofilattico di Teramo, ritiene che una valutazione critica del suo operato dovrebbe necessariamente essere accompagnata anche da proposte alternative di carattere costruttivo. Dichiarò inoltre di non condividere gli interventi che hanno riferito sulla totale opposizione degli allevatori all'applicazione delle vaccinazioni. Ricorda infatti che il 10 dicembre scorso si è svolto un incontro presso il Ministero della salute con le maggiori organizzazioni professionali agricole per la redazione del programma di interventi che il Ministero sta attualmente applicando.

Dichiarò inoltre di non condividere i dati citati dal senatore Muri-
neddu, ricordando come le relazioni più volte presentate dal Governo abbiano esposto una realtà ben differente.

Con riguardo alla possibile interferenza di interessi di tipo economico in ordine alla scelta dell'estensione della terapia vaccinale, ricorda che il vaccino viene prodotto in Sudafrica ed pagato dall'Unione europea: non vi sono dunque i margini per immaginare interferenze.

Dopo aver ricordato che l'Istituto superiore di sanità non è per legge competente ad effettuare *test* sul vaccino, precisa comunque che l'Istituto è stato comunque chiamato a partecipare ai recenti approfondimenti; ribadisce inoltre che il Governo ha più volte tentato di richiedere, in sede comunitaria, di tener conto della particolarità delle condizioni del settore nazionale dell'allevamento.

Dichiarò inoltre di non condividere la tesi secondo la quale la *blue tongue* abbia creato problemi agli allevatori di tutto il territorio nazionale: la differente condizione degli allevamenti in aree del Nord Italia dimostra invece come una corretta applicazione della terapia vaccinale abbia avuto rilevanti effetti positivi. Con riferimento agli interventi dei senatori che hanno citato le risultanze e i dati acquisiti dagli incontri con la comunità scientifica, dichiara di essere interessato a conoscere più approfonditamente i risultati di tali attività di studio, invitando i senatori che ne fossero eventualmente in possesso, a presentarli al Governo. Ricorda poi come lo stesso Istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana abbia già effettuato una smentita.

Si sofferma quindi sulla richiesta di una moratoria delle misure di profilassi avanzata dai senatori della maggioranza e dell'opposizione, facendo osservare che la richiesta di tale moratoria in questo momento significa non svolgere la campagna vaccinale. Tuttavia preannuncia che effettuerà tutte le necessarie verifiche e che comunicherà alla Commissione i relativi risultati.

Ricorda infine che la Commissione di inchiesta istituita dal Ministero (composta in larga parte da consulenti esterni) ha già dimostrato come il 99 per cento dei casi citati dagli organi di informazione nel marzo scorso non fossero da attribuire alla vaccinazione.

Il presidente RONCONI, nel ringraziare il sottosegretario Cursi, avverte che la Commissione, in considerazione della forte diversità di vedute che sussiste tra il Governo e la maggioranza in ordine al problema della

vaccinazione della sindrome della febbre catarrale, continuerà ad effettuare i necessari approfondimenti richiedendo inoltre che il Governo continui ad effettuare un attento monitoraggio della situazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI comunica che la Commissione è convocata, per una ulteriore seduta, oggi, giovedì 18 dicembre alle ore 20,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE
E APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 311**

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– all'articolo 1 si espliciti che l'aiuto per la riconversione vada attribuito alle sole aziende che abbiano preventivamente aderito al piano di abbandono dalla produzione lattiera;

– all'articolo 2, comma 1, si sopprima il periodo da: «I fattori di cui alle lettere *b*) e *c*)» sino a «sistemi di tracciabilità».

200^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 13)** Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2004

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Il presidente RONCONI ricorda che è all'esame della Commissione, per le parti di competenza, il disegno di legge finanziaria, in ordine alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Ha la parola il relatore BONGIORNO (AN) il quale preliminarmente fa rilevare che la legge finanziaria viene modificata in alcune disposizioni, da valutare favorevolmente, relative al settore dell'agricoltura e della pesca, risultando confermato il positivo impianto complessivo della manovra a favore del comparto primario.

Il relatore si sofferma quindi analiticamente sulle innovazioni introdotte nel corso dell'esame in seconda lettura.

Le norme di carattere fiscale relative al settore agricolo, contenute nell'articolo 2, restano sostanzialmente invariate (salvo la diversa allocazione della disposizione concernente l'IVA per le forniture elettriche all'impresa agricola, già comma 8 e ora inserita nell'attuale comma 40 per motivi di organicità normativa).

All'articolo 3, tra le norme concernenti le assunzioni del personale, una modifica di rilievo è l'introduzione della deroga alle assunzioni, stabilita nello stesso articolo, in favore della tutela del consumatore e della sicurezza e ricerca agroalimentare.

Nello stesso articolo – prosegue il relatore – il comma 161 introduce la possibilità di utilizzo dei fondi previsti dalla legge n. 499 del 1999 per il finanziamento di attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche per attività di supporto a quello del Ministero stesso e per il funzionamento delle connesse strutture ministeriali, nonché, limitatamente al 2004, per il funzionamento dell'AGEA.

Ulteriori modifiche da sottoporre all'attenzione della Commissione sono contenute nell'articolo 4. Il comma 26 introduce la concessione al Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura di un contributo annuo di un milione di euro per il triennio 2004-2006.

Il comma 27 prevede l'estensione delle norme relative alla cartolarizzazione, presenti nei commi da 17 a 26 dell'articolo, alle imprese del settore ittico colpite da fenomeni naturali che comportino l'impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento.

Il successivo comma 28 dispone che i quantitativi di quote latte assegnati ad aziende ubicate in zone svantaggiate della Sardegna possono essere trasferiti ad aziende ubicate in pianura nella stessa regione.

Il relatore rileva che, per quanto concerne gli interventi nel settore idrico, di cui all'articolo 141 della legge n. 388 del 2000, le modifiche apportate, di carattere procedurale, riguardano, al comma 32, l'utilizzo delle economie d'asta per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti, nonché al comma 34 il coinvolgimento del Ministro dell'economia e finanze nella definizione del programma degli interventi e delle relative risorse finanziarie.

Il comma 38 prevede l'affidamento alle province montane di funzioni in materia di dissesto idrogeologico e infrastrutture, con copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle regioni mediante assegnazione di un contributo, previsto al comma 39, pari a 2 milioni di euro annui, per il triennio 2004-2006.

Particolare rilievo – prosegue il relatore – assumono le disposizioni dei commi 46, 47 e 48 che dispongono, con la relativa copertura di spesa, l'istituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità, con sede in Foggia: le disposizioni citate specificano altresì le finalità e l'ambito di ricerca dell'Istituto.

Al comma 74, concernente gli uffici per la tutela del marchio, sono state apportate due modifiche, aventi ad oggetto rispettivamente l'introduzione del concerto del Ministro delle politiche agricole e forestali nella definizione di tali uffici, e la previsione che, oltre al marchio, sono oggetto di tutela anche le indicazioni di origine.

Infine, è stato introdotto il comma 250, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2004 sia ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 129 della legge n. 388 del 2000. Occorre ricordare che tali interventi sono stati previsti in relazione a emergenze del settore agricolo e zootecnico quali la lingua blu, la scrapie, prevenzione BSE, l'influenza aviaria,

la flavescenza dorata, la crisi del mercato degli agrumi, l'epidemia di sharka.

Nel richiamarsi conclusivamente alle considerazioni già svolte in sede di rapporto alla Commissione bilancio per l'esame dei documenti di bilancio in prima lettura e nel ribadire un giudizio favorevole sulle modifiche apportate ai documenti di bilancio dall'altro ramo del Parlamento, relativamente al settore dell'agricoltura e della pesca, propone l'espressione di un rapporto favorevole.

Il presidente RONCONI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), nel richiamare il giudizio precedentemente esposto durante la prima lettura del disegno di legge, ritiene che l'impostazione complessiva del provvedimento rimane sostanzialmente inadeguata pur con le modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento.

Vi sono anzi alcune disposizioni che risultano, a suo avviso, fortemente discutibili, come ad esempio lo stanziamento di un milione di euro annui per finalità di ricerca in favore dell'Istituto per la ricerca di Foggia, in quanto vi sono già numerosi istituti bisognosi di maggiori sovvenzionamenti. Dopo essersi soffermata sull'estensione della cartolarizzazione per risolvere i problemi delle imprese ittiche, ribadisce il giudizio negativo del suo Gruppo in ordine al disegno di legge in esame anche in considerazione della forte diminuzione degli stanziamenti originariamente previsti per la tutela del *made in Italy*.

Ritiene che il disegno di legge finanziaria risulti caratterizzato da una serie di interventi eccessivamente frammentari, che offrono un quadro poco rassicurante per il futuro dell'economia nazionale. Ritiene inoltre che la scelta di adoperare delle procedure inedite e fortemente discutibili per l'approvazione della manovra di bilancio sia anch'essa indicativa di una scarsa condivisione delle norme proposte anche in seno alla stessa maggioranza. Per questi motivi preannuncia un voto contrario da parte del suo Gruppo.

Il senatore PIATTI (*DS-U*) conferma le critiche già formulate sull'impianto strutturale della manovra di bilancio, che ha incontrato numerose difficoltà anche sotto il profilo procedurale. In particolare, richiamando alcuni emendamenti presentati in prima lettura dagli esponenti del suo Gruppo, ritiene che le misure proposte per il comparto agricolo avrebbero dovuto essere caratterizzate dall'incentivazione di una presenza più forte delle produzioni nazionali sul piano internazionale. Al riguardo, ricorda gli emendamenti volti a rafforzare l'Istituto per il commercio con l'estero e in generale ad agevolare le imprese che operano su tali mercati, che avrebbero, a suo avviso, meritato maggiore considerazione.

Nel dichiarare di condividere le perplessità espresse dalla senatrice De Petris in ordine alla scelta di finanziare l'Istituto di Foggia – su cui chiede chiarimenti – a detrimento degli altri enti di ricerca già esistenti,

ritiene altresì non condivisibile l'eccessivo rafforzamento dell'ISMEA realizzato dal provvedimento in esame.

Nell'esprimere, infine, rammarico per la inaspettata riduzione dei fondi stanziati per la tutela del *made in Italy*, preannuncia un voto contrario da parte del suo Gruppo.

Il senatore PICCIONI (*FI*) esprime vivo apprezzamento per l'ingente sforzo profuso dal Governo per il settore agricolo, che ha consentito di migliorare ulteriormente un provvedimento che era già stato oggetto di numerosi apprezzamenti. In particolare, sottolinea la rilevanza – in relazione allo stanziamento previsto per gli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3 della legge n. 338 del 2000, di 50 milioni di euro per il patrimonio idrico nazionale – della previsione di utilizzo anche delle economie d'asta al fine di realizzare ulteriori lotti di impianti. Preannuncia pertanto un voto favorevole da parte del suo Gruppo.

Il sottosegretario DELFINO ritiene che il Governo abbia predisposto un complesso di misure estremamente positivo per il comparto agricolo, realizzando ulteriori miglioramenti a seguito del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare, sottolinea l'assoluta centralità di alcune norme di carattere ordinamentale che dovrebbero contribuire a rafforzare l'efficienza del sistema agroalimentare nel suo complesso ed in particolare a potenziare la funzione di indirizzo del MIPAF. Si sofferma quindi sulle norme di carattere fiscale e previdenziale e in materia di cartolarizzazione, ordinate in un complesso giuridico coerente, ribadendo il giudizio favorevole del Governo sulla manovra finanziaria. Ricorda, infine, come gli sforzi del Governo, che già si sono tradotti nella dotazione di strumenti in grado di rendere più efficiente la gestione del comparto ed in più stretta sinergia con le regioni, hanno inoltre ottenuto l'importante riconoscimento della designazione della città di Parma quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

Il relatore BONGIORNO (*AN*) ribadisce la propria proposta di rapporto favorevole.

Il presidente RONCONI, verificata quindi la presenza del numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere un rapporto favorevole.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore Piccioni a trasmettere un rapporto favorevole.

La seduta termina alle ore 20,50.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

173^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 3)** Stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2004

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Il presidente PONTONE (AN), in sostituzione del relatore designato Iervolino, precisa che il disegno di legge finanziaria nel testo approvato dalla Camera dei deputati presenta alcune rilevanti modifiche rispetto alla formulazione approvata in prima lettura, pur mantenendo un contenuto finalizzato a porre in essere un bilancio rigoroso, coerente con gli obiettivi definiti in sede europea e, al contempo, basato su criteri di stabilità amministrativa, crescita economica e sociale.

Per quanto di competenza della Commissione, le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento concernono principalmente l'articolo 4 del disegno di legge, in materia di finanziamento agli investimenti. Segnatamente, il comma 15, introdotto dalla Camera dei deputati, apporta modifiche al comma 52 dell'articolo 145 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), concernente lo sviluppo di un «Polo di attività industriali ad alta tecnologia» nel comune di Genova.

Il comma 49, relativo alla tutela penale della denominazione d'origine dei prodotti è stato integrato, specificando che cosa costituiscano i concetti di falsa indicazione e fallace indicazione d'origine. La fattispecie è stata inoltre circoscritta, individuando il momento della commissione del reato dalla presentazione delle merci alla dogana sino alla vendita al dettaglio. È stata inoltre prevista la possibilità di sanare sul piano amministrativo, sia la fallace indicazione, che la falsa indicazione, asportando, nel primo caso, i segni che inducono a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana e, nel secondo caso, attraverso la corretta indicazione dell'origine.

Particolare rilievo rivestono gli interventi dell'altro ramo del Parlamento in relazione al Fondo promozione straordinaria del *made in Italy*: al comma 61, che istituisce un Fondo, presso il Ministero delle attività produttive, finalizzato al sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy* la Camera dei deputati, fra le attività da realizzare, ha inserito anche quella della regolamentazione dell'indicazione di origine. Ha inoltre introdotta un'ulteriore finalizzazione riguardante il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del *made in Italy* nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale ed orientale, a cura di un'apposita sezione della Scuola superiore del Ministero dell'economia e Finanze.

Tuttavia, lo stanziamento previsto per tali finalità, è stato purtroppo oggetto di riduzione, attraverso la previsione di una dotazione del fondo pari a 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni per il 2005, e 20 milioni a decorrere dal 2006. A seguito della modifica introdotta dalla Camera dei deputati, lo stanziamento a favore del Fondo presenta peraltro carattere permanente.

Dopo aver illustrato altre modifiche concernenti i commi 66, 84 e 85, il Relatore si sofferma sui commi 106 a 111, di nuova introduzione, che prevedono l'istituzione di un Fondo rotativo nazionale, gestito da Sviluppo Italia, per gli interventi nel capitale di rischio, le cui risorse sono destinate ad effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30%, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi. Gli interventi non possono tuttavia riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La partecipazione al capitale di rischio può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese.

I commi 132 e 133 dell'articolo 4, sono poi finalizzati a disciplinare la fruizione del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 62 della legge n. 289/2002, nei confronti di coloro che, avendo conseguito il diritto al contributo successivamente all'8 luglio 2002, hanno presentato l'istanza ma non ne hanno ottenuto l'accoglimento, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002. In particolare, per evitare la decadenza dal beneficio, viene prorogato al 31 marzo 2004 il termine per avviare l'investimento, mentre slittano di un anno i limiti di utilizzazione originariamente previsti.

Con riferimento poi alla *golden share*, i commi da 227 a 231 dell'articolo 4 prevedono l'introduzione negli statuti delle società controllate dallo Stato, da individuare con DPCM, delle clausole che attribuiscono poteri speciali al Ministro dell'economia e delle finanze; i poteri devono essere esercitati d'intesa con il Ministro delle attività produttive. Con DPCM sono altresì individuate le società dai cui statuti devono essere eliminate le clausole che attribuiscono al Ministro dell'economia e delle finanze poteri speciali. Ad un DPCM viene altresì demandata la determinazione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.

Le modifiche apportate dalla Camera, ora illustrate, confermano sostanzialmente l'impostazione originaria della manovra di finanza pubblica impostata dal Governo. Propone pertanto di formulare un rapporto favorevole per la Commissione bilancio.

Si apre il dibattito.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) ritiene che le procedure seguite durante la sessione di bilancio abbiano, di fatto, espropriato il Parlamento del proprio potere decisionale. In particolare, i Gruppi di opposizione non hanno potuto svolgere pienamente il loro ruolo di proposta e non si è realizzato un sufficiente confronto di merito sui provvedimenti in esame. Esprime il proprio rammarico per tale modo di procedere.

I documenti di bilancio in via di approvazione giungono a metà legislatura e rappresentano in modo evidente quanto siano stati deludenti i risultati raggiunti dal Governo. Non si è determinato maggiore sviluppo, né equità sociale. La crescita continua a diminuire rispetto agli altri paesi europei, mentre l'inflazione è più elevata. Il notevole divario tra inflazione programmata e reale determina poi l'ulteriore flessione della capacità di acquisto di ampie fasce di cittadini, ivi compresa una parte preponderante del ceto medio. In tale situazione appaiono in difficoltà anche i settori produttivi tradizionalmente forti, come quelli riconducibili ai distretti industriali del *made in Italy*. Per tale ragione vi era stato interesse nei confronti delle misure originariamente proposte nel disegno di legge finanziaria a sostegno di queste attività economiche. La decurtazione di oltre il 50 per cento dei fondi previsti che si registra nel testo ora in esame, è quindi fonte di forte preoccupazione e delusione. Esprime, pertanto, la valutazione molto negativa del suo Gruppo.

Dopo essersi soffermato, in senso critico, su altri aspetti dei documenti finanziari ed in particolare sulle cosiddette *una tantum*, osserva che anche con riferimento alla misura fiscale, in sé favorevole, concernente l'edilizia, sarebbe stato opportuno fare di più. Il suo Gruppo aveva proposto di estendere le facilitazioni ai settori dell'arredamento e degli elettrodomestici e di concentrare gli sgravi in un periodo più circoscritto. Ciò avrebbe reso molto più efficace l'intervento.

Ritiene che dovrebbe essere compiuta un'azione convinta a favore dell'innovazione di prodotto per superare i ritardi accumulatisi e che inci-

dono in modo determinante sulla perdita di competitività. Ribadisce il proprio parere contrario.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) è dell'avviso che le procedure adottate nel corso della sessione di bilancio non possano che suscitare una profonda contrarietà, ben al di là del rammarico. Si possono certamente ridiscutere e anche modificare le procedure attualmente vigenti, ma certamente non è accettabile che esse siano stravolte in modo surrettizio.

Nel merito dei documenti finanziari, sottolinea come le misure che sono in essi contenute non siano riconducibili ad alcuna strategia generale. Il Governo e la maggioranza hanno semplicemente cercato di accontentare tutti, con il risultato di ottenere un coro pressoché unanime di dissensi sulle loro proposte. È significativo il giudizio critico degli imprenditori, ma sono altrettanto evidenti la insufficienza delle misure previste in campo sociale e della innovazione. In compenso sono state introdotte disposizioni, come quella che prevede la promozione per legge di impiegati pubblici, che richiamano alla memoria vecchi modi di legiferare criticati solo a parole.

In tema di competitività, l'Italia è scesa, dopo oltre due anni di legislatura dal ventunesimo al quarantunesimo posto, vi è stata una forte contrazione dei consumi e il *deficit* del 2004 è fuori linea. Invece di cercare di invertire tali tendenze negative, nella finanziaria si ripropongono i condoni, che sono divenuti ormai la normalità rispetto alla anomalia di rispettare gli impegni e i termini previsti dalle norme tributarie.

Il giudizio della sua parte politica sulle disposizioni concernenti il *made in Italy* è stato negativo anche rispetto al testo originario, che aveva un carattere meramente episodico e si limitava a stanziare limitate risorse finanziarie. Ora queste risorse sono state ulteriormente ridotte: è ovvio che ciò abbia determinato la forte protesta degli interessati. Esprime, a nome del proprio Gruppo, un parere assolutamente negativo sui disegni di legge in titolo.

Il senatore BETTAMIO (*FI*) ritiene che le valutazioni sui documenti finanziari ed anche sulle procedure adottate per il loro esame parlamentare non possano prescindere dalla dimensione internazionale. Occorre tener presente i vincoli derivanti dal patto di stabilità e dalla impossibilità di adottare una politica monetaria a livello nazionale. Né si possono sottovalutare gli effetti delle crisi internazionali che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni.

A suo avviso i risultati raggiunti dal Governo e dalla maggioranza con i testi normativi in esame sono quindi importanti e significativi. Si è puntato sul rafforzamento della ricerca e dell'innovazione e le stesse misure a favore del *made in Italy* trovano sostanziale conferma nei documenti pervenuti dalla Camera. La riduzione degli stanziamenti, infatti, è riconducibile alla necessità di intervenire anche nella lotta alla contraffazione e per organizzare l'esposizione permanente sul *made in Italy*. Gli stanziamenti originari saranno comunque ripristinati al più presto.

In considerazione dei limiti economici e finanziari in cui la manovra si iscrive, deve essere riconosciuto il valore delle misure adottate in campo sociale, che rappresentano indubbiamente uno sforzo estremamente significativo. Dopo aver citato i diversi ambiti di intervento a favore delle categorie di cittadini più disagiate, dichiara di condividere il giudizio positivo formulato dal relatore e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore SEMERARO (*AN*) ritiene che le valutazioni espresse dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione siano semplicistiche. Occorre rendersi conto del fatto che la legge finanziaria è innanzitutto un atto del Governo che realizza attraverso gli strumenti di bilancio gran parte del proprio indirizzo di politica economica. Per tale ragione concorda con chi ha sostenuto che sia indispensabile una profonda riflessione sulle procedure che attualmente regolano l'esame dei documenti finanziari, con l'obiettivo di mettere a punto modifiche che evitino il loro stravolgimento durante l'esame parlamentare.

Condivide le valutazioni testé formulate dal senatore Bettamio in ordine ai limiti nei quali deve muoversi la manovra del Governo ed anche la riaffermazione dei punti positivi che vengono toccati significativamente dal disegno di legge finanziaria. È necessario, peraltro, non sottovalutare quanto è stato possibile raggiungere in un campo fondamentale come quello della lotta alla disoccupazione: i dati sono da questo punto di vista inequivocabili e costituiscono il migliore esempio di come il Governo stia operando per restituire fiducia e garantire una prospettiva soprattutto alle giovani generazioni. Dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore MONTI (*LP*) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore. Evidenzia, peraltro, come vi siano degli aspetti insoddisfacenti dei documenti in esame, in particolare per ciò che concerne le disposizioni sugli enti locali. Non c'è dubbio, infatti, che gli enti locali subiscano una penalizzazione che si aggiunge a quelle già prodotte nel corso della passata legislatura. Ricorda che l'approvazione in prima lettura di una norma impositiva locale sugli aeroporti, che solo in parte avrebbe riguardato le finanze locali, aveva tentato di recuperare risorse. Nel testo attuale non sono introdotte alternative dopo la sua soppressione: sarebbe stato preferibile prevedere l'applicazione dell'ICI anche in tale ambito.

Concorda con l'esigenza di modificare le procedure di bilancio al fine di valorizzare pienamente la responsabilità del Governo, anche se non è del tutto condivisibile l'utilizzazione della fiducia per ovviare alle carenze della normativa vigente.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulle parti di competenza dei documenti di bilancio.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione di ulteriori risorse, per l'anno finanziario 2003, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 313)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PONTONE comunica che la Commissione bilancio si è pronunciata in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Il relatore MUGNAI (AN) propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 19,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

212^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 4)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2004

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto: rapporto favorevole)

Il presidente ZANOLETTI (*UDC*), in qualità di relatore, riferisce sulle parti di competenza della Commissione introdotte dalla Camera dei deputati ai disegni di legge finanziaria e di bilancio all'esame, già approvati dal Senato, rinviando, per i profili di carattere generale della manovra, alla relazione da lui svolta in prima lettura.

Precisa quindi che delle predette materia di competenza si occupa essenzialmente l'articolo 3 del disegno di legge finanziaria all'esame, e che gli effetti delle relative disposizioni sono riportati nel disegno di legge di bilancio, allo stato di previsione relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, il comma 83 novella il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 inerente all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituendo presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, con compiti di prevenzione, monitoraggio e contrasto della diffusione delle dipendenze da sostanze

stupefacenti o psicotrope e da alcool, in collaborazione con le associazioni, le cooperative sociali – tale riferimento è stato inserito dalla Camera dei deputati – le comunità terapeutiche ed i centri di accoglienza operanti nel settore.

Sempre in tema di politiche sociali, il comma 106 modifica il comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, eliminando il riferimento al periodo temporale di almeno cinque anni ai fini dell'accertamento della situazione di gravità dell'*handicap* di una persona per la quale i familiari conviventi chiedano di poter usufruire dei permessi e dei congedi previsti dalla normativa vigente.

I commi 76 e 77 consentono al Ministro del lavoro di prorogare, limitatamente all'anno 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa sui lavori socialmente utili, con i comuni. Nella fattispecie in esame può rientrare la sola convenzione stipulata con il Comune di Palermo, poiché, attualmente, non intercorrono accordi diretti del Ministero con altri comuni. Le nuove convenzioni – eventualmente concluse in base alla proroga – devono riguardare lo svolgimento di attività socialmente utili e l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo per l'occupazione, che è stato incrementato nella misura corrispondente nella Tabella D del disegno di legge finanziaria.

Il comma 82 autorizza la stipula diretta di nuove convenzioni tra il Ministero del lavoro ed i comuni con meno di 50.000 abitanti –nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro – sia per lo svolgimento di attività socialmente utili sia per l'attuazione di misure volte a garantire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno cinque anni.

Il comma 98 prevede l'obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e il successivo comma 100 regola i relativi obblighi contributivi degli stessi, mentre il comma 99 dispone che i predetti lavoratori possano richiedere direttamente il certificato di agibilità, rilasciato dall'ENPALS all'impresa e contenente i dati relativi all'accertamento dei contributi, mentre l'obbligo di custodia del medesimo certificato è posto a carico del committente.

I commi 116 e 117 modificano la destinazione di una parte delle risorse aggiuntive del Fondo nazionale per le politiche sociali stanziato per il 2004: si ricorda che il decreto-legge n. 269 del 2003, all'articolo 20, comma 6, prevede una dotazione aggiuntiva di 232 milioni di euro destinata al finanziamento delle politiche in favore delle famiglie. Le nuove finalizzazioni ineriscono alle politiche a favore della famiglia e, in particolare, degli anziani e disabili –70 milioni di euro – all'abbattimento barriere architettoniche – 20 milioni di euro –all'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap – 40 milioni di euro – ed ai servizi per la prima infanzia e scuola d'infanzia – 67 milioni di euro.

Il comma 121 si occupa della difesa in giudizio delle amministrazioni pubbliche nei procedimenti di invalidità civile, ampliando, in relazione alle controversie relative alla concessione di provvidenze in favore degli

invalidi civili, le possibilità di difesa in giudizio delle regioni consentendo che le stesse, in tali procedimenti giurisdizionali, possano essere difese, oltre che dall'Avvocatura dello Stato o da propri avvocati, compresi i liberi professionisti, anche da funzionari regionali, di enti locali, delle aziende sanitarie locali, nonché da avvocati dell'INPS, in tal caso in base ad apposita convenzione con l'ente di previdenza.

Il comma 132 contiene una disposizione di particolare rilievo, relativa al ripristino delle disposizioni concernenti i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, vigenti anteriormente al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Tale decreto legge, all'articolo 47, ha modificato la disciplina relativa alla concessione dei benefici previdenziali per il lavoratore esposto agli effetti dell'amianto, rispetto alla normativa previgente, di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge n. 257 del 1992; in particolare, il decreto-legge n. 269 ha ridotto, a decorrere dal 1° ottobre 2003, da 1,5 a 1,25, il coefficiente di moltiplicazione dei periodi contributivi per la determinazione della misura del trattamento previdenziale, sterilizzandone gli effetti per quel che riguarda la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione. Ai sensi del citato decreto legge n. 269, tale beneficio è concesso esclusivamente ai lavoratori che per un periodo di dieci anni abbiano subito esposizioni all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro, inteso come valore medio su otto ore al giorno, per la sola ipotesi relativa ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni.

Per le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, relativi ai lavoratori delle miniere o delle cave di amianto e ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali, a causa dell'esposizione all'amianto, documentate dall'INAIL, il coefficiente resta pari a 1,5 ed ha effetto solo per la maturazione del diritto.

È stato disposto l'obbligo, infine, per i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici, di presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto contenente le modalità di attuazione dell'articolo in oggetto, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

Il primo periodo del comma 132, in sostanza, ripristina le disposizioni previgenti in favore dei lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni e che abbiano già maturato quest'ultimo requisito alla data del 2 ottobre 2003. In questi casi, la misura del coefficiente di moltiplicazione resta pari a 1,5. La medesima disposizione si applica anche in favore dei lavoratori che abbiano presentato domanda di riconoscimento all'INAIL entro la data del 2 ottobre, ovvero che ottengano sentenze favorevoli per le cause già avviate entro la medesima data.

Il terzo periodo del comma 132 dispone la salvaguardia delle certificazioni già rilasciate dall'INAIL. Si ricorda infatti che le altre due condizioni richieste ai lavoratori ai fini della fruizione dei benefici introdotte

dal decreto-legge n. 269 sono state la certificazione INAIL e l'esposizione all'amianto, in specifiche concentrazioni, per un periodo non inferiore a 10 anni.

Il quarto periodo del comma 132 pone a carico del Fondo per l'occupazione gli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni, valutato in 25 milioni di euro per il 2004, 97 milioni di euro per il 2005 e 182 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Il comma 133 dell'articolo 3 – non contenuto nel testo originario approvato dal Senato - prevede che, a decorrere dal 2004, i benefici summenzionati, di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, trovino applicazione per i lavoratori esposti al rischio chimico da cloro-nitroammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione.

Il comma 135 proroga dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese – di quelle aventi, cioè, meno di 16 dipendenti – licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità.

Il successivo comma 136 proroga dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 il termine, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione dei contratti di solidarietà, entro il quale possono stipulare tali contratti, beneficiando di analoghe agevolazioni. Tale disciplina transitoria interessa le imprese diverse da quelle industriali; appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione; grandi imprese commerciali; editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici o di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Riguardo alla proroga in questione, il comma 136 in esame stabilisce un limite di spesa - pari a 18 milioni di euro -, a valere e nell'ambito delle risorse del Fondo per l'occupazione già preordinate alla medesima finalità e non impiegate entro il 31 dicembre 2003.

Il comma 137 stanziava per il 2004 la somma di euro 51.645.690, a valere sul Fondo per l'occupazione, al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi pubblici per l'impiego e di garantire le funzioni previste nell'Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le comunità montane – sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali – in materia di *standard* minimi di funzionamento dei predetti servizi.

Il secondo periodo del comma 137 proroga dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 il termine per l'attuazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, e successive modificazioni. La proroga è concessa nel limite di 50 milioni di euro e in ogni caso nell'ambito delle risorse finanziarie

preordinate per la medesima finalità – entro il 31 dicembre 2001 – e non utilizzate.

Il terzo periodo del comma 137 destina – a valere sulla quota del Fondo per l'occupazione relativa al finanziamento dell'attuazione dell'obbligo formativo fino a 18 anni, di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, e successive modificazioni – 100 milioni di euro per l'anno 2004 alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

Il quarto, il quinto e il sesto periodo del comma 137 recepiscono sostanzialmente la disposizione normativa contenuta nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, in fase di conversione alle Camere; peraltro il successivo comma 139 provvede a salvare – con decorrenza dal 25 gennaio 2004 – gli atti e gli effetti giuridici adottati o sorti in base al medesimo decreto, destinato verosimilmente a decadere per mancata conversione entro i termini costituzionali.

Il quarto periodo stabilisce che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possa prorogare e concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, a condizione che la spesa complessiva non superi i 310 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione. La proroga in questione può essere concessa anche in caso di programmi che siano finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori.

La concessione dei trattamenti in esame può avvenire anche senza soluzione di continuità e deve essere preceduta da specifici accordi in sede governativa che devono essere conclusi entro il 30 giugno 2004.

Il quinto periodo prevede una riduzione dei trattamenti nella misura del 20%. Tale riduzione – ai sensi del successivo sesto periodo – non si applica ai casi di prima proroga o di nuova concessione dei trattamenti.

I periodi settimo e seguenti del comma 137 riproducono sostanzialmente la disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge n. 328, stabilendo i casi nei quali si verifica la decadenza dal diritto agli ammortizzatori sociali previsti in favore del lavoratore, con conseguente perdita anche del diritto alle erogazioni di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei diritti già maturati.

Il comma 138, recante disposizioni in favore di dipendenti di aziende appaltatrici di lavori presso imprese del settore petrolifero e petrolchimico, contempla una disciplina identica a quella contenuta all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 novembre 2003, n. 328.

Il comma 149 dispone che, in attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si provveda mediante un fondo apposta-

mente costituito ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 150, in relazione all'accresciuta complessità dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, stabilisce che l'intera quota del 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezioni del lavoro - per le violazioni delle normative sul lavoro di cui all'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, venga destinata, limitatamente all'anno 2004, all'incentivazione del personale, demandando ad un decreto del Ministro del lavoro la determinazione degli importi per gli anni successivi.

Il Presidente conclude la sua esposizione proponendo di esprimere, nel rapporto alla Commissione bilancio, un parere favorevole sulle parti dei disegni di legge in titolo di competenza della Commissione, introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Si apre il dibattito.

Il sottosegretario VIESPOLI dichiara di condividere la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) ravvisa rilevanti carenze nell'ambito della manovra finanziaria per il 2004, soprattutto in relazione ai profili concernenti il lavoro e le politiche sociali.

L'incremento del Fondo per l'occupazione risulta eccessivamente esiguo e comunque insufficiente a garantire la disponibilità di adeguate risorse economiche, necessarie a finanziare l'attivazione di un congruo sistema di ammortizzatori sociali, essenziale soprattutto nell'attuale condizione di precarizzazione in cui versa il mercato del lavoro, soprattutto a seguito dell'approvazione della legge n. 30 del 2003.

L'aumento dell'indennità di disoccupazione diventerà effettivo solo a partire dal maggio 2004, non avendo il Governo provveduto ad anticipare con apposito decreto -legge l'attuazione di tale misura, nonostante i ripetuti solleciti delle forze politiche di opposizione.

Le disposizioni normative contemplate ai commi 116 e 117, volte a modificare la destinazione di una parte degli stanziamenti aggiuntivi del Fondo per le politiche sociali, risentono di un'impostazione centralistica - ravvisabile soprattutto in riferimento alla puntuale individuazione con legge dello Stato delle finalizzazioni delle risorse - che risulta incompatibile con l'autonomia regionale ed altresì in contraddizione con le posizioni politiche assunte dagli stessi gruppi parlamentari di centro-destra nella scorsa Legislatura, durante l'*iter* di approvazione della legge n. 328 del 2000, relativa alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L'oratore conclude il proprio intervento preannunciando, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario in ordine alla proposta di parere formulata dal relatore.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole sui disegni di legge in titolo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 19.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

179^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 18,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 15)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004
- **(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Il relatore SALINI (*FI*) illustra le modifiche introdotte dalla Camera alla manovra di bilancio aventi maggiore rilievo per il settore sanitario, osservando come i commi da 30 a 34 dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria siano stati introdotti nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera come commi da 4 a 8 dell'articolo 10-*bis*.

Rileva quindi che essi incidono sulla disciplina delle anticipazioni che la Tesoreria statale concede alle regioni per la spesa sanitaria, al fine di consentire un miglioramento della liquidità che potrà affluire alle regioni, sia perché dall'attuale misura di un dodicesimo mensile corrisposto in rate trimestrali le anticipazioni passano al 95 per cento delle somme spettanti per l'anno 2004, sia perché tali anticipazioni sono commisurate per tutte le regioni all'ammontare della spesa sanitaria stabilita per l'anno 2004, integrata dalle maggiorazioni previste dall'Accordo Governo-Regioni dell'8 agosto 2001, mentre si fa riferimento alle somme stabilite nel precedente Accordo del 3 agosto 2000 (in materia, come il successivo, di livello della spesa sanitaria corrente) per la commisurazione proporzio-

nale delle anticipazioni in mancanza della delibera CIPE relativa alla quota di Fondo Sanitario Nazionale spettante a ciascuna regione a titolo perequativo.

In particolare, nota che: il comma 30 modifica, per il solo anno 2004, la disciplina delle anticipazioni che la Tesoreria statale concede alle Regioni a statuto ordinario, autorizzando il Ministero dell'Economia e delle Finanze la concessione di anticipazioni nella misura del 95 per cento delle somme previste per ogni regione a titolo di IRAP e addizionale regionale IRPEF; il comma 31 estende la nuova misura delle anticipazioni alle somme spettanti al medesimo titolo alle regioni Sicilia e Sardegna per il finanziamento della spesa sanitaria corrente; il comma 32 riafferma la subordinazione dei finanziamenti integrativi al rispetto dei vincoli e degli obblighi stabiliti in attuazione dell'Accordo Governo-Regioni in materia sanitaria dell'8 agosto 2001; il comma 33 stabilisce che nelle more dell'adozione della deliberazione CIPE di commisurazione delle anticipazioni di tesoreria, se pure fino al 95 per cento, esse siano commisurate alle minori somme derivanti dall'Accordo del 3 agosto 2000; il comma 34 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad operare sulle contabilità speciali i conguagli che si rendessero necessari in ragione della nuova disciplina delle anticipazioni e i recuperi relativi all'eventuale revoca a carico delle regioni inadempienti.

Il relatore si sofferma quindi sul comma 83 dell'articolo 3, che ha inserito le cooperative sociali fra i soggetti che collaborano con il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ora istituito presso la Presidenza del Consiglio, accanto alle associazioni, alle comunità terapeutiche ed ai centri di accoglienza già previsti nella precedente stesura: ha inoltre previsto l'istituzione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'apposita commissione per la valutazione dell'idoneità dei soggetti che collaborano con il Dipartimento.

Rileva che il comma 107 dell'articolo 3, inserito dalla Camera dei deputati, prevede l'applicazione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 269 del 2003 (convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003) agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato e agli ospedali classificati («ospedali classificati religiosi»). Tali istituti potranno quindi avvalersi delle risorse del Fondo, istituito dal predetto decreto legge presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di incentivare l'affidamento di servizi ausiliari a soggetti esterni.

Riguardo al comma 127 dell'articolo 3, introdotto con il cosiddetto «maxi-emendamento», mette in evidenza che esso autorizza un limite di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 per la realizzazione del «Parco della Salute e delle nuove Molinette» di Torino, al fine di integrare l'attività dei poli di eccellenza ospedaliera con la ricerca scientifica avanzata.

Il relatore passa quindi ad illustrare i commi 144, 145 e 146 dell'articolo 3. Il primo, introdotto dalla Camera dei deputati, assegna alla Regione Lazio, a favore dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per il 2004, 60 milioni di euro per il 2005 e 75 milioni di

euro per il 2006, in attuazione della previsione contenuta nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001 nella parte in cui impegna il Governo ad emanare i provvedimenti necessari a riconfermare la riconduzione delle attività svolte dalle aziende ospedaliere alla programmazione regionale e in attuazione del Piano di risanamento del Policlinico Umberto I per gli anni 2002-2004 predisposto dalla regione Lazio. Lo stesso comma assegna inoltre 5 milioni di euro a favore dell'ospedale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo.

Il secondo, introdotto durante l'esame in Aula del cosiddetto «maxi-emendamento», reca una norma interpretativa, prevedendo che la reversibilità dell'assegno di indennizzo – di durata quindicennale – introdotto dalla legge n. 210 del 1992 sia concessa solo in caso di morte dell'avente diritto causata direttamente da complicanze di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

Il terzo, sempre introdotto nel corso dell'esame in Aula del «maxi-emendamento», prevede che siano analizzati anche gli effetti finanziari della regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in sede di monitoraggio della spesa sanitaria: il tavolo di monitoraggio è previsto dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001. Questo comma dispone solo che le risultanze di tale analisi siano sottoposte all'esame della Conferenza Stato-Regioni.

Il relatore si sofferma inoltre sull'articolo 4, osservando come il comma 169 rechi una disposizione volta a garantire tempi certi e più rapidi nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, in conformità alla normativa comunitaria: il riferimento è alla direttiva 2001/83/CE che prevede un termine massimo per l'autorizzazione al commercio di 210 giorni dalla domanda convalidata e al Regolamento CE n. 1084 del 2003, di semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, applicabile in tutti gli stati membri dal 1° ottobre 2003. Il comma 170, invece, autorizza lo stanziamento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per l'assolvimento dei compiti inerenti il coordinamento di attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute e la gestione dei registri nazionali: già la finanziaria per il 2001 aveva stanziato 15 miliardi di lire per il 2001 e il 2002 e la finanziaria per il 2003 aveva stanziato 4 milioni di euro per il solo 2003.

Quanto al comma 236, introdotto durante l'esame in Aula del «maxi-emendamento», osserva che esso autorizza le fondazioni IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e gli IRCCS non trasformati in fondazioni a procedere all'alienazione di beni immobili del proprio patrimonio per ripianare i debiti pregressi maturati al 31 ottobre 2003: le modalità di attuazione sono disposte con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della

normativa generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici. Ricorda che il decreto legislativo n. 288 del 2003 dispone il riordino degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e prevede, come aspetto prioritario, la condivisione tra Ministero della salute e le Regioni sia della trasformazione degli istituti pubblici in fondazione e sia della definizione dei loro organi di gestione: secondo i dati del Ministero della salute, attualmente, gli Istituti che hanno ottenuto tale riconoscimento scientifico sono in totale 31 (15 di diritto pubblico e 16 di diritto privato).

Il relatore propone quindi alla Commissione l'espressione di un rapporto favorevole.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo.

Intervengono altresì i senatori SALZANO (*UDC*), ULIVI (*AN*), BIANCONI (*FI*), BOLDI (*LP*) e CARRARA (*Misto-MTL*) per dichiarazione di voto favorevole, ciascuno a nome del rispettivo Gruppo.

Posta ai voti, la proposta di rapporto favorevole formulata dal relatore risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta convocata per domani, venerdì 19 dicembre 2003, alle ore 8,30, non avrà più luogo. La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

276^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Nucara.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 9)** Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2004
- **(Tab. 10)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2004 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 14)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporti favorevoli sulle Tabelle 2, 10 e 14 limitatamente alle parti di competenza ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole sulla Tabella 9 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.)

Il relatore, senatore PONZO (*FI*) riferisce sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolato del disegno di legge finanziaria, soffermandosi sulle parti di più stretta attinenza per la Commissione, a partire dall'articolo 2, comma 70, che dispone l'abrogazione dei commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003. Tali commi recano alcuni stanziamenti di spesa.

L'articolo 3, comma 148, autorizza per il 2004 l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), al fine di sopperire alle carenze di organico e di far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2003 dalla stessa Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia.

Con riferimento al Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, l'articolo 4, comma 36, prevede che tale Programma deve indicare le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli già inseriti negli accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli accordi di programma quadro, sempre che presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.

Il successivo comma 38, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che, ove vi siano province composte per almeno il 95 per cento da comuni montani, le regioni trasferiscano ad esse le funzioni di gestione del demanio idrico. Corrispondentemente, a tali province sono attribuiti i proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico stesso, che attualmente sono invece introitati dalle regioni, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

L'articolo 4 dispone inoltre un contributo alle regioni che operano tale trasferimento, a copertura della riduzione di entrate, pari complessivamente a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004-2006, da ripartire fra le regioni interessate proporzionalmente all'ammontare dei proventi trasferiti alle province montane, nonché la possibilità per le regioni, nell'autonomia delle proprie funzioni legislative e statutarie, di riconoscere alle suddette province condizioni speciali di autonomia nella gestione del territorio .

Il comma 86 dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro annui per gli anni 2004, 2005 e 2006 per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.

I commi 87, 88 e 89, introdotti dalla Camera dei deputati, prevedono ulteriori finanziamenti per il completamento della ricostruzione nel Belice, nonché la proroga di due anni, cioè fino al 31 dicembre 2004, del termine entro il quale usufruire dell'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessioni governative, per tutti gli atti connessi alla riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nel terre-

moto del Belice. In particolare il comma 87 autorizza un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.

Sempre all'articolo 4, il comma 90, modificato dalla Camera dei deputati, consente ai soggetti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel novembre 1994, di effettuare la definizione automatica della posizione tributaria e contributiva, mentre il comma 91, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza contributi quindicennali ai mutui stipulati per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il D.P.C.M. 29 novembre 2002. Il comma 92, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2006 il termine per le misure agevolative a favore dei territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le zone ad elevato rischio sismico.

Il comma 93, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede una ripartizione delle risorse relative alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione delle zone della Basilicata e dell'Irpinia, colpite dagli eventi sismici negli anni 1980-1982. Il comma 94, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica i termini per il completamento delle opere di viabilità nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Calabria e Puglia colpiti da eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, mentre il comma 95, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza un limite di impegno quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dal 2005 per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 che ha colpito le regioni di Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Il comma 96, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2005 per la prosecuzione degli interventi di realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e di Como, mentre con il comma 97, pure introdotto dalla Camera dei deputati, viene autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per la prosecuzione degli interventi per il riassetto idrogeologico, la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite, nei mesi di luglio ed agosto 1987, dallo straripamento dell'Adda. Il comma 98, introdotto dalla Camera dei deputati, introduce la possibilità di utilizzare gli stanziamenti per la ricostruzione di alcuni comuni siciliani colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 anche per fronteggiare le calamità verificatesi nell'intero territorio regionale siciliano.

L'articolo 4, comma 237, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale già individuati, ai siti interessati dalla

presenza di amianto, nonché alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie.

Inoltre, la Camera dei deputati ha soppresso le disposizioni in materia di protezione civile, contenute nel testo licenziato dal Senato in prima lettura, disposizioni che demandavano ad un regolamento in delegificazione l'introduzione, anche in deroga alla normativa vigente, di un regime assicurativo beni per gli immobili privati destinati ad uso abitativo relativamente ai danni da calamità naturali.

Infine, propone l'espressione di un rapporto favorevole sulle diverse tabelle e sulle rispettive e connesse parti del disegno di legge finanziaria in esame.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore RIZZI (*FI*), dopo essersi congratulato con il senatore Ponso per la esaustiva relazione, preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore VALLONE (*Mar-DS-U*) esprime un giudizio negativo sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, alcune delle quali lasciano assai perplessi, come quelle che prevedono la distribuzione di risorse per il completamento della viabilità a seguito di eventi sismici risalenti ad oltre venti anni fa. Più in generale, la manovra finanziaria per il 2004, non può sottrarsi ad una severa valutazione critica anche sotto l'aspetto politico; difatti, il ricorso frequente del Governo alla presentazione di maxiemendamenti sui quali porre la fiducia costituisce un precedente assai grave che rischia di avere riflessi negativi anche sul ruolo futuro del Parlamento. In tali occasioni, pertanto, il Governo e la sua maggioranza hanno mostrato i muscoli quando, al contrario, sarebbe stato necessario intervenire in maniera più razionale. In tal modo, essi stanno consegnando al Paese una manovra finanziaria per il 2004 che aggrava la situazione economica già di per se precaria.

In conclusione, preannuncia il voto convintamente contrario del Gruppo della Margherita.

Il senatore GIOVANELLI (*DS*) conferma il giudizio negativo dei senatori Democratici di sinistra sui documenti di bilancio in titolo dal momento che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono del tutto irrilevanti o, in taluni casi, addirittura peggiorative rispetto al testo licenziato dal Senato. Basti pensare a quelle disposizioni che intervengono sull'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 in materia di condono edilizio che resta il più imponente nella storia del Paese.

Ulteriori modifiche poi introducono disposizioni di dettaglio per la distribuzione di risorse a seguito di calamità, mentre si deve salutare positivamente la soppressione delle disposizioni concernenti l'introduzione di un regime assicurativo per gli immobili privati danneggiati da calamità naturali. Tale meccanismo, infatti, suscitava più di qualche riserva.

Inoltre, resta il giudizio negativo in ordine alla notevole concentrazione di risorse a favore dell'ufficio di gabinetto del Ministro dell'ambiente poiché, in tal modo, non solo si contravviene alle regole di buona efficienza amministrativa, ma di fatto si introduce da parte dello stesso Ministro una sorta di sfiducia nei confronti degli altri dirigenti. In tal senso, la propria parte politica si farà carico di avanzare iniziative legislative volte a rimuovere gli aspetti richiamati che, più in generale, conducono ad una amministrazione dell'ambiente meno autorevole e credibile.

Per altro verso, la manovra finanziaria per il 2004 rappresenta altresì la più grande liquidazione del patrimonio pubblico giacché si prevede di ricavare risorse pari a circa 8 milioni di euro. Tuttavia, oltre alle entrate finanziarie, bisognerebbe conteggiare anche le ingenti perdite patrimoniali. Anche per tale ragione, di fronte alla peggiore manovra finanziaria della storia, sotto il profilo ambientale, preannuncia il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore TURRONI (*Verdi-DS-U*) preannuncia il voto contrario del Gruppo dei Verdi.

Il senatore ZAPPACOSTA (*AN*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il presidente NOVI rileva che la manovra finanziaria in esame, pur muovendosi tra notevoli difficoltà legate alla congiuntura economica negativa, ha il pregio di fornire diverse risposte positive ai problemi che gravano sull'ambiente. Esprime l'auspicio che il 2004 conduca ad un miglioramento effettivo della situazione economica del Paese.

Si chiude quindi la discussione.

Il relatore PONZO (*FI*) osserva che ogni anno si ripropone puntualmente l'auspicio che la manovra finanziaria risulti di fatto inemendabile nel corso del suo *iter* parlamentare, sebbene poi si debba constatare che tale risultato sia arduo da raggiungere.

Il sottosegretario NUCARA, dopo aver ringraziato il relatore anche per la sintesi con la quale ha esposto la propria relazione, fa presente al senatore Vallone che se il Governo e la maggioranza sono costretti ad intervenire su questioni risalenti nel tempo è anche perché evidentemente negli anni precedenti non è stato fatto nulla al riguardo. In ogni caso, bisogna ricordare che la manovra finanziaria per il 2004 si colloca all'interno di un momento economico certamente non florido. In ordine ai rilievi avanzati dal senatore Giovanelli si farà portavoce presso il ministro Matteoli delle critiche espresse in merito all'accentramento di risorse in favore dell'ufficio di gabinetto del Ministro dell'ambiente. Tuttavia, sarebbe stato preferibile ascoltare da parte dell'opposizione meno valutazioni ideologiche che non trovano alcun riscontro nella realtà poiché l'at-

tuale Esecutivo mostra una attenzione senz'altro maggiore per le tematiche ambientali rispetto ai governi precedenti. Difatti, sono previsti interventi per la bonifica dei siti inquinati e per la difesa del suolo dove la pianificazione da parte delle autorità di bacino si sta evolvendo positivamente.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero legale, con separate votazioni, la Commissione approva quindi la proposta di conferire al relatore Ponzio mandato a redigere rapporti favorevoli sulle tabelle di bilancio in titolo e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La seduta termina alle ore 19,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

16^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRECO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e de-
voluzione Brancher.*

La seduta inizia alle ore 8,55.

Il presidente GRECO, data l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'As-
semblea, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9.

17^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRECO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Ventucci.*

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE CONSULTIVA

**(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2004-2006**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Introduce l'esame congiunto il relatore GIRFATTI (*FI*), ricordando preliminarmente come il disegno di legge n. 2512-B, approvato definitivamente dalla Camera il 17 dicembre 2003 in seguito al quarto voto di fiducia, sia costituito da quattro articoli che recepiscono le modifiche proposte dal Governo con i tre cosiddetti maxi-emendamenti.

Il nuovo articolato, dati gli accorpamenti intervenuti rispetto al testo iniziale – che constava di 55 articoli – e a seguito dell'aggiunta delle disposizioni contenute nei maxi-emendamenti, presenta un contenuto fortemente eterogeneo.

Cercherà comunque di dare conto del provvedimento nei suoi aspetti principali, con particolare riguardo alle questioni che attengono alle competenze della 14^a Commissione.

L'articolo 1 reca disposizioni di carattere finanziario e fissa il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il triennio 2004-2006; non vi sono modifiche in proposito rispetto al testo approvato al Senato.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di entrata ed è formato da 70 commi. Fra i molteplici settori ai quali si riferiscono le disposizioni dell'articolo, voglio qui ricordare l'agricoltura – con la previsione di agevolazioni ed una serie di proroghe – le imposte, con la previsione di una detrazione ai fini dell'IRPEF per le ristrutturazioni edili, e gli enti locali, cui sono attribuite numerose facilitazioni.

Fra le modifiche intervenute rispetto all'esame in prima lettura, si segnalano quelle attinenti al settore energetico, con la previsione di un'Iva agevolata per elettricità e gas e la riduzione delle accise per il metano, come pure quelle relative al concordato preventivo, all'Ici per immobili oggetto di condono edilizio, all'aumento delle accise per alcolici e tabacchi.

Sempre con riferimento all'articolo 2, ritiene opportuno richiamare i nuovi commi 67 e 68 – disciplinanti rispettivamente l'Iva su alcune tipologie di medicazioni e servizi di cabotaggio – che opportunamente subordinano l'efficacia di tali disposizioni alla previa approvazione da parte della Commissione europea ex art. 88, comma 3 del Trattato CE.

L'articolo 3 è composto da 172 commi e reca disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici. Le principali novità introdotte interessano: la sicurezza, con un aumento dello stanziamento a favore delle Forze Armate e della Polizia; la Consip, alla quale Ministeri e pubbliche amministrazioni non hanno più l'obbligo di ricorrere per appalti per la fornitura di beni e servizi che non abbiano carattere nazionale; il settore della ricerca, per il quale è previsto un incremento di fondi; i pubblici immobili, per la compravendita dei quali all'acquirente è riconosciuta una maggiore tutela.

Si segnala la disposizione (prevista dal comma 14) che prevede l'obbligo di monitoraggio da parte del Ministero dell'Economia, attraverso il

ricorso ai servizi della Banca d'Italia, sulle operazioni finanziarie poste in essere dalle singole pubbliche amministrazioni con istituzioni creditizie e finanziarie, monitoraggio che, oltre ad una maggiore trasparenza, dovrà assicurare un miglior controllo delle dinamiche di evoluzione della spesa pubblica. Tale disposizione appare senz'altro opportuna, nella prospettiva dell'attuazione degli impegni conseguenti al Patto di stabilità e crescita, in relazione al quale occorre come è noto prevedere in un ragionevole arco di tempo la riduzione del debito pubblico fino al raggiungimento della soglia del 60 per cento del PIL. Al riguardo si ricorda che l'Italia è uno dei Paesi membri ove il parametro in questione si presenta con connotazioni più negative, anche se è evidente la difficoltà di attenersi alla tabella di marcia a suo tempo concordata per il rientro in tale soglia, che prevedeva avanzi primari annuali dell'ordine del 5 per cento del PIL. Ciò, in considerazione delle condizioni tutt'altro che favorevoli sotto il profilo della domanda, sia interna che internazionale. Come ha peraltro avuto modo di evidenziare il ministro Tremonti, vi sono finalmente concreti segnali di una imminente ripresa dell'economia mondiale.

In sintonia con il Trattato CE, da rilevare anche la previsione di un maggiore stanziamento a favore delle politiche sociali nel campo dell'istruzione.

L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di finanziamento agli investimenti. Anche qui ci si trova in presenza di un insieme di norme di contenuto alquanto eterogeneo, ripartite in ben 252 commi.

Per chiarezza di esposizione, ritiene opportuno richiamare solo le principali innovazioni introdotte dall'articolo in questione, alla stregua delle modifiche apportate dalla Camera.

In primo luogo, si riferisce alle disposizioni relative al *made in Italy*. Vi è a questo proposito in un certo senso una nota dolente, visto che dati gli stringenti condizionamenti del quadro macroeconomico, si è dovuto purtroppo ridurre gli stanziamenti all'apposito Fondo, costituito presso il Ministero per le Attività produttive, che si vedrà comunque assegnare risorse pari a 20 milioni di euro per il 2004, a 30 milioni per il 2005 e ancora a 20 milioni per il 2006 (comma 61). Per la valorizzazione della produzione nazionale e l'Esposizione permanente del design italiano a Roma vengono stanziati 3 milioni di euro per il triennio 2004-2006 (comma 70).

Conviene poi richiamare le disposizioni relative alla cosiddetta *golden share* (commi 227-231), alla stregua delle quali lo Stato potrà avvalersi di tale clausola soltanto qualora venga in causa la possibilità di un concreto pregiudizio per i suoi interessi vitali. Viene invece eliminato il meccanismo del gradimento espresso, e si introduce una procedura di silenzio-assenso. Il Ministro dell'Economia potrà far valere la sua opposizione soltanto nel caso di acquisizione di partecipazioni superiori al 5 per cento. Un regolamento elencherà le società sottoposte al meccanismo, nelle quali il Tesoro potrà nominare un solo componente del Consiglio d'Amministrazione, sfornito comunque del diritto di voto.

Meritano poi di essere richiamate le disposizioni relative alla nuova Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., alla stregua delle quali questa non potrà

raccogliere fondi rimborsabili a vista, e avrà la possibilità di effettuare la raccolta esclusivamente presso investitori istituzionali.

Da segnalare infine lo stanziamento di risorse aggiuntive pari a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005, e a 15 milioni di euro per il 2006, a favore della ricerca, come pure l'assegnazione di risorse pari a 10 milioni di euro per il 2004 e a 45 milioni per il 2005, al Fondo rotativo nazionale che sarà gestito da Sviluppo Italia per gli interventi nel capitale di rischio.

In merito alle disposizioni attinenti al *made in Italy* si ricorda che esse tengono conto di quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e che definisce quali merci debbano essere ritenute originarie di un paese.

Con riguardo alla lotta alla contraffazione si segnala la proposta di direttiva della Commissione del 18 giugno 2003, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (COM (2003)356), con la quale la Commissione propone un regime di principi generali che vietano le pratiche commerciali sleali, da integrare se necessario con una legislazione settoriale. Tale proposta è attualmente all'esame del Consiglio.

Per quanto attiene al disegno di legge di bilancio non si rilevano fra le modifiche introdotte dalla Camera profili di competenza della Commissione. Si segnala comunque fra gli interventi di maggiore rilievo la disposizione che autorizza il Ministero dell'economia a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie in riferimento alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in S.p.A. (articolo 2, comma 35).

Si richiama altresì la disposizione che permette di utilizzare per la gestione finanziaria degli accordi di programma che verranno adottati nell'ambito degli interventi a favore di Roma capitale le procedure e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, sulla semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, per i programmi comuni a più amministrazioni (articolo 10, comma 8).

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, ritiene che la Commissione possa senz'altro orientarsi nel senso dell'espressione di un rapporto alla 5^a Commissione favorevole sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, per le parti di competenza.

Si apre la discussione.

Il presidente GRECO sottolinea l'opportunità della previsione di cui al comma 14 dell'articolo 3 in base alla quale il Ministero dell'economia, avvalendosi dei servizi della Banca d'Italia, verificherà in modo sistematico le operazioni finanziarie realizzate dalle pubbliche amministrazioni con gli istituti di credito, ai fini di un più efficace controllo sulle dinamiche della spesa pubblica, essenziale nel quadro degli impegni derivanti dal Patto di stabilità.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) rileva come le considerazioni che avevano indotto in prima lettura la sua parte politica a esprimere un convinto voto contrario sui documenti di bilancio si ripresentino in termini ancora accentuati dopo che il Governo ha dato luogo ad una sostanziale riscrittura degli stessi, in un contesto che, con il ripetuto ricorso al voto di fiducia, ha segnato l'evidente marginalizzazione del ruolo del Parlamento.

Nel merito, la manovra di bilancio appare connotata dalla scelta del ricorso massiccio a misure *una tantum*, che non può non essere considerata con speciale attenzione dalla Commissione, per le evidenti implicazioni che essa comporta rispetto all'applicazione, attuale e futura, del Patto di stabilità. Ciò, tanto più alla luce dei preoccupanti indirizzi assunti in merito all'applicazione del Patto stesso dal ministro Tremonti nel quadro della Presidenza semestrale dell'ECOFIN. In proposito, rileva che, pur essendo certamente opportuna una riflessione sui meccanismi contemplati dal Patto, l'Italia, nell'esercizio delle funzioni di Presidenza, avrebbe dovuto favorire l'affermazione di soluzioni, in rapporto alla questione del deficit di bilancio della Francia e della Germania, che non fossero in evidente contrasto con la logica che presiede al Patto. È lecito immaginare che l'atteggiamento assunto dal ministro Tremonti rifletta la volontà di affievolire la portata degli impegni da esso contemplati, in previsione dell'esercizio finanziario 2005, nel quale il Governo non potrà più fare ricorso a misure *una tantum* per mascherare la reale portata degli squilibri di bilancio.

Si tratta però di un'operazione ad alto rischio, specialmente in considerazione dei potenziali effetti che dalla perdita di credibilità del Patto di stabilità deriverebbero sui tassi di interesse, il cui rialzo colpirebbe l'Italia in modo molto più severo degli altri partners comunitari, stanti le dimensioni dello *stock* del suo debito pubblico.

Un secondo profilo di incoerenza della manovra di bilancio con gli impegni assunti in ambito comunitario attiene ai programmi di infrastrutturazione, per i quali le risorse stanziare sono estremamente modeste, e del tutto insufficienti in rapporto alla portata dell'impegno finanziario che sarebbe necessario per le opere ricomprese nella «*Quick start List*» adottata dall'ultimo Consiglio europeo.

Né appaiono idonee le appostazioni di spesa per il settore della difesa, il che appare del tutto incoerente con le decisioni adottate dallo stesso Consiglio europeo in materia di sistema integrato di sicurezza, decisioni che rappresentano sostanzialmente l'unico risultato della Presidenza di turno italiana.

Infine, come ricordato dal relatore, va considerata in termini critici la scelta della riduzione degli investimenti per il *made in Italy*, che erano stati indicati, in occasione dell'esame della manovra di bilancio in prima lettura, come uno degli aspetti qualificanti della stessa. Anche sotto tale profilo, ci si trova in presenza di un orientamento del Governo e della maggioranza non coerente con gli impegni assunti in sede comunitaria, a tutela delle produzioni tipiche nazionali, coronate dall'affermazione

della candidatura di Parma quale sede dell'Agenzia per la sicurezza alimentare.

Sulla base delle considerazioni che precedono, preannunzia il voto contrario dei senatori della Margherita sui disegni di legge all'esame.

Il presidente GRECO, con riferimento ai rilievi critici testè espressi dal senatore Bedin circa la scelta di dare luogo alla riduzione delle dotazioni finanziarie per la promozione e la tutela del *made in Italy*, fa presente che essa si è imposta al fine di reperire le indispensabili risorse aggiuntive per gli interventi a tutela della sicurezza, resisi necessari, in particolare, all'indomani del barbaro attentato di Nassiriya.

Il senatore BASILE (FI) rileva come la riduzione delle dotazioni di bilancio per la promozione del *made in Italy* abbia in effetti intaccato uno dei punti qualificanti della manovra di bilancio. Tale scelta va ricondotta all'esigenza di reperire risorse aggiuntive, come è stato ricordato, per interventi di assoluta necessità, ma è lecito domandarsi se il Governo non avrebbe potuto attingere i fondi da altre voci di spesa, evitando di indebolire il sostegno a quello che è uno dei punti forti dell'economia nazionale. È comunque prevedibile che l'impegno a tutela del *made in Italy* e, in particolare, il contrasto alle pratiche commerciali sleali, possa essere rilanciato in tempi ravvicinati, anche nel quadro della partecipazione alle istituzioni comunitarie.

In conclusione, preannunzia il proprio voto favorevole sui documenti di bilancio.

Il senatore CICCANTI (UDC) rileva preliminarmente come, a differenza di quanto denunciato dal senatore Bedin, i documenti di bilancio in esame non siano affatto caratterizzati dalla massiccia presenza di misure finanziarie *una tantum*. Anche a voler trascendere dall'ambito proprio della discussione odierna tenendo conto del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, che ha rappresentato effettivamente un tassello essenziale della manovra di bilancio, non si può dimenticare che il ricorso a tali misure è stato a suo tempo sensibilmente più massiccio da parte dei Governi di centro-sinistra. Oltretutto, si trattava allora di scelte che coincidevano con una fase espansiva dell'economia, in difetto quindi delle obiettive giustificazioni che sorreggono l'adozione di misure *una tantum* in una congiuntura, come quella presente, di accentuata, persistente stagnazione, se non di vera e propria recessione.

Occorre poi considerare che misure di tal genere sono state adottate dal Governo Berlusconi per compensare gli effetti sui saldi finanziari derivanti dal rilevante differenziale, dell'ordine di un punto e mezzo percentuale in rapporto al PIL, che si è purtroppo registrato in senso negativo rispetto a previsioni di crescita per l'anno corrente accreditate dai principali soggetti internazionali, dall'OCSE alla Banca Mondiale, alla stessa Commissione europea, che davano il tasso di sviluppo del 2004 per l'Europa e per l'Italia al 2,8 per cento. È ben noto che la mancata realizzazione

di quegli scenari va attribuita a fattori che trascendono largamente l'ambito di influenza e di responsabilità dei Governi nazionali.

Anche sulla base di tali considerazioni, la sua parte politica voterà a favore dei documenti di bilancio.

La senatrice DE ZULUETA (*DS-U*), dopo aver dichiarato di concordare pienamente con le considerazioni in precedenza svolte dal senatore Bedin, ricorda come il Commissario europeo Solbes, nel quadro del rapporto della Commissione sullo stato della finanza pubblica italiana, abbia dato un giudizio improntato a evidente preoccupazione circa la sostenibilità degli attuali indirizzi di bilancio. È evidente infatti che il ricorso massiccio a misure *una tantum* sia scarsamente coerente con i vincoli del Patto di stabilità; altrettanto può dirsi per la singolare struttura della decisione di bilancio di quest'anno, che ha concentrato una parte estremamente significativa degli interventi in un provvedimento, quale il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, il cui *iter* di esame è stato surrettiziamente separato da quello dei documenti di bilancio.

In tali condizioni, è lecito interrogarsi sulle difficoltà che potranno manifestarsi con il prossimo esercizio finanziario, allorché non sarà più possibile contare sulle risorse reperite quest'anno attraverso le misure *una tantum*.

L'Italia si trova così purtroppo a segnare una prolungata battuta d'arresto nel percorso virtuoso verso il risanamento dei conti pubblici che era stato avanzato dai Governi di centro-sinistra negli anni scorsi, caratterizzato dalla persistenza di consistenti avanzi primari di bilancio. In tal modo, essa rischia di tornare a rappresentare una sorta di «mina vagante» per la stabilità monetaria in Europa, tanto più alla luce delle discutibilissime scelte adottate nell'esercizio delle responsabilità inerenti alla Presidenza dell'ECOFIN, con l'interessato sostegno che è stato garantito alla disapplicazione forzata dei meccanismi previsti dal Patto di stabilità in caso di persistenti deficit eccedenti il 3 per cento del PIL. Tutto ciò appare assai poco oculato, visto che, come è stato ricordato, se il Patto perderà di credibilità, i danni più gravi per le conseguenti variazioni in rialzo sui mercati dei tassi sarebbero sperimentate sicuramente dall'Italia.

Il senatore CHIRILLI (*FI*), nel preannunciare il convinto voto favorevole dei senatori di Forza Italia sui documenti di bilancio, sottolinea come l'impianto della manovra sia pienamente coerente con l'impegno straordinario promosso dal Consiglio europeo di Bruxelles, con il quale si è concluso il semestre di turno della Presidenza dell'Italia, sul versante dei grandi programmi di infrastrutturazione, che vedranno il concomitante finanziamento della BEI e degli Stati interessati.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Il relatore GIRFATTI (*FI*), nel prendere atto degli spunti di riflessione emersi dal dibattito, ribadisce come i documenti di bilancio appaiono pienamente conformi agli impegni che derivano all'Italia dall'ap-

partenenza alla Comunità europea. Va inoltre espresso apprezzamento per l'impegno posto in essere dal Governo con la manovra di bilancio per stimolare la crescita economica.

Per queste ragioni, ribadisce la proposta di redigere un rapporto favorevole sui due disegni di legge, per le parti di competenza.

Il sottosegretario VENTUCCI, con riferimento alle considerazioni critiche espresse dal senatore Bedin, rileva come la scelta dell'ECOFIN di non dar luogo all'applicazione di misure sanzionatorie nei confronti della Francia e della Germania per l'eccesso di deficit dei rispettivi bilanci sia stata ispirata a evidenti ragioni di opportunità, tenuto conto anche della valenza recessiva che tali misure avrebbero potuto avere, trattandosi di paesi che complessivamente concorrono alla formazione del PIL europeo per circa il 50 per cento. D'altra parte, sono ormai evidenti i limiti di un sistema di regole rigide come quelle contemplate dal Patto di stabilità, che – è bene ricordarlo – fu subito dall'Italia in una fase di difficoltà quale quella che essa si trovò a sperimentare all'atto della ammissione alla moneta unica.

Per quanto riguarda la tutela del *made in Italy*, occorre considerare che il segreto del suo successo va ascritto innanzitutto allo spirito di iniziativa dei piccoli e medi imprenditori, che all'inizio degli anni '70 diedero luogo alla straordinaria invenzione dei distretti industriali. Non vanno certo sottovalutate le difficoltà presenti, ma si tratta di un tessuto produttivo vitale che saprà reagire a problemi congiunturali di carattere transitorio.

Occorre però che le imprese si dispongano maggiormente nel senso dell'innovazione, orientandosi verso produzioni a maggior contenuto di tecnologia, visto che in futuro nel settore delle produzioni «mature» vi sarà una penetrazione sui mercati europei sempre maggiore da parte dei paesi emergenti, come l'India e la Cina. Nel contempo, è necessario prendere atto che quella degli aiuti di Stato è ormai una pagina chiusa. Quanto alle preoccupazioni circa la decelerazione del ritmo del rientro del debito pubblico nei parametri del Patto di stabilità, non può dimenticarsi che un elemento che concorre a determinare l'affidabilità dell'Italia è rappresentato dal fatto che la quota di tale debito detenuta da soggetti esteri è assolutamente irrisoria, e che quindi si tratta sostanzialmente di un indebitamento dello Stato con i suoi cittadini.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione.

La senatrice DE ZULUETA dichiara il voto contrario del gruppo DS.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato a redigere un rapporto per la 5^a Commissione permanente favorevole sui disegni di legge in titolo, per le parti di competenza.

La seduta termina alle ore 19,35.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Audizione del Segretario generale del CESIS

Il Comitato procede all'audizione del Segretario generale del CESIS, prefetto Emilio DEL MESE, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle domande poste dal Presidente BIANCO, dal senatore BRUTTI e dai deputati CICHETTO e GAMBA.

Al termine dell'audizione il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni, si apre un dibattito nel quale intervengono il senatore BRUTTI e i deputati CICHITTO, GAMBA e CALDAROLA.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 12,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'esame ed approvazione della proposta del secondo documento sui commissariamenti per l'emergenza rifiuti (rel.: on. Paolo Russo)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che la Commissione proseguirà l'esame della proposta del secondo documento sui commissariamenti per l'emergenza rifiuti.

Illustra quindi la proposta di documento da lui predisposta, segnalando che non sono pervenute proposte di modifica al testo.

Non essendovi osservazioni o richieste di intervento, pone in votazione la proposta di documento che, se approvata, sarà trasmessa ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

La Commissione approva la proposta di documento (v. allegato).

Paolo RUSSO, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,15, riprende alle ore 13.

Audizione di Sergio Vinciguerra, componente della Commissione di studio per la riforma del codice penale

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Sergio VINCIGUERRA, *componente della Commissione di studio per la riforma del codice penale*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, al quale replica Sergio VINCIGUERRA, *componente della Commissione di studio per la riforma del codice penale*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professor Sergio Vinciguerra, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,15.

ALLEGATO

**SECONDO DOCUMENTO SUI COMMISSARIAMENTI
PER L'EMERGENZA RIFIUTI**

La Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse ha svolto una serie di audizioni ed attività conoscitive volte ad approfondire e a verificare la situazione relativa ai commissariamenti per la gestione dell'emergenza rifiuti, attualmente in corso nelle regioni della Calabria della Campania, del Lazio, della Puglia, e della Sicilia, in riferimento alla scadenza, fissata per il prossimo 31 dicembre 2003, della dichiarazione dello stato di emergenza per le suddette Regioni (con esclusione della Sicilia); stato di emergenza già prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002.

Sono stati approfonditi anche taluni aspetti relativi alla legittimità di alcuni provvedimenti emanati nel corso della gestione commissariale, alla luce di alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa di ultima istanza, al fine di completare la riflessione sull'istituto giuridico del commissariamento straordinario per l'emergenza rifiuti, già avviata con le osservazioni contenute nel documento approvato dalla Commissione nella seduta del 18 dicembre 2002.

In data 20 novembre 2003, la Commissione ha svolto l'audizione del vice commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti ed acque reflue in Sicilia, Felice Crosta, il quale ha riferito in ordine ai progressi ottenuti dalla gestione commissariale, che scadrà il 31 dicembre 2004, adombrando la possibilità che vengano portate a compimento le attività intraprese, consentendo il passaggio alla gestione ordinaria anche in tempi anticipati rispetto alla scadenza del provvedimento di conferimento dei poteri commissariali straordinari.

Nella stessa data anche il commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Calabria, Giuseppe Chiaravalloti, e il responsabile unico del procedimento per l'emergenza rifiuti in Calabria, Giovan Battista Papello, hanno riferito innanzi alla Commissione in merito allo stato di attuazione della gestione del ciclo dei rifiuti, segnalando i positivi risultati riscontrati nella regione, in quattro delle cinque province, con la sola esclusione della provincia di Cosenza, in relazione alla quale è previsto per i primi mesi del nuovo anno l'ultimazione dell'impianto. La funzionalità del sistema istituito dall'autorità commissariale ha dato risultati positivi: da almeno quattro-cinque mesi non si è resa necessaria l'adozione di provvedimenti straordinari, anzi sono già stati attivati contatti con gli enti locali al fine di stabilire modalità e termini del passaggio alle competenze ordinarie. D'al-

tro lato, però, è stata richiesta al Ministero dell'ambiente ed alla Presidenza del Consiglio una «proroga tecnica» per garantire la gradualità ed il controllo del passaggio agli enti locali, «governando» così il ritorno del regime ordinario delle competenze.

Nel corso della stessa seduta del 20 novembre 2003, la Commissione ha ascoltato il dirigente del settore ambiente della regione Puglia, Luca Limongelli, il quale ha posto l'accento sui risultati ottenuti dal regime commissariale, attraverso l'istituzione delle autorità di bacino e la predisposizione delle gare per le attività impiantistiche.

Nella gestione ordinaria tali protocolli potranno essere implementati e posti in attuazione dall'autorità regionale, non appena si sarà stabilizzata la fase del superamento del sistema commissariale e «verticistico».

Nel corso della medesima seduta, anche il sub-commissario per l'emergenza rifiuti nel Lazio, Marco Verzaschi, ha illustrato alla Commissione i risultati positivi ottenuti dopo il primo anno di gestione commissariale, segnalando di aver presentato istanza di proroga del regime straordinario per completare il piano commissariale, anche in riferimento alle difficoltà incontrate in merito alla individuazione dei siti di stoccaggio.

In data 10 dicembre 2003, si sono svolte innanzi alla Commissione le audizioni del commissario vicario per l'emergenza rifiuti in Campania, Massimo Paolucci, del vice commissario per l'emergenza rifiuti in Campania, Raffaele Vanoli, e del sub commissario per l'emergenza rifiuti in Campania, Giulio Facchi, i quali dopo aver illustrato i risultati della gestione commissariale hanno evidenziato alcuni elementi di criticità, soprattutto in relazione al sistema della raccolta dei rifiuti che, nel momento in cui verranno meno le risorse finanziarie erogate dalla struttura commissariale, potrebbe condurre i Comuni ad una situazione di precarietà. In relazione al completamento dell'impiantistica, i predetti hanno segnalato la passività delle Province, con la sola eccezione di quella di Salerno, paventando l'insorgere di possibili problemi connessi ad una cessazione istantanea ed immediata del regime commissariale, che sta svolgendo una serie di iniziative indispensabili al completamento del ciclo dei rifiuti ed al suo miglioramento (tra esse: la realizzazione della discarica pubblica per rifiuti provenienti da bonifiche, l'attivazione del controllo satellitare degli automezzi destinati al trasporto dei rifiuti, la manutenzione straordinaria del c.d.r.).

Con il documento sui commissariamenti per l'emergenza rifiuti approvato il 18 dicembre 2002, la Commissione aveva avuto modo di esaminare l'utilizzo dell'istituto giuridico del Commissario straordinario delegato dal Governo per l'emergenza rifiuti. È stata chiarita la natura di azione amministrativa straordinaria della gestione commissariale, originariamente creata e disciplinata in tema di protezione civile per fronteggiare, con mezzi e poteri straordinari, calamità naturali, catastrofi od altri eventi di particolare intensità ed estensione, ed utilizzata legittimamente anche in tema di rifiuti, come confermato dall'orientamento della Corte Costituzionale espresso nella sentenza n. 127 del 1995.

La delega di poteri straordinari ad un commissario richiede non solo, come presupposto di fatto, il verificarsi di eventi straordinari per la loro natura e qualità, ma anche la presenza di tre condizioni essenziali: 1) la delimitazione temporale della deroga al regime ordinario, 2) la specificità dei poteri conferiti al Commissario straordinario, 3) l'esistenza di un nesso di strumentalità tra la situazione di emergenza e le norme alle quali è consentito derogare, in virtù dei poteri straordinari conferiti al Commissario.

Il Consiglio di Stato ha valutato la sussistenza di tali requisiti in occasione dell'esame di alcune controversie (intentate da un ente locale contro alcuni provvedimenti emessi da un Commissario straordinario) ed ha annullato, con efficacia *erga omnes*, l'ordinanza del Ministro dell'Interno nella parte in cui aveva attribuito al Commissario straordinario, in via generale, «l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti», rilevando anche l'illegittimità derivata degli atti impugnati che erano stati adottati dal Commissario per l'emergenza rifiuti sulla base dei poteri ad esso attribuiti proprio da tale ordinanza.

Nella suddetta decisione (Cons Stato, sez. V, n. 6809/02 depositata il 13 dicembre 2002) si è ritenuto «eccessivo» qualificare in termini emergenziali un intervento svoltosi in un periodo di tempo di più anni. Il regime commissariale prolungato è stato valutato come una «sovrapposizione di un sistema amministrativo e di gestione alternativo a quello ordinario»; sistema caratterizzato dall'attribuzione di competenze sempre più ampie al Commissario, nonché da una dotazione di mezzi e personale di tale consistenza da aver attuato una concreta estromissione dei comuni e delle comunità locali. La durata nel tempo dei poteri straordinari attribuiti finisce per tradursi, secondo il Consiglio di Stato, anche in una incertezza sui tempi della cessazione del regime di emergenza, quindi in una «incertezza del termine finale del regime straordinario», non consentita nel nostro ordinamento.

Il giudice amministrativo ha inoltre svolto interessanti considerazioni in merito al nuovo assetto costituzionale, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante modifiche al Titolo Quinto della Costituzione, che garantisce l'autonomia degli enti locali, secondo quanto stabilito dall'attuale primo comma dell'articolo 118 della Costituzione. In base a tale presupposto, è ormai innegabile che anche il novero dei poteri di deroga consentiti per motivi di protezione civile deve essere inserito in un sistema più avanzato di collaborazione e ripartizione delle competenze tra Stato ed Enti locali territoriali: sono state lasciate al primo le funzioni di promozione e coordinamento degli interventi, ed ai secondi la gestione degli interventi sul territorio (in base al cosiddetto « principio di sussidiarietà verticale»). Quanto ai poteri legislativi in materia di protezione civile, essi non rientrano nell'ambito delle competenze legislative statali di tipo esclusivo per rientrare, invece, in quello delle competenze di tipo concorrente delle Regioni: emergerebbe anche da tale angolazione «un disegno non invasivo delle competenze degli Enti Locali voluto dal legislatore costituzionale con riguardo all'autonomia dei diversi livelli di governo delle comunità locali».

Appare chiaro altresì che il conferimento dei poteri straordinari relativi alle funzioni amministrative della gestione dei rifiuti deve contenere l'indicazione delle norme in concreto derogabili all'interno della delega dei poteri conferita al Commissario straordinario, circostanza spesso non verificata in relazione alle gestioni straordinarie in corso ed in prossima scadenza.

Da ultimo, in un parere interlocutorio su una richiesta di sospensiva nell'ambito di un ricorso al Presidente della Repubblica, avanzato da una Provincia contro un ordinanza commissariale, il Consiglio di Stato ha ribadito le valutazioni sopra richiamate, chiarendo come i poteri di intervento straordinario in tema di rifiuti devono considerarsi limitati al settore espressamente richiamato nell'ordinanza di conferimento della delega straordinaria, con ciò dovendosi escludere che l'attribuzione al Commissario straordinario di competenze in materia di smaltimento dei rifiuti, possa includere – *sic et simpliciter* – anche poteri straordinari di gestione della raccolta dei rifiuti stessi, materia di ordinaria competenza provinciale. L'orientamento della giurisprudenza amministrativa ha inciso nella situazione in corso, inducendo la Presidenza del Consiglio a sospendere l'ordinanza commissariale tuttora *sub-iudice*.

La Commissione ritiene che la complessiva vicenda dimostri che i confini di legittimità dell'utilizzo dell'istituto del Commissario straordinario debbano essere tenuti ben presenti e che sia necessario porre fine quanto prima alla gestione commissariale del sistema dei rifiuti, non essendo più procrastinabile «il passaggio del testimone» alle amministrazioni competenti alla gestione ordinaria.

Del resto, i risultati più che apprezzabili ottenuti fino ad oggi conducono ad escludere l'esistenza attuale di un'emergenza. Non bisogna quindi temere il protrarsi di una emergenza che non appare più come tale né sembra utile interpretare ogni eventuale difficoltà presente o futura nella gestione del ciclo dei rifiuti come il sintomo di una possibile emergenza.

È peraltro necessario vigilare affinché il rientro nel regime ordinario avvenga senza soluzione di continuità. Occorre quindi procedere ad un «passaggio controllato» alle competenze ordinarie, con la consapevolezza che il percorso intrapreso verso un ciclo integrato di raccolta e di smaltimento, anche a ragione dei protocolli di intesa e delle concertazioni che hanno già coinvolto gli enti locali nella gestione commissariale, possa essere in grado di fronteggiare quelle prime difficoltà della gestione ordinaria, senza mandare «in fibrillazione» il sistema.

In tale ottica un piano di rientro potrebbe essere legittimo solo se specificamente finalizzato a concreti e ben definiti interventi di completamento dell'attività attualmente in corso, purché siano definiti modalità e limiti temporali delle proroghe eventualmente conferite, ed alla sola condizione, peraltro, che tali interventi siano anche volti ad istituire una sorta di «sistema di tutoraggio» con gli enti competenti al regime ordinario, attraverso il coinvolgimento degli stessi in tale fase, ancor più necessario in relazione alla riferita «impreparazione» di alcune province, dovuta soprattutto alla carenza di mezzi, risorse umane e finanziarie, ed in presenza di

segnalate difficoltà per i comuni di reperire risorse. Solo in tal modo, infatti, sarà possibile trasmettere, alle autorità proposte dalla legge alla gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti, quell'«*expertise*» sviluppatosi nelle strutture commissariali, in conseguenza del consolidamento nel tempo della gestione straordinaria, che consentirà loro di prendere in carico l'ordinarietà della gestione nel miglior modo possibile.

È infatti nel corso del regime ordinario della gestione del ciclo dei rifiuti che devono essere misurate le *performance* qualitative del meccanismo della raccolta differenziata, dell'efficienza dell'impiantistica e della funzionalità del complessivo sistema integrato, dovendo invece le strutture commissariali limitarsi a disegnare l'architettura di tali elementi, capisaldi di una buona gestione del ciclo dei rifiuti.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

89^a Seduta

La Sottocommissione riunitasi, sotto la presidenza del vice presidente Zancan, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici» (295): osservazioni favorevoli con rilievi e condizione.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

265^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 11,15.

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione di ulteriori risorse, per l'anno finanziario 2003, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 313)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in merito allo schema in esame, precisa che il provvedimento destina le ulteriori risorse di cui all'articolo 148 della legge n. 188 del 2000 (pari a 16.629.951,61 euro) alla costituzione di un Fondo di garanzia da utilizzare per facilitare l'accesso al credito al consumo. Le attuali norme di contabilità pubblica non consentono al Ministero delle attività produttive di impegnare entro il 31 dicembre 2002 i fondi in questione, peraltro ancora in corso di riassegnazione, in quanto si deve provvedere alla selezione del soggetto cui affidare la gestione del Fondo stesso, selezione che dovrà avvenire nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e che richiederà indicativamente almeno tre mesi.

Per tali ragioni, il Fondo di garanzia viene costituito presso l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI), ente strumentale controllato e vigilato dal Ministero delle attività produttive, al quale sono specificamente assegnate le risorse con l'incarico di provvedere, quale stazione appaltante, nel rispetto della normativa in materia di appalto di servizi, alla individuazione del soggetto che dovrà gestire il Fondo. Precisa che, in questo senso, l'attività affidata all'IPI è considerata *in house*, ossia di tipo interno, in quanto il suo rapporto con il Ministero delle attività produttive è un rapporto strumentale previsto dalla legge che abilita all'emanazione degli atti amministrativi di indirizzo (articolo 17 del decreto-legge n. 32 del 1995 convertito nella legge n. 104 del 1995) e troverà fondamento, nei suoi contenuti attuativi, in una specifica convenzione. Ricorda inoltre che all'IPI viene affidata la realizzazione del sistema informatico da utilizzare e l'impostazione dell'attività di monitoraggio necessaria per relazionare alle competenti Commissioni parlamentari.

Con riferimento alla fase attuativa della disposizione, evidenzia poi che, per la selezione del soggetto che dovrà gestire il Fondo, per la realizzazione del sistema informatico e per l'impostazione dell'attività di monitoraggio è accantonato per l'IPI un importo massimo pari a 500 mila euro, che verrà liquidato sotto forma di rimborso esclusivamente in base alla rendicontazione analitica delle attività poste in essere. Chiarisce che l'importo in questione è stato ottenuto effettuando un'analisi delle attività necessarie con una valutazione delle spese connesse, contenuta in una tabella che viene consegnata alla Commissione.

Vengono poi riconosciute all'IPI le spese relative all'attività di monitoraggio dell'intervento, per le quali saranno utilizzati gli interessi maturati sul Fondo: a tal proposito, ipotizzando un rendimento pari all'1,5 per cento dei circa 16 milioni di euro che costituiscono il Fondo, si ottengono interessi per circa 240.000 euro, ritenuti più che sufficienti per l'effettuazione delle attività in questione. Sottolinea che anche per tali spese il rimborso avverrà esclusivamente in base alla rendicontazione analitica delle attività poste in essere.

Circa le modalità di remunerazione del soggetto che sarà chiamato a gestire il Fondo, dopo l'espletamento della gara pubblica da parte dell'IPI, evidenzia che il Governo ritiene di poter porre a carico delle banche e delle società finanziarie che ricorreranno alla garanzia il pagamento di un «contributo di istruttoria», il cui ammontare potrà costituire un elemento di valutazione delle offerte in sede di gara.

Sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo, il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore ad esprimere osservazioni favorevoli sullo schema in esame.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(1296-A) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(Parere all'Assemblea sull'ulteriore emendamento 2.511 (testo 2). Esame. Parere contrario)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, illustra l'ulteriore emendamento 2.511 (testo 2) al provvedimento in titolo, trasmesso dall'Assemblea. Per quanto di competenza, osserva che tale emendamento è volto ad adeguare taluni aspetti organizzativi della Direzione nazionale antimafia al nuovo ordinamento giudiziario prefigurato dal disegno di legge in esame, al fine di consentire il regolare funzionamento degli uffici. In particolare, per quanto riguarda l'inserimento del Procuratore nazionale antimafia tra le funzioni requirenti direttive di secondo grado, rileva che da tale previsione non dovrebbero derivare oneri aggiuntivi in quanto, secondo quanto emerso dal dibattito in Assemblea, i magistrati che assumono tale incarico hanno normalmente già un grado corrispondente a quello di giudice di cassazione, per cui la loro retribuzione non aumenta con l'assunzione dell'ufficio di Procuratore nazionale antimafia, né vi sono effetti di trascinarsi di carriera una volta cessati dall'ufficio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento ai profili di carattere finanziario, esprime avviso favorevole sull'emendamento in esame.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) esprime perplessità circa l'asserita non onerosità dell'emendamento 2.511 (testo 2), in quanto ritiene che il dibattito in Assemblea, nonostante i chiarimenti forniti, non abbia escluso la possibilità che l'ufficio di Procuratore nazionale antimafia possa essere assunto anche da un magistrato con qualifica inferiore a quella di giudice di cassazione, come già accaduto in passato. In tal caso, una volta nominato a tale ufficio, quel magistrato si troverebbe ad avere una retribuzione notevolmente più alta, che conserverebbe anche dopo la cessazione dall'incarico, per il principio di non arretramento delle posizioni economiche vigente nell'ambito del Corpo giudiziario. Ritiene quindi che la proposta emendativa in esame sia suscettibile di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura, e che la Commissione dovrebbe rendere su di essa parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore NOCCO (*FI*) condivide le perplessità del senatore Morando circa i profili di onerosità dell'emendamento in esame.

Il presidente relatore AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni espresse nel dibattito, propone quindi di rendere parere contrario sul citato emendamento 2.511 (testo 2), stante la mancata dimostrazione della sua perfetta neutralità finanziaria, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, dato comunque il carattere non significativo degli eventuali effetti finanziari ipotizzati.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente relatore.

(1019-1020-1175-B) Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Nania; Tofani; Pedrizzi e Forte e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame e rinvio degli emendamenti)

Il relatore NOCCO (*FI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rilevando, per quanto di competenza, che il provvedimento reca oneri per i quali non sussistono le adeguate risorse di copertura sull'accantonamento del fondo speciale di conto capitale per gli anni 2004 e 2005 quantificate nella legge finanziaria per l'anno 2004. Segnala, altresì, che ove il provvedimento non fosse approvato definitivamente entro l'esercizio 2003, sarebbe necessario sopprimere gli oneri e la corrispondente copertura finanziaria relativi all'anno 2002.

Per quanto attiene agli emendamenti, segnala la proposta 1.1, identica ad un emendamento sul quale la Commissione ha già reso parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della clausola di copertura, nonché gli emendamenti 4.100 e 4.101 in quanto la proposta 4.100 determina una copertura di spese correnti con risorse in conto capitale e la proposta 4.101 comporta effetti negativi sul bilancio posto che non vi sono sufficienti risorse sull'accantonamento ivi richiamato per garantirne la copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI osserva che, in base alle segnalazioni del relatore, il provvedimento risulterebbe privo di copertura finanziaria, tenuto conto della mancata sussistenza delle risorse finanziarie relative alla copertura degli oneri riferiti al 2004 e al 2005 e dell'esigenza di differire gli oneri relativi al 2002, essendo improbabile la definitiva approvazione del provvedimento entro l'anno corrente.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che il provvedimento e gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea sono scoperti dal punto di vista finanziario, per cui esprime avviso contrario sugli stessi.

Il relatore NOCCO (*FI*) propone quindi di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge in titolo e di rinviare l'esame degli emendamenti.

La Commissione approva, infine, il parere proposto dal relatore sul testo e conviene di rinviare l'esame degli emendamenti.

(2613) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica boliviana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, osservando, in relazione al comma 2 dell'articolo XII dell'Accordo, che occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalla possibilità, ivi prevista, che il Consiglio italo-venezuelano per la cooperazione si riunisca più volte all'anno in caso di necessità, posto che la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, come specificato nella relazione tecnica, si riferiscono all'ipotesi di un'unica riunione annuale. Con riferimento all'Articolo XIII dell'Accordo, rileva poi che occorre valutare se possono scaturire nuovi o maggiori oneri, non quantificati, dall'eventuale istituzione di gruppi di lavoro *ad hoc* nell'ambito del Consiglio italo-venezuelano, sia per quanto concerne le riunioni dei gruppi stessi, che si prevede abbiano luogo ogni volta che se ne ravvisi la necessità, sia per quanto riguarda le strutture di cui questi possono avvalersi per il loro funzionamento ed i compiti di segreteria, qualora non siano già esistenti ma vengano istituite *ex novo*, come la norma sembrerebbe consentire.

Infine, fa presente che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha reso parere favorevole sul provvedimento in esame nel presupposto che la prima riunione del Consiglio italo-venezuelano avvenisse nel 2003 a Caracas, al fine di garantire la corrispondenza temporale tra l'effettiva manifestazione degli oneri e la relativa copertura di cui al comma 1 dell'articolo 3. Al riguardo, occorre sapere se la suddetta riunione abbia già avuto luogo; ove l'incontro non sia avvenuto, essendo poco verosimile che i relativi oneri possano trovare manifestazione finanziaria entro l'anno, occorre valutare l'opportunità di differirne la decorrenza.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento alle osservazioni del relatore, per quanto concerne le riunioni del Consiglio italo-venezuelano previste dall'articolo XII, comma 2, conferma la quantificazione indicata nella relazione tecnica in quanto riunioni più frequenti rispetto alla cadenza annuale non sono da considerarsi probabili, anche sulla base delle esperienze di precedenti Accordi. Per quanto riguarda l'istituzione di gruppi di lavoro *ad hoc* previsti dall'articolo XIII, sottolinea che si tratta di un onere meramente eventuale e che, qualora se ne ravvisi l'opportunità, i suddetti gruppi di lavoro potranno tenersi solo utilizzando strutture e risorse già esistenti.

In relazione al possibile disallineamento tra la manifestazione degli oneri e la connessa copertura finanziaria della prima riunione del Consiglio italo-venezuelano da tenersi a Caracas, conferma che nell'anno

2003 la suddetta riunione non ha avuto luogo in mancanza della ratifica parlamentare, per cui sarà cura dell'amministrazione definire opportune intese con la controparte venezuelana affinché la stessa si svolga, in modo da rispettare la cadenza temporale delle relative autorizzazioni di spesa.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime, infine, parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

(2486) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO (*FI*), riferendo sul provvedimento in titolo, per quanto di competenza, rileva che occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dallo svolgimento delle iniziative di cooperazione in campo culturale e artistico di cui all'articolo 2, lettere *d*) ed *e*) dell'Accordo, posto che le stesse non figurano tra quelle esplicitamente richiamate dalla relazione tecnica ai fini della copertura.

In relazione all'articolo 3, osserva altresì l'esigenza di valutare se possono scaturire oneri per minori entrate connesse all'esenzione delle istituzioni culturali algerine dai tributi ivi richiamati (con particolare riferimento a quelli inerenti all'acquisto e alla ristrutturazione di immobili di cui alla lettera *a*)), non compensate dalle minori spese derivanti dall'applicazione di analoghe agevolazioni a favore delle istituzioni italiane, tenuto anche conto del diverso valore che potrebbero presumibilmente assumere nei due paesi i beni interessati dalle suddette agevolazioni. Con riferimento all'articolo 11, al fine di verificare la congruità della relativa copertura indicata nella relazione tecnica, rileva che occorre acquisire conferma che nei «gruppi misti di esperti», cui è affidata l'attività di valutazione sui sistemi ed i titoli di studio dei due paesi, partecipino esclusivamente i funzionari ministeriali citati nella relazione tecnica e non anche soggetti esterni all'amministrazione. In relazione alle riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 18, infine, rileva che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha reso parere favorevole sul provvedimento in esame, nel presupposto che la prima di tali riunioni avvenga ad Algeri nel 2005, al fine di assicurare la corrispondenza temporale tra l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura.

Fa inoltre presente che la clausola di copertura finanziaria del provvedimento, fissata all'articolo 3 del disegno di legge, utilizza il fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio 2003 e relativo al triennio 2003-2005; a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2004 vi è una sovrapposizione del nuovo fondo speciale con quello vigente, in particolare per gli esercizi 2004 e 2005: l'onere che ricade in tali esercizi, quindi, fa riferimento anche al nuovo fondo speciale, non an-

cora approvato in via definitiva. Occorre pertanto valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'iter del disegno di legge finanziaria 2004 possa garantire la sussistenza delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2004. Infine, segnala che gli oneri a partire dall'anno 2004 dovrebbero essere riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO evidenzia di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del disegno di legge, precisando che non vi sono oneri aggiuntivi in relazione all'attuazione dell'articolo 2, lettere *d)* ed *e)*, in quanto la relativa disposizione ha natura programmatica. Per quanto concerne l'articolo 3, che prevede alcune agevolazioni fiscali per le istituzioni culturali, lo stesso non comporta minori entrate apprezzabili per il bilancio dello Stato, in quanto tali agevolazioni vengono concesse sulla base del principio della reciprocità e sono state, inoltre, accordate in analoghi Accordi precedenti già in vigore. Rispetto all'articolo 11 conferma la quantificazione della spesa indicata nella relazione tecnica, precisando che alle riunioni dei gruppi misti di esperti partecipano soltanto funzionari dell'amministrazione dello Stato.

Infine, fa presente che, poiché il provvedimento risulta già approvato da un ramo del Parlamento, è verosimile che la sua approvazione definitiva avvenga prima della fine dell'esercizio in corso, per cui può ritenersi valido il richiamo alla copertura sull'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente per gli anni 2003-2005.

La Commissione, preso atto delle precisazioni del Governo, su proposta del PRESIDENTE, conferisce mandato al relatore ad esprimere parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

(2612) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ricorda i problemi emersi nella precedente seduta circa la possibile onerosità dell'articolo 25 del Protocollo di cui al disegno di legge in esame, in relazione all'obbligo posto a carico dell'organismo nazionale di eliminare, rimpatriare o distruggere gli organismi viventi modificato nel caso di movimento transfrontaliero illecito. In particolare, richiama l'intervento del senatore Morando, che citando il caso recente della regione Piemonte, relativo al progetto di eliminazione delle colture di mais transgenico, ha sottolineato l'ingente costo di questo tipo di interventi.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), confermando la propria convinzione circa l'onerosità della disposizione dell'articolo 25 del Protocollo, ribadisce la proposta di rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul provvedimento, con specifico riferimento al citato articolo 25.

Il presidente AZZOLLINI sottolinea che, ove la suddetta norma avesse carattere solo programmatico, come precisato dal Governo nella precedente seduta, non sarebbe appropriato rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre sembrerebbe più corretto formulare, su tale punto, uno specifico presupposto. Propone, quindi, di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che la disposizione di cui all'articolo 25 del Protocollo di cui al disegno di legge in titolo abbia natura programmatica, la cui eventuale attuazione sia oggetto di specifici provvedimenti corredati di apposita copertura finanziaria da sottoporre all'esame del Parlamento.».

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 11,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Venerdì 19 dicembre 2003, ore 9 e 14

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (2513-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (Tabb. 1 e 2) (*limitatamente alle parti di competenza*).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- e del voto regionale n. 102 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Venerdì 19 dicembre 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).

- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
 - TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).
- V. Esame del disegno di legge:
- GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato CAMINITI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (2379) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

